

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 28 giugno 2003

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

## R E G I O N I

### S O M M A R I O

#### REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 2003, n. 1.

Nuovo ordinamento delle professioni di guida turistica, di accompagnatore turistico, di guida escursionistica naturalistica e di accompagnatore di turismo equestre. Abrogazione delle leggi regionali 23 agosto 1991, n. 34 e 24 dicembre 1996, n. 42. Modificazioni alle leggi regionali 13 maggio 1993, n. 33 e 7 marzo 1997, n. 7. . . . . Pag. 3

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 2003, n. 2.

Tutela e valorizzazione dell'artigianato valdostano di tradizione. . . . . Pag. 6

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 2003, n. 3.

Soppressione della commissione regionale di controllo sugli atti degli enti locali. Disposizioni in materia di controllo preventivo di legittimità sugli atti di enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione . . . . . Pag. 9

#### REGIONE LOMBARDIA

REGOLAMENTO REGIONALE 26 settembre 2002, n. 9.

Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interna . . . . . Pag. 11

#### REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
20 dicembre 2002, n. 0400/Pres.

Regolamento di esecuzione di cui agli articoli 9, 11, 14, 15, 23 e 40 della legge regionale n. 12/2002 recante «Disciplina organica dell'artigianato». Approvazione . . . . . Pag. 22

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
20 dicembre 2002, n. 0401/Pres.

Approvazione modifica al regolamento per la gestione delle spese di cui all'art. 9, comma 48 della legge regionale n. 3/2002 di competenza della direzione regionale dell'agricoltura. Spese per l'acquisto, la produzione di materiale divulgativo e didattico, per l'organizzazione di convegni, per l'elaborazione di studi e ricerche di particolare interesse nel comparto agricolo . . . . . Pag. 28

#### REGIONE VENETO

REGOLAMENTO REGIONALE 20 dicembre 2002, n. 6.

Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interna . . . . . Pag. 29

#### REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2.

Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. . . . . Pag. 40

LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 3.

Disciplina dei beni regionali - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 10. . . . . Pag. 55

**REGIONE MOLISE**

REGOLAMENTO REGIONALE 8 gennaio 2003, n. 1.

**Nuovo regolamento di esecuzione della legge regionale 11 aprile 1997 n. 9, in materia di tutela, valorizzazione e gestione del suolo demaniale tratturale.** . . . . . Pag. 57

REGOLAMENTO REGIONALE 7 marzo 2003, n. 2.

**Regolamento concernente le modalità di emanazione dei bandi regionali.** . . . . . Pag. 60

**REGIONE CALABRIA**

LEGGE REGIONALE 26 febbraio 2003, n. 3.

**Misure a favore dei consorzi di garanzia collettiva fidi in agricoltura.** . . . . . Pag. 60

LEGGE REGIONALE 14 marzo 2003, n. 4.

**Contributi ai comuni costieri per la realizzazione di strutture mobili o fisse sulle spiagge libere al fine di agevolare l'accesso al mare di persone con problemi motori.** . . . . . Pag. 62

## REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 2003, n. 1.

**Nuovo ordinamento delle professioni di guida turistica, di accompagnatore turistico, di guida escursionistica naturalistica e di accompagnatore di turismo equestre. Abrogazione delle leggi regionali 23 agosto 1991, n. 34 e 24 dicembre 1996, n. 42. Modificazioni alle leggi regionali 13 maggio 1993, n. 33 e 7 marzo 1997, n. 7.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle D'Aosta n. 8 del 25 febbraio 2003)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

*Capo I*

## DISPOSIZIONI GENERALI

## Art. 1.

*O g g e t t o*

1. Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 2, primo comma, lettera *q*), dello statuto speciale e 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), la presente legge disciplina l'esercizio delle professioni di guida turistica, di accompagnatore turistico, di guida escursionistica naturalistica e di accompagnatore di turismo equestre allo scopo di promuoverne uno sviluppo professionale ed equilibrato, assicurando la prestazione di un adeguato e corretto servizio.

## Art. 2.

*Definizioni*

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

*a*) guida turistica, chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi di persone nelle visite ad opere d'arte, monumenti, musei, gallerie, scavi archeologici, con lo scopo di illustrare le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche ed etnografiche del sito, nonché le risorse produttive del territorio;

*b*) accompagnatore turistico, chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi di persone durante viaggi attraverso il territorio nazionale o all'estero per curare l'attuazione dei programmi di viaggio predisposti dagli organizzatori e assicurare i necessari servizi di assistenza per tutta la durata del viaggio, fornendo inoltre informazioni significative di interesse turistico sulle zone di transito, al di fuori dell'ambito di competenza delle guide turistiche;

*c*) guida escursionistica naturalistica, chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi di persone allo scopo di fare conoscere ed apprezzare il paesaggio e le bellezze naturali, nonché gli aspetti etnografici, produttivi e topografici dei luoghi in cui si svolgono le escursioni. Può inoltre effettuare visite guidate in musei di scienze naturali o strutture espositive di carattere naturalistico ed ecologico, parchi e loro centri visita, aree protette, orti, giardini botanici e simili. L'attività della guida escursionistica naturalistica si svolge in zone di montagna e no, su pendii erbosi o detritici, con esclusione di tratti, anche brevi, su pareti rocciose o ghiacciai e comunque su percorsi che, comportando difficoltà alpinistiche, richiedano l'uso di corda, piccozza e ramponi;

*d*) accompagnatore di turismo equestre, chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi di persone in itinerari, gite o passeggiate a cavallo, assicurando alla clientela assistenza tecnica e fornendo alla stessa notizie di interesse turistico sui luoghi di transito.

2. La professione di guida turistica è attività specializzata che si esercita, oltre che negli ambiti di cui al comma 1, lettera *a*), nei siti dei quali è accertata la conoscenza approfondita della storia e delle caratteristiche geografiche, individuati, nell'ambito di un apposito elenco, tra beni e aree di interesse archeologico, artistico e storico, istituti di antichità e arte, musei, monumenti e chiese aventi un rilievo culturale particolarmente importante nell'ambito del patrimonio storico, artistico ed archeologico. Tra tali siti rientrano quelli riconosciuti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza, la cultura (UNESCO) quale patrimonio culturale dell'umanità, che siano eventualmente presenti sul territorio.

3. L'elenco di cui al comma 2, predisposto dalla struttura regionale competente in materia di professioni turistiche, di seguito denominata struttura competente, d'intesa con la soprintendenza per i beni e le attività culturali, è approvato dalla giunta regionale con propria deliberazione.

4. I siti di cui al comma 2 possono essere illustrati ai visitatori solo dalle guide turistiche regolarmente iscritte nell'elenco professionale di cui all'art. 7.

5. L'assessore regionale competente in materia di turismo, nel caso di siti di proprietà privata, anche diversi da quelli di cui al comma 2, e in mancanza di accordo tra le guide turistiche abilitate e i proprietari di tali siti circa le modalità di effettuazione e i costi del servizio prestato dalle guide stesse, può autorizzare i proprietari a organizzare un proprio servizio di visita e di illustrazione del sito avvalendosi di proprio personale, anche sprovvisto della abilitazione prescritta ai sensi della presente legge.

## Art. 3.

*Ambito di applicazione*

1. In ossequio agli articoli 49 e 50 del Trattato istitutivo della comunità europea, le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano ai soggetti provenienti da Stati membri dell'Unione europea, diversi dall'Italia, che esercitano le professioni turistiche definite ai sensi dell'art. 2 in regime di libera prestazione di servizi.

2. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano altresì:

*a*) limitatamente alla professione di guida turistica, ai dipendenti di enti pubblici che, nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, svolgono le attività di illustrazione dei siti di proprietà dell'ente di appartenenza;

*b*) limitatamente alla professione di accompagnatore turistico, a chi svolge attività di accoglienza e di accompagnamento da e per gli aeroporti o stazioni ferroviarie in qualità di titolare, direttore tecnico o dipendente di agenzia di viaggi.

*Capo II*

## DISCIPLINA DELLE PROFESSIONI TURISTICHE

## Art. 4.

*Esercizio della professione*

1. L'esercizio delle professioni di guida turistica, accompagnatore turistico, guida escursionistica naturalistica e accompagnatore di turismo equestre nell'ambito del territorio regionale è subordinato al possesso dell'abilitazione professionale e all'iscrizione nel rispettivo elenco professionale regionale.

## Art. 5.

*Abilitazione professionale*

1. L'abilitazione per l'esercizio delle professioni turistiche disciplinate dalla presente legge si consegue mediante la partecipazione ad un corso di formazione e il superamento di un esame scritto e orale, nonché, limitatamente alla professione di accompagnatore di turismo equestre, il superamento di una prova pratica. I corsi di formazione e gli esami, indetti con deliberazione della giunta regionale, sono organizzati dalla struttura competente. Il relativo bando è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. L'ammissione ai corsi di formazione è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- a) maggiore età;
- b) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea; sono altresì ammessi i soggetti equiparati per legge ai cittadini italiani;
- c) titolo di studio finale di istruzione secondaria di secondo grado, per le guide turistiche, gli accompagnatori turistici e le guide escursionistiche naturalistiche; assolvimento dell'obbligo scolastico, per gli accompagnatori di turismo equestre; analoghi titoli conseguiti all'estero riconosciuti o dichiarati equipollenti dalle competenti autorità italiane;
- d) idoneità psico-fisica all'esercizio della professione certificata da un medico di sanità pubblica, in data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda di ammissione al corso.

3. L'ammissione agli esami finali è subordinata alla frequenza di almeno l'80 per cento delle ore di lezione dei corsi di formazione.

4. La giunta regionale con propria deliberazione, sentite le associazioni di categoria individuate ai sensi dell'art. 13, stabilisce il calendario e il programma delle lezioni, determina la quota di iscrizione ai corsi di formazione e agli esami da corrispondere a titolo di concorso alle spese di istruttoria e di organizzazione, nomina le commissioni esaminatrici, determina i programmi d'esame e le relative modalità di svolgimento, prevedendo, se del caso, l'effettuazione di prove preselettive per l'ammissione ai corsi di formazione.

5. Limitatamente ai corsi di formazione per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida escursionistica naturalistica, ai candidati abilitati all'esercizio della professione di guida alpina o di aspirante guida alpina in Valle d'Aosta, è riconosciuto, secondo le modalità stabilite con deliberazione della giunta regionale, un credito formativo valido ai fini dell'esonero parziale dalle lezioni teoriche.

#### Art. 6.

##### *Attestato di abilitazione*

1. Ai candidati risultati idonei agli esami finali, l'assessore regionale competente in materia di turismo rilascia l'attestato di abilitazione all'esercizio della professione valido ai fini dell'iscrizione negli elenchi professionali di cui all'art. 7.

#### Art. 7.

##### *Elenchi professionali regionali*

1. Presso la struttura competente sono istituiti gli elenchi professionali regionali delle guide turistiche, degli accompagnatori turistici, delle guide escursionistiche naturalistiche e degli accompagnatori di turismo equestre della Valle d'Aosta.

2. L'iscrizione negli elenchi di cui al comma 1 è subordinata ad apposita istanza, presentata alla struttura competente, nonché al possesso dei seguenti requisiti, in aggiunta a quelli indicati all'art. 5, comma 2:

- a) residenza o domicilio in uno dei comuni della regione;
- b) conseguimento dell'attestato di abilitazione di cui all'art. 6;
- c) idoneità psico-fisica all'esercizio della professione certificata da un medico di sanità pubblica, in data non anteriore a tre mesi dalla presentazione dell'istanza di iscrizione;
- d) insussistenza delle condizioni previste dall'art. 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
- e) copertura assicurativa mediante polizza di responsabilità civile verso terzi derivante dallo svolgimento dell'attività professionale, stipulata per somme non inferiori a quelle indicate con deliberazione della giunta regionale.

3. Coloro che, in possesso di titoli professionali conseguiti in altre Regioni o province autonome o in Stati membri dell'UE, diversi dall'Italia, intendono ottenere il riconoscimento della qualifica ai fini dell'iscrizione negli elenchi di cui al comma 1, ne fanno richiesta alla struttura competente che verifica l'equivalenza del titolo e dei relativi contenuti e conoscenze professionali con quelli previsti dalla presente legge e dispone l'applicazione di eventuali misure di compensazione

con le modalità e secondo i criteri stabiliti con deliberazione della giunta regionale, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali.

4. Nel caso in cui il richiedente provenga da uno Stato membro dell'UE, diverso dall'Italia, nel quale non è previsto il rilascio del titolo professionale, si tiene altresì conto, ai fini del riconoscimento, dell'esperienza professionale acquisita dal richiedente nello Stato di provenienza, fatta salva l'applicazione delle eventuali misure di compensazione di cui al comma 3.

5. Negli elenchi di cui al comma 1 sono riportati i dati di ciascun iscritto. L'interessato è tenuto a comunicare con tempestività alla struttura competente ogni intervenuta variazione dei dati contenuti nell'elenco.

6. La struttura competente cura la pubblicazione annuale nel *Bollettino ufficiale* della Regione, entro il 30 novembre di ogni anno, degli elenchi degli iscritti.

#### Art. 8.

##### *Tesserino di riconoscimento*

1. All'atto dell'iscrizione negli elenchi professionali di cui all'art. 7, la struttura competente rilascia all'interessato un tesserino di riconoscimento sul quale sono riportati i dati contenuti nell'elenco, nonché, limitatamente alla professione di guida turistica, le eventuali specializzazioni linguistiche.

2. Il tesserino è soggetto a vidimazione triennale; la relativa richiesta, attestante il mantenimento dei requisiti prescritti per l'iscrizione nell'elenco professionale regionale, è presentata alla struttura competente, a cura dell'interessato, prima della scadenza.

3. Il tesserino deve essere reso visibile durante l'esercizio dell'attività professionale.

4. Il tesserino è sostituito in caso di deterioramento o di smarrimento e deve essere restituito alla struttura competente all'atto della cancellazione dall'elenco professionale.

#### Art. 9.

##### *Cancellazione dagli elenchi professionali regionali*

1. La cancellazione dagli elenchi professionali di cui all'art. 7 è disposta dal dirigente della struttura competente nei seguenti casi:

- a) perdita di uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco;
- b) cessazione dell'attività, previa comunicazione da parte dell'interessato;
- c) aver riportato condanne che comportino l'interdizione dalla professione.

#### Art. 10.

##### *Obbligo di aggiornamento*

1. Ai fini dell'esercizio delle professioni turistiche disciplinate dalla presente legge, è obbligatoria la frequenza ai corsi di aggiornamento professionali organizzati con le modalità di cui al comma 2. Limitatamente alla professione di guida turistica, l'aggiornamento professionale è obbligatorio almeno ogni tre anni.

2. La giunta regionale autorizza, con propria deliberazione, lo svolgimento dell'attività di aggiornamento di cui al comma 1, attuata mediante la partecipazione a corsi, convegni, conferenze, seminari o visite guidate, organizzati dalla struttura competente, sentite le associazioni di categoria individuate ai sensi dell'art. 13.

3. Nel caso di impossibilità a prendere parte all'iniziativa di aggiornamento obbligatorio per motivate e documentate cause di forza maggiore, il dirigente della struttura competente autorizza temporaneamente l'interessato all'esercizio della professione sino all'organizzazione della successiva attività di aggiornamento.

4. Della frequenza alle iniziative di cui al comma 2 è rilasciata, a cura della struttura competente, apposita attestazione, annotata sul tesserino personale di riconoscimento.

5. L'inadempimento dell'obbligo di aggiornamento comporta la sospensione dell'iscrizione nell'elenco professionale regionale. La sospensione è disposta con provvedimento del dirigente della struttura competente.

## Art. 11.

*Limitazione del numero dei clienti*

1. Ogni guida escursionistica naturalistica può accompagnare un solo gruppo composto da non più di venticinque persone. Ogni gruppo scolastico deve essere altresì accompagnato da almeno due docenti appartenenti alla medesima istituzione scolastica.

2. Ogni accompagnatore di turismo equestre può accompagnare un solo gruppo composto da non più di sette cavalieri.

## Art. 12.

*Tariffe professionali*

1. Le tariffe per le prestazioni delle professioni turistiche disciplinate dalla presente legge sono liberamente determinate dai singoli operatori, nel rispetto dei limiti, minimi e massimi, stabiliti dalle associazioni di categoria individuate ai sensi dell'art. 13 e dalle stesse comunicati entro e non oltre il 30 ottobre di ogni anno, alla struttura competente, che provvede alla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. Le tariffe, minime e massime, entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo.

3. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al comma 1, le tariffe, minime e massime, in vigore sono prorogate per l'anno successivo.

## Art. 13.

*Associazioni di categoria*

1. Agli adempimenti di cui all'art. 5, comma 4, all'art. 10, comma 2, e all'art. 12, comma 1, partecipano, per ciascuna professione turistica, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale.

2. Sono considerate maggiormente rappresentative le associazioni di categoria individuate dalla giunta regionale, tenuto conto del numero degli aderenti, nonché del numero e dell'adeguatezza delle sedi e delle strutture a disposizione di ciascuna associazione per il perseguimento delle finalità associative.

## Art. 14.

*Ingressi gratuiti*

1. Le guide turistiche, gli accompagnatori turistici, le guide escursionistiche naturalistiche e gli accompagnatori di turismo equestre, regolarmente iscritti negli elenchi professionali di cui all'art. 7, durante l'esercizio della propria attività professionale, sono ammessi gratuitamente nei musei, gallerie, siti archeologici, monumenti, centri di visita delle aree protette, parchi e giardini botanici di proprietà della Regione e degli enti locali della regione.

2. Limitatamente alla professione di guida turistica, trovano altresì applicazione le agevolazioni di cui all'art. 12 del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 448 (Norme per la disciplina delle guide, degli interpreti e dei corrieri), convertito dalla legge 17 giugno 1937, n. 1249.

*Capo III*

## DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

## Art. 15.

*Vigilanza e controlli*

1. Alla vigilanza e al controllo sull'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge provvedono i comuni.

## Art. 16.

*Sanzioni*

1. Chiunque eserciti le attività riservate alle figure professionali definite ai sensi dell'art. 2, comma 1, senza essere provvisto di abilita-

zione e senza essere iscritto negli elenchi professionali regionali, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 200 a euro 600.

2. Chiunque, nell'esercizio delle attività professionali disciplinate dalla presente legge, non tenga in evidenza il tesserino di riconoscimento di cui all'art. 8 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 50 a euro 150.

3. L'applicazione di tariffe professionali inferiori o superiori a quelle minime e massime comunicate ai sensi dell'art. 12 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 100 a euro 300.

4. In caso di reiterazione della violazione, gli importi delle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono raddoppiati.

## Art. 17.

*Accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni*

1. Per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 16 si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), da ultimo modificata dal decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205).

## Art. 18.

*Abrogazioni*

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) la legge regionale 24 dicembre 1996, n. 42;
- b) la legge regionale 23 agosto 1991, n. 34;
- c) il comma 1 dell'art. 1, nonché gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7-bis, 8, 9, 10, 10-bis, 11, e le lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 22 della legge regionale 13 maggio 1993, n. 33;
- d) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.

2. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 26 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 7, le parole «dei corsi ed esami per l'abilitazione degli accompagnatori della natura, di cui alla legge regionale n. 34/1991, dei corsi ed esami di specializzazione,» sono soppresse.

## Art. 19.

*Disposizioni transitorie*

1. Le guide turistiche, gli accompagnatori turistici, gli accompagnatori della natura e gli accompagnatori di turismo equestre che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano regolarmente autorizzati all'esercizio della professione ai sensi, rispettivamente, delle leggi regionali n. 42/1996, n. 34/1991 e n. 33/1993, sono iscritti negli elenchi professionali di cui all'art. 7, previa presentazione di apposita istanza alla struttura competente.

2. Ai professionisti iscritti negli elenchi professionali regionali ai sensi del comma 1, la struttura competente rilascia il tesserino di riconoscimento di cui all'art. 8, a condizione che gli interessati siano in regola con l'adempimento degli obblighi di aggiornamento professionale.

3. Sino all'approvazione dell'elenco di cui all'art. 2, comma 2, resta valido l'elenco approvato con deliberazione della giunta regionale ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 42/1996.

## Art. 20.

*Disposizioni finanziarie*

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato complessivamente in annui 30.000 euro a decorrere dall'anno 2003.

2. L'onere di cui al comma 1 grava sull'obiettivo programmatico 2.2.2.12. (Interventi promozionali per il turismo) del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2003 e di quello pluriennale 2003/2005 e alla copertura si provvede:

- a) per annui 15.000 euro, mediante utilizzo per pari importo dello stanziamento del capitolo 64170 (Spese per il funzionamento

delle commissioni d'esame per il rilascio degli attestati di abilitazione all'esercizio di professioni in ambito turistico) dell'obiettivo programmatico 1.3.2. (Comitati e commissioni);

b) per annui 15.060 euro, mediante utilizzo per pari importo dello stanziamento del capitolo 64930 (Spese per l'organizzazione di corsi di qualificazione e di aggiornamento per operatori in ambito turistico) dell'obiettivo programmatico 2.2.2.12.

3. I proventi delle sanzioni amministrative di cui all'art. 16 sono introitati nel capitolo 7700 (Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni) dello stato previsionale delle entrate del bilancio della Regione.

4. Per l'applicazione della presente legge, la giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 21.

##### *Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma 3, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle Aosta.

Aosta, 21 gennaio 2003.

LOUVIN

03R0319

### LEGGE REGIONALE 21 gennaio 2003, n. 2.

#### **Tutela e valorizzazione dell'artigianato valdostano di tradizione.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 8 del 25 febbraio 2003)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### *Capo I*

#### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1.

##### *Finalità*

1. La Regione promuove lo sviluppo dell'artigianato di tradizione e ne valorizza e tutela le tecniche di lavorazione e i relativi prodotti, anche mediante la qualificazione dei produttori operanti nel settore.

#### Art. 2.

##### *Definizioni*

1. Ai fini della presente legge sono definiti:

a) artigianato di tradizione, la creazione di produzioni:

1) ispirate a forme, a modelli e a stili che costituiscono elementi caratteristici del patrimonio storico e culturale valdostano, anche tenendo conto delle innovazioni che, nel compatibile rispetto della tradizione, ne rappresentano il naturale sviluppo e aggiornamento;

2) realizzate mediante l'utilizzo di materiali storicamente reperibili in Valle d'Aosta o, comunque, riconducibili alla tradizione valdostana;

3) realizzate prevalentemente mediante tecniche manuali, fatte salve singole fasi meccanizzate o automatizzate di lavorazione, con esclusione di processi di lavorazione interamente in serie;

b) produttori professionali, gli imprenditori iscritti all'albo regionale delle imprese artigiane di cui all'art. 6 della legge regionale 30 novembre 2001, n. 34 (Nuova disciplina dell'artigianato. Abrogazione di leggi regionali in materia di artigianato) per la realizzazione delle produzioni di cui all'art. 3, nonché le cooperative di cui all'art. 3 della legge regionale 5 settembre 1991, n. 44 (Incentivazione di produzioni artigianali tipiche e tradizionali);

c) produttori non professionali, i soggetti che operano nel campo delle produzioni di cui all'art. 3, non iscritti all'albo regionale delle imprese artigiane;

d) categorie, le macro suddivisioni della produzione appartenente al settore dell'artigianato di tradizione, indipendentemente dai materiali impiegati o dalle tecniche di lavorazione utilizzate;

e) materiali, le essenze legnose presenti storicamente in Valle d'Aosta, la pietra locale, il cuoio, il ferro battuto, i filati e gli altri materiali di cui sia storicamente documentato l'impiego nella produzione in Valle d'Aosta di oggetti di artigianato;

f) associazioni di produttori, le associazioni costituite con atto pubblico.

2. La giunta regionale, con propria deliberazione, sentiti l'Istituto Valdôtain de l'artisanat typique (IVAT), di cui alla legge regionale 10 aprile 1985, n. 10, ed il Comité des traditions valdôtaines, definisce l'elenco dei materiali di cui al comma 1, lettera e).

#### Art. 3.

##### *Categorie*

1. Le produzioni di artigianato di tradizione della Valle d'Aosta sono riconducibili alle seguenti categorie:

a) attrezzi ed oggetti per l'agricoltura;

b) lavorazioni in ferro battuto;

c) mobili;

d) oggetti intagliati;

e) oggetti torniti;

f) oggetti in vannerie, prodotti mediante intreccio di vimini o delle altre essenze indicate all'art. 2, comma 1, lettera e);

g) sculture;

h) tessuti, calzature e accessori per l'abbigliamento;

i) altri oggetti per la casa.

2. La giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione, sentiti l'IVAT ed il Comité des traditions valdôtaines, definisce le lavorazioni e gli oggetti ammessi nelle categorie di cui al comma 1.

#### Art. 4.

##### *Albo dei Maestri artigiani*

1. Presso la struttura regionale competente in materia di artigianato di tradizione, di seguito denominata struttura competente, è istituito l'albo dei maestri artigiani.

2. Possono presentare istanza di iscrizione all'albo dei maestri artigiani:

a) i titolari di imprese individuali e i soci d'opera di imprese costituite in forma di società, iscritte all'albo regionale delle imprese artigiane per l'attività di produzione di manufatti e per lavorazioni specifiche, compresi nelle categorie elencate all'art. 3;

b) i soci delle cooperative di cui all'art. 3 della legge regionale n. 44/1991.

3. Ai fini dell'iscrizione all'albo dei maestri artigiani, i soggetti di cui al comma 2 devono possedere i seguenti requisiti:

a) anzianità professionale di almeno otto anni maturata in qualità di titolare o di socio d'opera di impresa iscritta all'albo regio-

nale delle imprese artigiane o di cooperativa di cui all'art. 3 della legge regionale n. 44/1991, per la produzione di oggetti di artigianato di tradizione di cui all'art. 3;

b) adeguato grado di capacità professionale desumibile dal conseguimento di premi, di titoli di studio, di diplomi o attestati di qualifica, compresi quelli conseguiti a seguito di partecipazione a corsi regionali di formazione, nonché da ogni altro elemento che possa comprovarne la specifica competenza;

c) perizia e capacità nel trasmettere le conoscenze e le tecniche di lavorazione, desumibili dall'aver avuto alle dipendenze apprendisti o aver insegnato per almeno cinque anni in corsi per l'apprendimento di tecniche di lavorazioni artigianali.

4. L'iscrizione è disposta, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, con provvedimento del dirigente della struttura competente, su conforme parere della commissione di cui all'art. 5.

5. Nel caso di perdita di uno dei requisiti di cui al comma 2, l'interessato deve darne comunicazione alla struttura competente entro trenta giorni.

6. La mancata comunicazione di cui al comma 5, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.000.

7. La perdita, comunque accertata, di uno dei requisiti di cui al comma 2, comporta la cancellazione dell'iscrizione del soggetto interessato all'albo dei maestri artigiani. La cancellazione è disposta con provvedimento del dirigente della struttura competente entro sessanta giorni dall'accertamento.

8. Contro il provvedimento di diniego di iscrizione o di cancellazione d'ufficio dall'albo dei maestri artigiani è ammesso ricorso al presidente della Regione entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

9. L'uso della qualifica di maestro artigiano, in assenza di iscrizione all'albo dei maestri artigiani, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 2.500.

10. Per l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 6 e 9 si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), da ultimo modificata dal decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205).

#### Art. 5.

##### *Commissione per la tenuta dell'albo dei maestri artigiani*

1. Presso la struttura competente è istituita la commissione per la tenuta dell'albo dei maestri artigiani.

2. La commissione:

a) esprime parere sulle iscrizioni all'albo dei maestri artigiani;

b) vigila sul corretto uso della qualifica di maestro artigiano e segnala eventuali violazioni alla struttura competente.

3. Fanno parte della commissione:

a) il dirigente della struttura competente, a suo delegato, con funzioni di presidente;

b) un esperto in materia di artigianato di tradizione, nominato dall'assessore regionale competente in materia di artigianato;

c) il presidente dell'IVAT, o suo delegato;

d) il presidente della commissione regionale per l'artigianato di cui all'art. 13 della legge regionale n. 34/2001, o suo delegato;

e) un rappresentante dei maestri artigiani, dagli stessi nominato in apposita assemblea convocata dalla struttura competente.

4. Nelle more della costituzione dell'albo dei maestri artigiani, il maestro artigiano di cui al comma 1, lettera e), è sostituito da un produttore professionale, nominato dall'assessore regionale competente in materia di artigianato.

5. La giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce le modalità di funzionamento della commissione.

#### Capo II

##### PROMOZIONE DELL'ARTIGIANATO VALDOSTANO DI TRADIZIONE

#### Art. 6.

##### *Attività promozionale della Regione*

1. La Regione promuove l'artigianato valdostano di tradizione mediante:

a) l'attività svolta dall'IVAT;

b) l'organizzazione di manifestazioni fieristiche di interesse regionale di cui alla legge regionale 14 luglio 2000, n. 15 (Nuova disciplina delle manifestazioni fieristiche. Abrogazione della legge regionale 16 febbraio 1995, n. 6), destinate alla presentazione e alla commercializzazione dei prodotti, quali, in particolare, la Fiera di Sant'Orso e la Foire d'été;

c) la concessione di contributi per le spese relative all'organizzazione di manifestazioni fieristiche per la promozione dell'artigianato di tradizione da parte dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lettere a), b) e c), della legge regionale n. 15/2000;

d) ogni altra iniziativa ritenuta idonea al sostegno e alla valorizzazione dell'artigianato di tradizione.

#### Art. 7.

##### *Partecipazione alle manifestazioni fieristiche*

1. Le manifestazioni fieristiche di cui alla legge regionale n. 15/2000, organizzate dalla Regione e dagli altri soggetti di cui all'art. 5 della medesima legge, per la promozione delle produzioni dell'artigianato di tradizione, sono riservate ai produttori di oggetti di artigianato di tradizione di cui all'art. 3, iscritti al registro di cui all'art. 8.

2. Alle manifestazioni di cui al comma 1, possono altresì partecipare le imprese artigiane, nonché i produttori non professionali iscritti al registro di cui all'art. 8 per la produzione di oggetti in rame, ceramica e vetro, interamente realizzati in Valle d'Aosta.

3. La giunta regionale, sentiti l'IVAT ed il Comité des traditions valdôtaines, definisce, con propria deliberazione, le lavorazioni e le caratteristiche delle produzioni di cui al comma 2. La deliberazione è adottata entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Nell'ipotesi in cui tra i criteri per lo svolgimento delle manifestazioni di cui al comma 1, sia previsto il tetto massimo di espositori, e questo non sia raggiunto, possono essere ammessi anche i produttori professionali e non professionali, iscritti al registro di cui all'art. 8, operanti nel settore delle produzioni artigianali non rientranti fra quelle di cui ai commi 1 e 2, purché interamente realizzate in Valle d'Aosta con tecniche prevalentemente manuali.

#### Art. 8.

##### *Registro dei produttori di oggetti di artigianato*

1. Presso la struttura competente è istituito il registro dei produttori di oggetti di artigianato.

2. Al registro sono iscritti, in apposite sezioni, i seguenti soggetti residenti o, se persone giuridiche, aventi sede legale e attività produttiva in Valle d'Aosta:

a) produttori di oggetti di artigianato di tradizione riconducibili alle categorie di cui all'art. 3;

b) produttori di oggetti in ceramica, rame e vetro di cui all'art. 7, comma 2;

c) produttori di cui all'art. 7, comma 4.

3. La struttura competente verifica la permanenza dei requisiti previsti ai fini dell'iscrizione al registro, avvalendosi della collaborazione dell'IVAT.

4. In sede di prima applicazione della presente legge, sono iscritti d'ufficio al registro, con l'indicazione delle categorie di appartenenza, i produttori di artigianato di tradizione e i produttori di cui all'art. 7, commi 2 e 4, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, che abbiano partecipato ad almeno una delle manifestazioni organizzate dalla Regione, a decorrere dall'anno 2000, previa acquisizione del loro consenso.

5. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, l'iscrizione al registro avviene con provvedimento del dirigente competente, su istanza dei soggetti interessati.

6. I produttori iscritti al registro devono comunicare alla struttura competente, entro trenta giorni, le eventuali variazioni dei dati concernenti il tipo di produzione, la residenza o la sede legale.

7. La mancata o tardiva comunicazione di cui al comma 6 comporta la sospensione dell'iscrizione al registro per la durata di sei mesi. La sospensione è disposta con provvedimento del dirigente della struttura competente.

8. L'iscrizione è cancellata d'ufficio, con provvedimento del dirigente della struttura competente, in caso di perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione.

9. Il dirigente della struttura competente provvede, con cadenza mensile, all'aggiornamento del Registro.

#### Art. 9.

##### *Contributi per l'organizzazione di manifestazioni fieristiche*

1. La Regione, per la realizzazione di manifestazioni fieristiche di artigianato di tradizione, autorizzate ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 15/2000, può concedere contributi ai soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lettere a), b) e c) della medesima legge, nella misura seguente:

a) fino al 100 per cento della spesa ammissibile per l'organizzazione della millenaria fiera del legno Sant'Orso di Donnas;

b) fino al 70 per cento delle spesa ammissibile per l'organizzazione di manifestazioni fieristiche a carattere regionale;

c) fino al 50 per cento della spesa ammissibile per l'organizzazione di manifestazioni fieristiche a carattere locale.

2. Ai fini della concessione dei contributi, i soggetti interessati devono presentare alla struttura competente, entro il termine perentorio del 30 settembre dell'anno precedente l'iniziativa, apposita istanza corredata:

a) del preventivo di spesa;

b) di una relazione illustrativa delle caratteristiche della manifestazione;

c) dell'indicazione dei criteri previsti per la partecipazione alla manifestazione.

3. La giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce con propria deliberazione i criteri per la concessione dei contributi, la tipologia delle spese ammissibili e la loro entità massima, nonché ogni altro adempimento o aspetto relativo alla concessione e alla liquidazione dei contributi stessi.

4. La deliberazione di cui al comma 3 è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

#### Art. 10.

##### *Non cumulabilità*

1. I contributi concessi ai sensi dell'art. 9 non sono cumulabili con altri benefici concessi dalla Regione per la stessa iniziativa.

#### Capo III

##### APPRENDIMENTO DELLE TECNICHE DI LAVORAZIONE ARTIGIANALI E ISTRUZIONE PROFESSIONALE

#### Art. 11.

##### *Corsi per l'apprendimento di tecniche di lavorazione*

1. La Regione incentiva i corsi per l'apprendimento delle tecniche di lavorazione artigianali, in particolare quelli relativi a lavorazioni in via di progressivo abbandono, organizzati da comuni, comunità montane, associazioni, fondazioni e pro-loco.

2. La giunta regionale approva con propria deliberazione, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri per lo svolgimento dei corsi di cui al comma 1, sentiti l'IVAT, le associazioni dei produttori e il Comité dea traditions vâldôtaines.

3. La deliberazione di cui al comma 2 stabilisce, in particolare:

a) i periodi di svolgimento dei corsi;

b) le qualifiche degli istruttori;

c) il programma base generale, comune a tutti i corsi;

d) il programma base, di approfondimento delle specifiche tecniche di lavorazione, diversificato per le varie categorie;

e) il rilascio ai partecipanti ai corsi di un attestato finale di partecipazione;

f) la copertura assicurativa dei soggetti partecipanti e degli istruttori;

g) l'importo orario massimo delle prestazioni rese dagli istruttori, ai fini della concessione dei contributi di cui all'art. 12.

#### Art. 12.

##### *Contributi*

1. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 11, la Regione può concedere contributi esclusivamente per la copertura delle spese inerenti le prestazioni degli istruttori.

2. Ai fini della concessione dei contributi, gli enti interessati presentano alla struttura competente, entro il 31 agosto di ogni anno, apposita istanza corredata del programma delle attività formative che intendono realizzare.

3. I contributi sono concessi con deliberazione della giunta regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno.

4. Il contributo è liquidato al termine del corso, previa presentazione di idonea documentazione di spesa e di una dichiarazione congiunta dell'istruttore e dell'ente organizzatore attestante la regolarità dello svolgimento del corso e la conformità dello stesso ai contenuti della deliberazione della giunta regionale di cui all'art. 11.

#### Art. 13.

##### *Botteghe-scuola*

1. La Regione promuove l'istituzione di corsi di formazione teorica e pratica per l'apprendimento delle tecniche di produzione di oggetti dell'artigianato di tradizione, effettuati presso le imprese artigiane iscritte all'albo delle imprese artigiane per la realizzazione delle produzioni di cui all'art. 3, nonché presso le cooperative di cui all'art. 3 della legge regionale n. 44/1991.

2. I corsi di formazione sono finalizzati a consentire a giovani particolarmente dotati e motivati di partecipare all'esperienza lavorativa e alla vita di bottega, sotto la guida di un Maestro artigiano, usufruendo di percorsi formativi individuali, e a promuovere la nascita di nuove realtà imprenditoriali.

3. Alle imprese artigiane e alle cooperative presso le quali sono istituiti i corsi di cui al comma 1 è riconosciuta, durante lo svolgimento dell'iniziativa, la qualifica di botteghe-scuola.

4. Le botteghe-scuola devono essere dirette e gestite personalmente dal titolare o dal socio, in possesso della qualifica di maestro artigiano.

#### Art. 14.

##### *Presentazione delle domande e istruttoria*

1. I Maestri artigiani interessati all'effettuazione dei corsi di cui all'art. 13 devono presentare domanda alla struttura competente, secondo quanto disposto in apposito bando annuale approvato dalla giunta regionale con propria deliberazione, che stabilisce in particolare:

a) le modalità per la presentazione delle domande;

b) i criteri per l'esame e la valutazione delle domande, nonché per la formazione della relativa graduatoria nei casi in cui le domande non siano compatibili con le risorse finanziarie disponibili;

c) la composizione della commissione incaricata dell'esame e della valutazione delle domande;

d) le modalità di funzionamento della commissione;

e) l'importo del compenso orario da corrispondere ai maestri artigiani.

2. I Maestri artigiani devono allegare alla domanda il progetto formativo proposto per ogni allievo, nel quale devono essere indicati:

- a) il curriculum dell'allievo;
- b) gli obiettivi professionali perseguiti dall'allievo;
- c) il settore di attività cui si riferisce l'iniziativa formativa proposta;
- d) gli obiettivi formativi perseguiti;
- e) la metodologia di insegnamento proposta;
- f) il calendario delle lezioni.

#### Art. 15.

##### *Istituzione dei corsi presso le botteghe-scuola*

1. Successivamente all'istruttoria svolta dalla commissione di cui all'art. 14, comma 1, lettera c), la giunta regionale, con propria deliberazione:

- a) approva l'istituzione dei corsi ed individua, su proposta del maestro artigiano, gli allievi agli stessi ammessi;
- b) approva il disciplinare di incarico al maestro artigiano e la convenzione fra il maestro artigiano, l'allievo e l'amministrazione regionale.

#### Art. 16.

##### *Modalità di svolgimento dell'attività di formazione*

1. Il maestro artigiano è tenuto ad assicurare piena assistenza all'allievo durante l'intero svolgimento del corso e a fornire e preparare, a proprie spese, il materiale didattico.

2. Il maestro artigiano può formare al massimo tre allievi per biennio per un monte ore non superiore a duecento ore annuali per allievo.

3. I locali e le attrezzature fornite dal maestro artigiano devono essere compatibili con la vigente normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro.

#### Art. 17.

##### *Modalità di riconoscimento finale della formazione*

1. Alla conclusione dei corsi di cui all'art. 13, si procede all'accertamento finale delle competenze acquisite attraverso un esame teorico-pratico con le modalità previste agli articoli 22 e 23 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 28 (Disciplina della formazione professionale in Valle d'Aosta).

#### Capo IV

##### DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 18.

##### *Disposizioni finanziarie*

1. La spesa per l'applicazione degli articoli 6, 9, 12 e 14 è determinata complessivamente in euro 904.745 per l'anno 2003 e in annui euro 1.238.000 a decorrere dall'anno 2004.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2003 e di quello pluriennale 2003/2005 negli obiettivi programmatici 2.2.2.10 (Interventi promozionali per l'artigianato) e 2.2.2.11 (Interventi promozionali per il commercio) e si provvede:

a) per annui euro 100.000 per gli anni 2003, 2004 e 2005, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 47555 (Spese per attività di formazione imprenditoriale e di aggiornamento tecnico-professionale delle imprese artigiane e per l'attuazione di progetti di bottega-scuola e di apprendimento delle tecniche di mestieri artigianali), dell'obiettivo programmatico 2.2.2.10.

b) mediante utilizzo dei seguenti stanziamenti iscritti nell'obiettivo programmatico 2.2.2.11:

1) per euro 643.255, per l'anno 2003, e per annui euro 975.200, per gli anni 2004 e 2005, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 47802 (Spese per iniziative e manifestazioni economiche, per lo sviluppo e potenziamento delle attività economiche);

2) per annui euro 90.000 per gli anni 2003, 2004 e 2005, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 47806 (Contributi per iniziative e manifestazioni economiche e per il potenziamento delle attività economiche);

c) per euro 71.490 per l'anno 2003 e annui euro 72.800 per gli anni 2004 e 2005, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento) dell'obiettivo programmatico 3 gennaio (Fondi globali), punto A. 1 febbraio dell'allegato 1 al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2003 e di quello pluriennale 2003/2005.

3. Per l'applicazione della presente legge, la giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio, e, nell'ambito delle finalità della legge stessa, variazioni tra gli obiettivi programmatici indicati al comma 2.

4. I proventi delle sanzioni amministrative di cui all'art. 4, commi 6 e 9, sono introitati al capitolo 7700 (Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione.

#### Art. 19.

##### *Abrogazione*

1. La lettera c) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 13 maggio 1993, n. 31 è abrogata.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle Aosta.

Aosta, 21 gennaio 2003.

LOUVIN

03R0320

#### LEGGE REGIONALE 21 gennaio 2003, n. 3.

**Soppressione della commissione regionale di controllo sugli atti degli enti locali. Disposizioni in materia di controllo preventivo di legittimità sugli atti di enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta* n. 8 del 25 febbraio 2003)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Capo I

##### SOPPRESSIONE DELLA COMMISSIONE REGIONALE DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI

#### Art. 1.

##### *Abolizione dei controlli preventivi di legittimità*

1. È abrogata la legge regionale 23 agosto 1993, n. 73 (Disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali). Conseguentemente, cessano di essere esercitati i controlli preventivi di legittimità dalla stessa previsti.

2. La commissione regionale di controllo sugli atti degli enti locali è sciolta a far data dall'entrata in vigore della presente legge.

3. I controlli sugli atti dei comuni, delle comunità montane e dei consorzi tra enti locali si considerano comunque cessati alla data di entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

#### Art. 2.

##### *Modificazioni alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45*

1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), come sostituito dall'art. 1, comma 1, della legge regionale 12 luglio 1996, n. 17, le parole: «e dagli enti indicati all'art. 1 della legge regionale 23 agosto 1993, n. 73 (Disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali e successive modificazioni)» sono sostituite dalle seguenti: dei comuni, delle comunità montane e delle loro forme associative, nonché delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza».

2. Al comma 1 dell'art. 46 della legge regionale n. 45/1995, le parole:

«e degli enti indicati all'art. 1 della legge regionale 23 agosto 1993, n. 73 (Disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali),» sono soppresse.

#### Art. 3.

##### *Modificazioni alla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48*

1. Il comma 3 dell'art. 9 della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), è sostituito dal seguente:

«3. La relazione previsionale e programmatica, unitamente alla relativa deliberazione di approvazione, è trasmessa alla struttura regionale competente in materia di finanza locale.»

2. La lettera *a*) del comma 2 dell'art. 14 della legge regionale n. 48/1995 è sostituita dalla seguente:

«*a*) nella misura del settanta per cento ad avvenuta trasmissione della relazione previsionale e programmatica, ai sensi dell'art. 9, comma 3;».

#### Art. 4.

##### *Modificazione alla legge regionale 12 luglio 1996, n. 17*

1. Il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 12 luglio 1996, n. 17 (Estensione agli enti locali della Valle d'Aosta dei principi di cui alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), è sostituito dal seguente:

«1. I comuni, le comunità montane e le loro forme associative, nonché le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza recepiscono i contenuti della legge regionale n. 45/1995 attraverso i propri statuti e regolamenti.».

#### Art. 5.

##### *Modificazione alla legge regionale 24 dicembre 1996, n. 46*

1. Il comma 1 dell'art. 14 della legge regionale 24 dicembre 1996, n. 46 (Nuova disciplina del Centro di ricerche, studi e valorizzazione per la viticoltura montana (CERVIM). Abrogazione della legge regionale 28 luglio 1987, n. 56), è sostituito dal seguente:

«1. Ai componenti del consiglio di amministrazione e del comitato è corrisposta un'indennità di presenza stabilita con deliberazione della giunta regionale. Qualora essi non risiedano nel comune di Aosta, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio.».

#### Art. 6.

##### *Modificazione alla legge regionale 3 novembre 1998, n. 52*

1. Alla lettera *a*) del comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 3 novembre 1998, n. 52 (Disciplina dello svolgimento della quarta prova scritta di francese agli esami di Stato in Valle d'Aosta), le parole: «degli enti indicati all'art. 1 della legge regionale 23 agosto

1993, n. 73 (Disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali e successive modificazioni)» sono sostituite dalle seguenti: «dei comuni, delle comunità montane e delle loro forme associative, nonché delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza».

#### Art. 7.

##### *Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54*

1. Al comma 3 dell'art. 33 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), le parole: «Dopo l'espletamento positivo del controllo di legittimità,» sono soppresse.

2. Dopo l'art. 52 della legge regionale n. 54/1998 è inserito il seguente:

«Art. 52-bis (*Pubblicazione degli atti*). — 1. Le deliberazioni degli enti locali sono pubblicate all'albo dell'ente entro otto giorni dalla data della loro adozione. La durata della pubblicazione è di quindici giorni, salvo specifiche disposizioni di legge.

2. Le deliberazioni degli enti e degli organismi strumentali degli enti locali sono pubblicate all'albo dell'ente locale. Le deliberazioni delle associazioni dei comuni sono pubblicate all'albo del comune in cui ha sede l'associazione.».

3. Dopo l'art. 52-bis della legge regionale n. 54/1998, introdotto dal comma 2, è inserito il seguente:

«Art. 52-ter (*Esecutività degli atti*). — 1. Le deliberazioni di cui all'art. 52-bis diventano esecutive dal primo giorno di pubblicazione.».

#### Capo II

##### CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITÀ SUGLI ATTI DI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI DIPENDENTI DALLA REGIONE

#### Art. 8.

##### *Atti soggetti al controllo*

1. Sono soggetti al controllo preventivo di legittimità delle strutture regionali competenti per materia, individuate dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 45/1995, i seguenti atti degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione:

- a) statuto, se approvato dagli organi dell'ente;
- b) regolamenti;
- c) bilancio preventivo e relative variazioni;
- d) conto consuntivo.

#### Art. 9.

##### *Enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione soggetti al controllo*

1. Gli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione i cui atti sono soggetti al controllo di cui all'art. 7 sono i seguenti:

a) consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca, istituito ai sensi della legge regionale 10 maggio 1952, n. 2 (Provvedimenti in materia di pesca e istituzione del consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca in Valle d'Aosta);

b) Institut valdôtain de l'artisanat typique, istituito ai sensi della legge regionale 10 aprile 1985, n. 10 (Istituzione dell'Institut Valdôtain de l'artisanat typique);

c) Institut régional Adolfo Gervasone - Istituto regionale Adolfo Gervasone, istituito ai sensi della legge regionale 26 giugno 1972, n. 1 (Istituzione, a decorrere dal 10 gennaio 1972, di un convitto regionale in comune di Chattillon);

d) Museo minerario regionale, istituito ai sensi della legge regionale 3 marzo 1992, n. 6 (Istituzione del Museo minerario regionale);

e) comitato regionale per la gestione venatoria, istituito ai sensi della legge regionale 27 agosto 1994, n. 64 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria);

f) ente parco naturale del Mont Avic, istituito ai sensi della legge regionale 19 ottobre 1989, n. 66 (Norme per l'istituzione del parco naturale del «Mont Avic»).

## Art. 10.

*Pubblicazione degli atti e modalità per l'esercizio del controllo*

1. Le deliberazioni degli enti di cui all'art. 8 sono pubblicate all'albo dell'ente entro otto giorni dalla data della loro adozione. La durata della pubblicazione è di quindici giorni, salvo specifiche disposizioni di legge.

2. Le deliberazioni diventano esecutive dal primo giorno di pubblicazione, salvo quanto previsto dal comma 3.

3. Le deliberazioni di cui all'art. 7 diventano esecutive se, entro trenta giorni dal loro ricevimento, la struttura regionale competente non comunicò all'ente il provvedimento motivato di annullamento o non formulò richiesta di elementi istruttori ad integrazione. Le deliberazioni divengono comunque esecutive qualora, prima del decorso dello stesso termine, la struttura regionale competente dia comunicazione di non aver riscontrato vizi di legittimità.

4. La richiesta di elementi istruttori sospende il termine previsto per il controllo per una sola volta. Il termine per l'esercizio del controllo riprende a decorrere dal ricevimento degli elementi richiesti.

*Capo III*

## DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

## Art. 11.

*Abrogazioni*

1. Sono abrogati:

- a) la legge regionale 3 maggio 1983, n. 19;
- b) il regolamento regionale 3 maggio 1983, n. 1.

2. Sono inoltre abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 2 dell'art. 10 e il secondo comma dell'art. 17, limitatamente alle parole «, e la relativa deliberazione è sottoposta alla ratifica dell'organo regionale di controllo», della legge regionale 11 agosto 1976, n. 34;

b) il terzo comma dell'art. 3 della legge regionale il agosto 1976, n. 36, limitatamente alle parole «, se non per quanto concerne i servizi di cui alla legge regionale 15 maggio 1978, n. 11, titolo secondo»;

c) il numero 12 del secondo comma e il quarto comma dell'art. 1 del regolamento regionale 12 novembre 1979;

d) l'art. 10 della legge regionale 10 aprile 1985, n. 10;

e) l'art. 5 della legge regionale 30 luglio 1986, n. 36;

f) il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 3 marzo 1992, n. 6;

g) il capo I della legge regionale 9 agosto 1994, n. 41;

h) il comma 3 dell'art. 5, limitatamente alle parole «contestualmente alla trasmissione alla commissione regionale di controllo sugli atti degli enti locali» e il comma 2 dell'art. 16 della legge regionale 9 agosto 1994, n. 42;

i) il comma 2 dell'art. 71 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4;

j) il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 18;

k) gli articoli 12, 13, 14 e 15 della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 40;

l) il secondo periodo del comma 3 dell'art. 11, il comma 2 dell'art. 66 limitatamente alle parole:

«dai membri dell'organo regionale di controllo e dai dipendenti della struttura organizzativa regionale dei quali tale organo si avvale.» e la lettera a) del comma 2 dell'art. 67 del regolamento regionale 3 febbraio 1999, n. 1;

m) l'art. 12 della legge regionale il dicembre 2001, n. 38.

## Art. 12.

*Disposizioni transitorie*

1. Gli eventuali procedimenti di controllo ancora in corso alla data di entrata in vigore della presente legge relativi agli atti degli enti di cui all'art. 8 sono immediatamente trasmessi dal segretario della commissione regionale di controllo alla struttura regionale competente, individuata ai sensi dell'art. 7, che provvede ad esercitare il controllo con le modalità di cui all'art. 9.

2. Gli eventuali procedimenti di controllo ancora in corso alla data di entrata in vigore della presente legge relativi agli atti delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e delle consorterie si estinguono.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle Aosta.

Aosta, 21 gennaio 2003.

LOUVIN

03R0321

**REGIONE LOMBARDIA**

REGOLAMENTO REGIONALE 26 settembre 2002, n. 9.

**Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interna.**

(Pubblicato nel 1° sup. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 40 del 1° ottobre 2002)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento regionale:

**REGOLAMENTO DELLA SEGNALETICA E DELLE VIE DI NAVIGAZIONE INTERNA**

TITOLO I

**DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1.

*Campo d'applicazione*

1. Il presente regolamento è applicabile alla navigazione nelle acque interne navigabili ai sensi della normativa vigente.

Art. 2.

*Definizioni*

1. Nel presente regolamento:

a) il termine «unità nautica» indica qualsiasi nave, motoscafo, galleggiante, impianto galleggiante, unità da diporto ed in generale qualsiasi costruzione usata o capace di essere usata come mezzo di trasporto sulla superficie dell'acqua o sotto di essa;

b) il termine «unità nautica motorizzata» o «unità nautica a motore» indica una unità nautica a propulsione meccanica;

c) il termine «convoglio» indica un convoglio rimorchiato, un convoglio spinto o un rimorchio di fianco;

d) il termine «convoglio rimorchiato» indica una composizione formata da unità nautiche sprovviste di propulsione, rimorchiata da almeno una unità nautica a motore;

e) il termine «convoglio spinto» indica una formazione delle unità nautiche sprovviste di propulsione, riunite in modo da formare un insieme rigido, spinta da almeno una unità nautica a motore;

f) il termine «rimorchio di fianco» indica una formazione composta da unità nautiche affiancate all'unità nautica motorizzata che assicura la propulsione;

g) il termine «impianto galleggiante» indica un mezzo galleggiante quali una draga, un pontone, una gru, fornito d'installazioni per i lavori in acqua;

h) il termine «installazione galleggiante» indica tutte le installazioni galleggianti che normalmente non sono destinate a spostarsi;

i) il termine «unità nautica a vela» indica una unità nautica concepita per la navigazione a vela. Una unità nautica a vela che naviga a motore con o senza vela issata è considerata come una unità nautica a motore;

j) il termine «unità nautica in servizio regolare» indica una unità nautica che assicura un servizio di trasporto pubblico;

k) il termine «unità nautica a remi» indica una unità nautica che può essere mossa soltanto mediante i remi oppure con un sistema di trasmissione simile alla forza umana;

l) il termine «unità da diporto» indica una nave, un'imbarcazione o un natante utilizzato per scopi sportivi o ricreativi, dai quali esuli il fine di lucro (legge 11 febbraio 1971, n. 50 «Norme sulla navigazione da diporto» e successive integrazioni e modificazioni);

m) il termine «unità nautica minore» indica una unità nautica avente lunghezza non superiore a metri 7,50 se a motore o a metri 10 se a vela, anche se con motore ausiliario;

n) i termini «lunghezza» e «larghezza» dell'unità nautica indicano la sua lunghezza fuori tutto e la sua larghezza massima;

o) il termine «unità nautica in stazionamento» indica una unità nautica che si trova direttamente o indirettamente all'ancora, ormeggiata alla riva o arenata;

p) il termine «unità nautica in navigazione» o «unità nautica in rotta» indica una unità nautica che non è direttamente né indirettamente all'ancora, né ormeggiata a riva, né arenata;

q) il termine «notte» indica il periodo di tempo compreso tra il tramonto e il sorgere del sole;

r) il termine «giorno» indica il periodo di tempo compreso tra il sorgere ed il tramonto del sole;

s) il termine «luce intermittente» indica una sorgente luminosa accesa e spenta regolarmente da quattro a dieci volte al minuto;

t) il termine «luce lampeggiante» indica una sorgente luminosa accesa e spenta regolarmente almeno venti volte al minuto;

u) il termine «luce cadenzata» indica una sorgente luminosa accesa e spenta almeno dieci volte al minuto seguendo un determinato ritmo;

v) il termine «a monte» significa la direzione verso la sorgente;

w) il termine «a valle» la direzione verso la foce;

x) i termini «lato destro» e «lato sinistro» del canale navigabile sono riferiti ad un osservatore che guarda verso la foce; sui laghi e sui canali ove non è possibile individuare la foce, il lato destro e il lato sinistro sono definiti dalle Autorità nautiche territorialmente competenti.

## TITOLO II

### DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CIRCOLAZIONE

#### Art. 3.

*Comandante dell'unità nautica, responsabile dell'installazione galleggiante*

1. Nessuna unità nautica o convoglio rimorchiato o spinto può navigare senza che a bordo vi sia un comandante.

2. Il comandante è responsabile dell'osservanza del presente regolamento, delle norme contenute nel codice della navigazione e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631 «Approvazione del regolamento per la navigazione interna» e loro successive integrazioni e modificazioni.

3. Tutte le installazioni galleggianti devono essere poste sotto l'autorità di un persona che sarà responsabile dell'osservanza del presente regolamento.

#### Art. 4.

##### *Doveri dell'equipaggio e delle altre persone a bordo*

1. I membri dell'equipaggio eseguono gli ordini loro impartiti del comandante nei limiti della sua responsabilità. Essi devono contribuire all'osservanza del presente regolamento.

2. Ogni persona a bordo è tenuta ad osservare gli ordini che le vengono impartiti dal comandante nell'interesse della sicurezza della navigazione e dell'ordine a bordo.

#### Art. 5.

##### *Doveri di precauzione*

1. Il comandante deve accertarsi che la navigazione sia possibile senza pericolo. Egli adatta la rotta alle condizioni locali e prende tutte le misure precauzionali che il dovere di vigilanza richiede, in special modo per evitare:

a) di mettere in pericolo o di molestare le persone;

b) di causare danni ad altri unità nautiche, alla proprietà altrui, alle rive, alle opere idrauliche o alle installazioni di qualsiasi natura che si trovano in acqua o sulle rive;

c) di intralciare la navigazione o la pesca;

d) di inquinare le acque o di alterarne le sue proprietà.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano ai responsabili delle installazioni galleggianti.

#### Art. 6.

##### *Comportamento in circostanze di pericolo*

1. Per evitare un pericolo imminente, il comandante prende tutte le misure necessarie, anche in deroga al presente regolamento.

#### Art. 7.

##### *Carico e numero di persone*

1. Nel caso in cui siano indicate le marche di bordo libero, l'unità nautica non deve immergersi oltre il limite inferiore delle marche stesse.

2. Il carico deve essere disposto in modo da non mettere in pericolo la sicurezza dell'unità nautica né da ostacolare la visuale necessaria per la condotta.

3. Se il numero di persone o il carico ammissibili non sono stati fissati, l'unità nautica dovrà essere caricata in modo che la sicurezza della stessa non sia compromessa.

4. Le unità nautiche destinate al trasporto passeggeri non devono avere a bordo un numero di passeggeri superiore a quello autorizzato ed indicato nei documenti di bordo.

#### Art. 8.

##### *Utilizzazione della via navigabile*

1. La lunghezza, la larghezza, l'altezza, il pescaggio e la velocità dell'unità nautica, o del convoglio devono essere compatibili con le caratteristiche tecniche della via navigabile e delle sue opere idrauliche.

2. Nel caso in cui l'unità nautica danneggi un'opera idraulica, il comandante deve immediatamente avvisare del fatto le autorità competenti.

#### Art. 9.

##### *Oggetti pericolosi, perdite d'oggetti, ostacoli*

1. È proibito lasciare debordare dalle unità nautiche e dalle installazioni galleggianti oggetti che compromettano la sicurezza nella via navigabile.

2. Quando una unità nautica o un'installazione galleggiante perde un oggetto che non può essere immediatamente recuperato e può essere pericoloso per la navigazione, il comandante o la persona responsabile dell'installazione galleggiante devono immediatamente avvisare del fatto le autorità competenti.

3. Il comandante che avvista un ostacolo che costituisce intralcio o pericolo per la navigazione deve immediatamente segnalarlo alle autorità competenti.

Art. 10.

*Protezione dei segnali della via navigabile*

1. È vietato togliere, modificare, danneggiare o rendere inefficaci i segnali della via navigabile, o ormeggiarsi ad essi.

Art. 11.

*Protezione delle acque*

1. È vietato versare o immettere nelle acque sostanze la cui natura possa inquinare o alterarne le proprietà.

2. Se, per negligenza, sostanze pericolose o inquinanti sono cadute o rischiano di cadere in acqua, il comandante deve avvertire senza indugio le autorità competenti, sempre che non sia in grado egli stesso di evitare il pericolo o l'inquinamento.

3. Il comandante dell'unità nautica che constata la presenza sulla via navigabile di carburante, di lubrificante o d'altre sostanze pericolose per le acque in quantità apprezzabile è tenuto ad avvertire le autorità competenti.

Art. 12.

*Protezione contro le immissioni nocive*

1. I rumori, il fumo, i gas di scappamento e gli odori devono essere tenuti nei limiti compatibili ad un perfetto funzionamento di una unità nautica utilizzata secondo le regole.

Art. 13.

*Incidenti ed assistenza*

1. In caso d'incidente, il comandante prende tutte le misure necessarie per la protezione o il salvataggio delle persone a bordo.

2. Dopo un incidente di navigazione, ogni persona coinvolta deve tenersi a disposizione affinché possano essere stabilite la sua identità, le caratteristiche della sua unità nautica e la natura della sua partecipazione all'incidente. È considerata come coinvolta in un incidente di navigazione la persona il cui comportamento possa aver contribuito all'incidente stesso.

3. Il comandante è tenuto a prestare assistenza immediata alle persone o alle unità nautiche in pericolo, nella misura compatibile con la sicurezza della sua unità nautica. In caso di bisogno egli chiede l'aiuto di terzi.

Art. 14.

*Unità nautiche incagliate o affondate*

1. Se una unità nautica è incagliata o affondata e se ne risulti un pericolo per la sicurezza della navigazione, occorre segnalarlo e prendere immediatamente le misure necessarie per evitare il pericolo. In caso d'impossibilità dovranno essere avvertite senza indugio le autorità nautiche territorialmente competenti.

Art. 15.

*Ordinanze delle autorità*

1. I comandanti ed i responsabili d'installazioni galleggianti devono conformarsi agli ordini impartiti dalle autorità competenti per garantire la sicurezza del traffico o evitare difficoltà alla navigazione.

2. I comandanti ed i responsabili d'installazioni galleggianti devono parimenti conformarsi alle prescrizioni di carattere temporaneo rilasciate in casi speciali, quali le manifestazioni, i lavori sull'acqua o sulle rive, oppure in caso di alto livello delle acque.

Art. 16.

*Collaborazione con le autorità di vigilanza*

1. I comandanti ed i responsabili d'installazioni galleggianti devono prestare la collaborazione necessaria alle autorità di vigilanza competenti.

Art. 17.

*Autorizzazione di manifestazioni*

1. Le manifestazioni sportive, feste nautiche e altre manifestazioni che interessino le vie navigabili sono subordinate al permesso delle autorità nautiche territorialmente competenti.

2. L'organizzazione, la sistemazione in sicurezza dei luoghi, la sorveglianza sono a carico degli organizzatori della manifestazione che risponderanno dei danni eventualmente arrecati dai partecipanti.

TIPOLO III

SEGNALAZIONE DELLE UNITÀ NAUTICHE

*Capo I*

SEGNALAZIONI A VISTA

Art. 18.

*Generalità*

1. Le unità nautiche portano, di notte o in caso di tempo con scarsa visibilità (nebbia, nevischio, ecc.) i fanali prescritti, di giorno le tavole, le bandiere e i palloni prescritti.

Art. 19.

*Disposizione e visibilità dei fanali*

1. I fanali d'albero devono essere disposti nell'asse dell'unità nautica ed emettere una luce bianca visibile dal davanti su un arco d'orizzonte di 225°, vale a dire di 112° 30' su ogni lato. La loro distanza dal punto d'intersezione della linea dei fanali laterali con l'asse dell'unità nautica deve essere almeno di 0,5 m. Sono collocati, per quanto possibile, a prua; nel caso di convogli rimorchiati, sono collocati sull'unità nautica di testa.

2. Due fanali laterali sono disposti sull'unità nautica, uno a luce verde a tribordo e uno a luce rossa a babordo. Ciascuno deve essere visibile dal davanti, sul lato corrispondente, su un arco d'orizzonte di 112° 30'. La loro distanza non deve essere inferiore alla metà della larghezza dell'unità nautica, ma deve raggiungere almeno un metro.

3. I fanali di poppa devono, se possibile, essere disposti nell'asse dell'unità nautica ed emettere una luce bianca, visibile da dietro su un arco d'orizzonte di 135°, vale a dire 67° 30' su ogni lato.

4. I fanali visibili da ogni lato lo sono su un arco d'orizzonte di 360°.

Art. 20.

*F a n a l i*

1. I fanali prescritti devono essere collocati in modo da essere ben visibili e non abbagliare il comandante. Salvo disposizione contraria, devono emettere una luce uniforme e continua.

2. Di notte in piena oscurità e con atmosfera chiara la portata sarà di almeno:

Tipo di fanale	Bianco o giallo	Rosso o verde
—	—	—
chiaro ordinario	4 km 2 km	3 km 1,5 km

3. le portate minime prescritte sono ritenute conformi se i fanali hanno le intensità luminose seguenti:

Portata minima in chilometri	Intensità in candela internazionale
—	—
4	9,60
3	4,10
2	1,40
1,5	0,70

## Art. 21.

*Tavole, bandiere e palloni*

1. Le tavole, le bandiere ed i palloni prescritti vanno disposti in modo da essere ben visibili. I loro colori devono essere facilmente riconoscibili. Le tavole e le bandiere avranno un'altezza ed una larghezza di almeno 60 cm. I cilindri devono avere un'altezza di almeno 80 cm e un diametro di almeno 50 cm, i palloni devono avere un diametro di almeno 50 cm, i coni devono avere un'altezza di almeno 60 cm ed un diametro di base di almeno 60 cm, i biconi devono avere un'altezza di almeno 80 cm e un diametro di base di almeno 50 cm.

2. I palloni possono essere sostituiti da dispositivi equivalenti che impediscano qualsiasi confusione.

## Art. 22.

*Segnali a vista non ammessi*

1. È vietato portare segnali a vista diversi da quelli che sono prescritti o di utilizzarli in condizioni diverse da quelle prescritte o ammesse.

## Art. 23.

*Fanali di soccorso*

1. Nel caso che i fanali prescritti cessino di funzionare devono essere sostituiti senza indugio con fanali di rispetto. Se il fanale prescritto deve essere chiaro, esso può essere sostituito con un fanale ordinario. Appena possibile si provvederà a ristabilire la segnalazione conformemente alle prescrizioni.

2. Se i fanali di rispetto non possono essere messi in servizio tempestivamente e se la sicurezza lo esige, può essere utilizzato un fanale ordinario bianco visibile su l'intero orizzonte.

## Art. 24.

*Lampade e riflettori*

1. È vietato fare uso di lampade e di riflettori che possono essere scambiati con i fanali prescritti.

2. L'uso di riflettori non deve provocare abbagliamento, mettere in pericolo o ostacolare la navigazione o la circolazione a terra.

## Art. 25.

*Unità nautiche motorizzate*

1. Di notte durante la rotta, le unità nautiche motorizzate devono portare:

a) un fanale chiaro d'albero posto in prua e sull'asse dell'unità nautica, se l'unità nautica supera la lunghezza di 110 m deve essere posto un secondo fanale chiaro dietro al primo in modo che la distanza orizzontale tra i due fanali sia almeno tre volte la distanza verticale;

b) fanali chiari laterali posti alla stessa altezza e sulla stessa perpendicolare all'asse dell'unità nautica, per quanto possibile un metro più bassi del fanale d'albero e non sopravanzanti lo stesso. Devono essere mascherati verso l'interno dell'unità nautica in modo che il fanale verde non possa essere visto da babordo ed il fanale rosso non possa essere visto da tribordo;

c) un fanale ordinario di poppa posto sull'asse dell'unità nautica ad un'altezza tale da essere ben visibile.

2. Tutte le unità nautiche motorizzate che sono precedute da un'altra unità nautica motorizzata messa di rinforzo devono conservare le segnalazioni di cui al primo comma.

3. Per le unità nautiche minori:

a) fanali ordinari al posto di fanali chiari;

b) un fanale a luce bianca visibile da ogni lato e collocato nell'asse dell'unità nautica invece del fanale d'albero e del fanale di poppa. Il fanale può anche essere collocato nella parte posteriore;

c) fanali laterali collocati uno accanto all'altro a prua, ciò è consentito anche alle unità nautiche con lunghezza inferiore a 20 metri;

d) un fanale ordinario a luce bianca visibile da ogni lato al posto dei fanali d'albero, laterali e di poppa, per le unità nautiche minori con una lunghezza inferiore a sette metri e la cui velocità massima non supera i sette nodi. Il fanale può anche essere collocato nella parte posteriore.

## Art. 26.

*Unità nautiche senza motore*

1. Di notte, durante la navigazione, le unità nautiche senza motore devono portare un fanale ordinario a luce bianca, visibile da ogni lato. Il fanale può anche essere collocato nella parte posteriore.

2. Per le unità nautiche a vela che navigano soltanto a vela, sono pure autorizzati:

a) fanali ordinari al posto di fanali chiari;

b) un fanale di poppa, nonché fanali laterali che possono pure essere collocati uno accanto all'altro a prua o riuniti in una lanterna bicolore, collocata nell'asse dell'unità nautica;

c) una lanterna tricolore sulla punta dell'albero.

3. Per le unità nautiche minori a vela che navigano soltanto a vela, è autorizzato un fanale ordinario a luce bianca, visibile da ogni lato, con l'obbligo di accendere un secondo fanale a luce bianca all'avvicinarsi d'altre unità nautiche.

## Art. 27.

*Unità nautiche che navigano contemporaneamente a vela e motore*

1. Le unità nautiche che navigano contemporaneamente a vela e a motore portano di notte:

a) un fanale a luce bianca, visibile da ogni lato e fanali laterali, questi ultimi possono essere collocati a prua uno accanto all'altro o riuniti in una lanterna bicolore collocata nell'asse dell'unità nautica;

b) un fanale d'albero, un fanale di poppa e fanali laterali, questi ultimi e il fanale di poppa possono anche essere riuniti in una lanterna tricolore collocata sulla punta dell'albero.

2. Le unità nautiche che navigano contemporaneamente a vela e a motore portano di giorno:

a) un cono nero con la punta verso il basso, posto ad un'altezza che lo renda visibile il più possibile.

## Art. 28.

*Unità nautiche in stazionamento*

1. Di notte, le unità nautiche in stazionamento, ad eccezione di quelle che sono ormeggiate a riva o in un luogo di stazionamento ufficialmente autorizzato, devono portare un fanale ordinario a luce bianca, visibile da ogni lato.

2. Quando la sicurezza della navigazione lo esige, gli impianti galleggianti devono essere illuminati in modo tale da poter riconoscere i loro contorni.

## Art. 29.

*Unità nautiche in servizio regolare*

1. Le unità nautiche di servizio regolare devono portare i seguenti segnali supplementari:

a) di notte, un fanale chiaro a luce verde visibile da ogni lato, disposto per quanto possibile un metro più alto del fanale d'albero;

b) di giorno, un pallone verde.

2. Le unità nautiche di servizio regolare, che godono di qualche priorità, devono portare, oltre ai segnali di cui al comma primo, i seguenti segnali supplementari:

a) di notte, un secondo fanale chiaro a luce verde visibile da ogni lato, disposto per quanto possibile un metro più alto del fanale a luce verde di cui al punto a) del primo comma;

b) di giorno, un cilindro bianco, disposto per quanto possibile un metro sotto il pallone verde di cui al punto b) del primo comma.

## Art. 30.

*Protezione contro il moto ondoso*

1. Le unità nautiche destinate a compiti speciali (misurazioni, ricerche idrologiche, azioni di salvataggio, ecc.) che devono essere protette dal moto ondoso possono portare, previa autorizzazione delle autorità nautiche territorialmente competenti, i seguenti segnali supplementari:

a) di notte, un fanale ordinario a luce rossa, visibile da ogni lato, e un fanale ordinario a luce bianca, visibile da ogni lato e disposto circa un metro al di sotto del primo comma;

b) di giorno, una bandiera, rossa per la metà superiore e bianca per quell'inferiore. Tale bandiera può essere sostituita da due bandiere sovrapposte, quella superiore rossa e quell'inferiore bianca.

## Art. 31.

*Ancoraggi pericolosi*

1. Le unità nautiche, quando sono ancorate in maniera da mettere in pericolo la navigazione devono portare:

a) di notte due fanali ordinari a luce bianca, visibili da ogni lato e disposti l'uno al di sopra dell'altro ad un intervallo di almeno un metro;

b) di giorno due bandiere bianche sovrapposte.

2. Qualora la sicurezza della navigazione lo richieda, l'ancora è inoltre segnalata, di notte mediante un galleggiante con riflettore radar e un fanale ordinario a luce bianca, visibile da ogni lato, di giorno con corpi galleggianti gialli.

## Art. 32.

*Convogli*

1. Di notte, tutte le unità nautiche motorizzate in testa ad un convoglio rimorchiato e tutte le unità nautiche motorizzate poste di rinforzo davanti ad un'altra unità nautica motorizzata, ad un convoglio spinto o ad un rimorchio di fianco devono portare, durante la rotta:

a) due fanali chiari d'albero sovrapposti a circa un metro di distanza l'uno dall'altro, posti di prua e sull'asse dell'unità nautica, il fanale inferiore posto almeno un metro più alto dei fanali laterali;

b) fanali chiari laterali posti alla stessa altezza e sulla stessa perpendicolare all'asse dell'unità nautica, almeno un metro più bassi del fanale d'albero e non sopravanzanti lo stesso. Devono essere mascherati verso l'interno dell'unità nautica in modo che il fanale verde non possa essere visto da babordo ed il fanale rosso non possa essere visto da tribordo;

c) un fanale ordinario a luce gialla di poppa posto sull'asse dell'unità nautica ad un'altezza tale da essere ben visibile.

2. Di notte, nel caso in cui un convoglio rimorchiato abbia in testa più unità nautiche motorizzate, o nel caso in cui una unità nautica motorizzata, o un convoglio spinto, o un rimorchio di fianco sia preceduto da più unità nautiche motorizzate messe di rinforzo, naviganti affiancati, accoppiati o no, ciascuna delle unità nautiche deve portare durante la rotta:

a) tre fanali chiari d'albero sovrapposti a circa un metro di distanza l'uno dall'altro, posti di prua e sull'asse dell'unità nautica, con il fanale inferiore posto almeno un metro più alto dei fanali laterali;

b) fanali chiari laterali posti alla stessa altezza e sulla stessa perpendicolare all'asse dell'unità nautica, almeno un metro più bassi del fanale d'albero e non sopravanzanti lo stesso. Devono essere mascherati verso l'interno dell'unità nautica in modo che il fanale verde non possa essere visto da babordo ed il fanale rosso non possa essere visto da tribordo;

c) un fanale ordinario a luce gialla di poppa posto sull'asse dell'unità nautica ad un'altezza tale da essere ben visibile.

3. La prescrizione del comma precedente si applica alle unità nautiche che manovrano un impianto galleggiante.

4. Le unità nautiche rimorchiate devono portare:

a) un fanale ordinario a luce bianca, visibile da ogni lato;

b) due fanali ordinari a luce bianca, posti uno a prua ed uno a poppa, se la lunghezza supera i 110 m.

5. Di notte, l'unità nautica o le unità nautiche in coda al convoglio devono portare un fanale ordinario di poppa posto sull'asse dell'unità nautica ad un'altezza tale da essere ben visibile. Se vi sono più di due unità nautiche accoppiate i fanali vanno posti solamente sulle due unità nautiche estreme.

6. Di giorno tutte le unità nautiche motorizzate in testa ad un convoglio rimorchiato e tutte le unità nautiche motorizzate poste di rinforzo davanti ad un'altra unità nautica motorizzata, ad un convoglio spinto o ad un rimorchio di fianco devono portare, durante la rotta, un cilindro giallo bordato, in alto come in basso, di due fasce nere e bianche, le fasce bianche sono poste all'estremità del cilindro. Il cilindro deve essere posto verticalmente in prua ad un'altezza che lo renda visibile da tutti i lati.

7. Le unità nautiche rimorchiate devono portare un pallone giallo posto ad un'altezza che lo renda visibile da tutti i lati. Se vi sono più di due unità nautiche accoppiate il pallone giallo va posto solamente sulle due unità nautiche estreme.

8. Nel caso in cui una unità nautica motorizzata o un rimorchio di fianco sia preceduto da una o più unità nautiche motorizzate messe di rinforzo, su tale unità nautica e su ogni unità nautica che compone il rimorchio di fianco deve essere posto un pallone giallo. Quando un convoglio spinto è preceduto da una o più unità nautiche motorizzate poste di rinforzo, lo spintore deve portare un pallone giallo.

## Art. 33.

*Convogli spinti*

1. I convogli spinti, di notte, durante la rotta devono portare:

a) tre fanali chiari d'albero posti a prua dell'unità nautica di testa. Questi fanali devono essere disposti secondo un triangolo equilatero con base orizzontale in un piano perpendicolare all'asse longitudinale del convoglio. I due fanali inferiori devono distanziarsi di circa 1,25 m circa ed essere posti a 1,10 m dal fanale superiore;

b) un fanale chiaro d'albero a prua di tutti le altre unità nautiche eventualmente affiancati in modo che sia visibile la larghezza totale del convoglio;

c) fanali chiari laterali posti alla stessa altezza e sulla stessa perpendicolare all'asse dell'unità nautica, almeno un metro più bassi del fanale d'albero e non sopravanzanti lo stesso. Devono essere mascherati verso l'interno dell'unità nautica in modo che il fanale verde non possa essere visto da babordo ed il fanale rosso non possa essere visto da tribordo;

d) tre fanali ordinari a luce bianca di poppa sullo spintore posti a circa 1,25 m uno dall'altro ad un'altezza tale da essere ben visibile;

e) un fanale ordinario a luce bianca di poppa sulle altre unità nautiche eventualmente affiancati;

f) nel caso di convoglio spinto preceduto da unità nautica motorizzata i tre fanali di poppa di cui al punto d) devono essere a luce gialla.

## Art. 34.

*Rimorchi di fianco*

1. I rimorchi di fianco, di notte, durante la rotta devono portare:

a) Sull'unità nautica motorizzata un fanale chiaro d'albero posto in prua e sull'asse dell'unità nautica, se l'unità nautica supera la lunghezza di 110 m deve essere posto un secondo fanale chiaro dietro al primo in modo che la distanza orizzontale tra i due fanali sia almeno tre volte la distanza verticale. Sulle unità nautiche non motorizzate un fanale ordinario a luce bianca, visibile da ogni lato e posto più alto del fanale d'albero dell'unità nautica motorizzata;

b) fanali chiari laterali posti alla stessa altezza e sulla stessa perpendicolare all'asse dell'unità nautica, almeno un metro più bassi del fanale d'albero e non sopravanzanti lo stesso. Devono essere mascherati verso l'interno dell'unità nautica in modo che il fanale verde non possa essere visto da babordo ed il fanale rosso non possa essere visto da tribordo;

c) un fanale ordinario a luce bianca di poppa sull'unità nautica e l'unità nautica o le unità nautiche affiancate.

## Art. 35.

*Segnali supplementari delle unità nautiche che trasportano materie pericolose*

1. Le unità nautiche, sia in rotta che in stazionamento, che effettuano trasporti di merci pericolose, devono portare i seguenti segnali supplementari:

- a) durante la notte, un fanale blu visibile da ogni lato, la cui intensità deve essere almeno uguale a quella di due fanali ordinari blu;
- b) durante il giorno, un cono blu con la punta rivolta in basso posto ad un'altezza tale da essere ben visibile da tutti i lati.

## Art. 36.

*Segnali supplementari d'unità nautiche la cui capacità di manovra è limitata*

1. Una unità nautica la cui capacità di manovra è limitata a causa dei lavori che sta effettuando (dragaggi, posa di cavi, di boe ecc.) deve portare i seguenti segnali supplementari:

a) di notte, tre fanali ordinari in verticale ad una distanza minima fra di loro di un metro, con il fanale superiore ed inferiore rossi e il fanale di mezzo bianco, messi ad un'altezza tale da renderli visibili da tutti i lati;

b) di giorno, un pallone nero, un bicono nero ed un pallone nero, posti in verticale ad una distanza tra di loro di almeno un metro e messi ad un'altezza tale da renderli visibili da tutti i lati.

2. Quando i lavori che si stanno effettuando creano un ostacolo alla navigazione, l'unità nautica oltre ai segnali previsti nel comma 1 deve portare:

a) di notte, due fanali ordinari rossi sovrapposti ad una distanza di almeno un metro posti nel lato dove si trova l'ostacolo e due fanali ordinari verdi, sovrapposti di almeno un metro posti nel lato libero; la distanza tra la verticale dei fanali rossi e quella dei fanali verdi deve essere di almeno due metri;

b) di giorno, due palloni neri sovrapposti di almeno un metro posti nel lato dove si trova l'ostacolo e due biconi neri sovrapposti di almeno un metro posti lato libero, la distanza tra la verticale dei palloni e quella dei biconi deve essere di almeno due metri;

c) il segnale internazionale «L», nel caso in cui sia necessario che le unità nautiche sopraggiungenti si fermino e chiedano l'autorizzazione al passo.

## Art. 37.

*Segnali supplementari delle unità nautiche in servizio di pilotaggio*

1. Una unità nautica in servizio di pilotaggio deve portare durante la rotta, sia di notte che di giorno, i seguenti segnali supplementari, due fanali chiari d'albero sovrapposti, il fanale superiore bianco e il fanale inferiore rosso.

## Art. 38.

*Unità nautiche da pesca*

1. Per le unità nautiche da pesca si applicano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1085 e successive integrazioni e modificazioni.

## Art. 39.

*Segnalazione durante le immersioni*

1. Durante le immersioni che si svolgono da riva deve essere mostrata una bandiera con la lettera «A» del codice internazionale dei segnali (bandiera a due punte, con la metà lato asta bianca e l'altra metà blu).

2. In caso d'immersioni svolte al largo questa bandiera, posta sull'unità nautica, dovrà essere visibile da tutti i lati. Di notte e in caso di scarsa visibilità la citata bandiera deve essere illuminata in modo che sia ben visibile.

3. Nel caso in cui le immersioni subacquee sportive avvengano in fiumi o canali sulla riva o sull'unità nautica d'appoggio deve esservi una o più persone d'accompagnamento in grado di avvertire il

sommizzatore o i sommozzatori del sopraggiungere d'altri unità nautiche in navigazione, facendoli emergere e ponendoli in sicurezza; l'immersione deve essere autorizzata dalle autorità nautiche territorialmente competenti.

*Capo II*

## SEGNALAZIONI ACUSTICHE DELLE UNITÀ NAUTICHE

## Art. 40.

*Generalità*

1. I segnali acustici prescritti e quelli ammessi secondo l'allegato 2 devono essere emessi:

a) dalle unità nautiche a motore, ad eccezione delle unità nautiche minori, mediante sorgenti sonore azionate meccanicamente o elettricamente;

b) dalle unità nautiche minori anche mediante un clacson idoneo oppure un apposito corno. Per le unità nautiche a remi è sufficiente un semplice fischiello.

2. I segnali acustici devono essere sotto forma di suoni d'intensità costante. Un suono breve deve avere una durata di circa un secondo, un suono prolungato, una durata di circa quattro secondi. L'intervallo tra due suoni successivi è di circa un secondo.

3. Il segnale dato mediante rintocchi di campana deve avere una durata di circa quattro secondi. Esso può essere sostituito da colpi battuti su un soggetto metallico.

## Art. 41.

*Segnali acustici*

1. I seguenti segnali acustici devono essere emessi solo se la sicurezza della navigazione e d'altri utenti della via navigabile lo esige, essi significano:

a) un suono prolungato: «attenzione» oppure «mantengo la rotta»;

b) un suono breve: «accosto a destra»;

c) due suoni brevi: «accosto a sinistra»;

d) tre suoni brevi: «faccio marcia indietro»;

e) quattro suoni brevi: «sono impossibilitato a manovrare»;

f) serie di suoni molto brevi: «pericolo di collisione».

## Art. 42.

*Uso di segnali acustici*

1. È vietato emettere segnali acustici diversi da quelli previsti oppure di utilizzarli in condizioni diverse da quelle prescritte o ammesse.

## TITOLO IV

## SEGNALAZIONE DELLA VIA NAVIGABILE

## Art. 43.

*Generalità*

1. I comandanti devono attendersi ai divieti, agli obblighi e tener conto delle raccomandazioni o indicazioni portate a loro conoscenza mediante i segnali della via navigabile riprodotti nell'allegato 1.

## Art. 44.

*Segnalazione di particolari specchi d'acqua*

1. Gli specchi d'acqua in cui è vietata qualsiasi navigazione sono segnalati mediante boe gialle di forma sferica. Questa segnalazione può essere completata con segnale di divieto di passaggio.

2. Gli specchi d'acqua in cui la navigazione è vietata soltanto per certe categorie delle unità nautiche sono segnalati mediante boe gialle di forma sferica e da segnaletica indicante la natura del divieto.

3. Gli specchi d'acqua e i corridoi di partenza in cui lo sci nautico è permesso lungo le rive, sono segnalati mediante boe gialle di forma sferica e mediante segnaletica collocata sulla riva. Le boe dei corridoi di partenza a largo hanno un diametro doppio delle altre; la parte superiore della boa sinistra, vista dal largo, deve essere dipinta di rosso, quella della boa destra, di verde.

4. I passi navigabili per l'accesso ai porti ed alle foci dei fiumi e dei canali, o all'interno degli stessi, sono segnalati, visti dal largo, a sinistra mediante boe di color rosso di forma cilindrica, a destra mediante boe di color verde di forma conica. Di notte, la segnalazione può essere costituita da fari a luce lampeggiante rossa a sinistra e verde a destra.

#### Art. 45.

##### *Entrata dei porti e degli imbarcaderi*

1. Le entrate dei porti come pure quelle dei fiumi e canali navigabili sono segnalate, di notte e in caso di scarsa visibilità, sul molo di destra, visto dal largo, mediante un faro a luce verde, su quello di sinistra mediante un faro a luce rossa. È consentito un faro supplementare di direzione a luce gialla.

2. Gli scali per le unità nautiche per passeggeri situati fuori dei porti devono essere segnalati generalmente, di notte e in caso di scarsa visibilità mediante uno o più fari a luce rossa. In più può essere collocato un faro di direzione a luce gialla.

3. I fari menzionati ai commi 1 e 2 possono essere a luce intermittente o cadenzata ad eccezione del faro di direzione.

#### Art. 46.

##### *Segnali di riferimento*

1. Di notte e in caso di tempo con scarsa visibilità si possono emettere mediante installazioni fisse i segnali acustici previsti nell'allegato 2, oppure accendere i fari a luce intermittente di color giallo.

#### Art. 47.

##### *Segnali di navigazione sui fiume Po*

1. I segnali di navigazione in uso sul fiume Po sono riprodotti nell'allegato 4.

### TITOLO V

### REGOLE DI ROTTA E DI STAZIONAMENTO

#### Art. 48.

##### *Regole generali di comportamento*

1. Il comandante deve regolare la velocità dell'unità nautica in modo da poterla controllare in ogni momento e non creare pericoli alla navigazione. Egli esegue ogni manovra tempestivamente e in maniera da non generare confusione sulle proprie intenzioni.

2. I cambiamenti di rotta e di velocità non devono creare pericolo di collisione.

3. Non possono condurre unità nautiche tutti coloro che non siano in grado di farlo in modo sicuro, per malattia, infermità fisica o psichica, abuso di bevande alcoliche o per altre ragioni.

#### Art. 49.

##### *Navigazione alla deriva*

1. È vietata la navigazione alla deriva, cioè senza conducente.

#### Art. 50.

##### *Rotta*

1. Durante la loro corsa, le unità nautiche in servizio regolare devono seguire una rotta, dalla quale non si possono discostare senza motivo. La rotta deve essere tenuta libera per le unità nautiche in servizio regolare in avvicinamento.

#### Art. 51.

##### *Unità nautiche tenute ad allontanarsi da altre unità nautiche*

1. In caso d'incrocio o di sorpasso, con esclusione dei fiumi e dei canali, devono allontanarsi:

- a) tutte le unità nautiche dalle unità nautiche in servizio regolare;
- b) ogni unità nautica, ad eccezione delle unità nautiche in servizio regolare, dalle unità nautiche per il trasporto di merci;
- c) ogni unità nautica, ad eccezione di quelle in servizio regolare e per il trasporto di merci, dalle unità nautiche dei pescatori professionisti al lavoro ed idoneamente segnalate;
- d) ogni unità nautica, ad eccezione di quelle in servizio regolare, per il trasporto di merci e dei pescatori professionisti al lavoro ed idoneamente segnalate, dalle unità nautiche a vela;
- e) ogni unità nautica a motore, ad eccezione di quelle in servizio regolare, per il trasporto di merci e dei pescatori professionisti al lavoro ed idoneamente segnalate, dalle unità nautiche a remi.

2. I convogli rimorchiati sono considerati come unità nautiche in servizio regolare, i convogli spinti come unità nautiche per il trasporto di merci.

#### Art. 52.

##### *Priorità delle unità nautiche in servizio regolare su fiumi e canali*

1. Le unità nautiche in servizio regolare su fiumi e canali godono sempre di priorità.

#### Art. 53.

##### *Incrocio delle unità nautiche a motore fra di loro*

1. Quando due unità nautiche a motore seguono rotte che s'incrociano in modo da non poter escludere un pericolo di collisione, è tenuta ad allontanarsi l'unità nautica che vede l'altra da dritta; tale prescrizione è esclusa su fiumi e canali.

2. Quando due unità nautiche a motore seguono rotte direttamente o quasi opposte in modo da ingenerare pericolo di collisione, ognuna di loro deve venire a dritta, quindi con incrocio sinistra su sinistra delle unità nautiche.

3. In circostanze speciali, in particolare durante le manovre d'attracco, il comandante può chiedere di accostare a sinistra del fiume o del canale, quindi con incrocio destra su destra delle unità nautiche, sempre che ciò sia possibile senza pericolo. In tale caso egli emette il segnale «due suoni brevi». L'altra unità nautica deve allora rispondere con il medesimo segnale e lasciare lo spazio necessario per la manovra.

#### Art. 54.

##### *Sorpasso delle unità nautiche a motore fra di loro che non si trovino su fiumi o canali*

1. Sempre che non goda di priorità, ogni unità nautica a motore che ne sorpassa un altro si allontana dalla rotta di quest'ultimo.

2. Una unità nautica viene considerata come unità nautica sorpassante quando essa si avvicina ad un'altra da dietro in modo che di notte vedrebbe soltanto il fanale di poppa di quest'ultima.

3. In seguito ad un ulteriore cambiamento della posizione delle due unità nautiche quella che effettua il sorpasso non può essere considerata come unità nautica incrociante, e di conseguenza non può ritenersi dispensata dall'obbligo di spostarsi dalla rotta dell'unità nautica sorpassata.

## Art. 55.

*Incrocio e sorpasso su fiumi e canali*

1. Le unità nautiche possono incrociare o sorpassare soltanto se il passo navigabile offre spazio sufficiente per una manovra senza rischio.

2. In caso d'incrocio, ciascuna unità nautica deve tenere la destra del fiume o del canale. Se ciò non è possibile, si può chiedere di passare sul lato sinistro del fiume o del canale, quindi con incrocio destra su destra delle unità nautiche, e mettendo a tempo «due suoni brevi». L'altro unità nautica risponde con lo stesso segnale e lascia lo spazio necessario.

3. In deroga a quanto detto al comma 2, tutte le unità nautiche devono sempre allontanarsi da quelle che risalgono il corso d'acqua servendosi di un'asta e tenendosi al margine del passo navigabile.

4. Quando il passo navigabile non offre spazio sufficiente per un incrocio sicuro, l'unità nautica in ascesa deve attendere a valle della strettoia che sia transitato quella in discesa. Qualora l'incrocio nella strettoia si renda inevitabile, i comandanti devono prendere tutte le misure per evitare o ridurre il pericolo. Le unità nautiche prima di impegnare una strettoia devono emettere un segnale sonoro prolungato; se la strettoia è lunga dovranno ripetere il segnale sonoro durante il passaggio.

5. Se il sorpasso non può avvenire senza che l'unità nautica da sorpassare modifichi la sua rotta o la sua velocità chi sorpassa deve emettere:

a) due suoni prolungati seguiti da due suoni brevi se vuole passare a sinistra dell'unità nautica da sorpassare;

b) due suoni prolungati seguiti da un suono breve se vuole passare a destra dell'unità nautica da sorpassare.

6. L'unità nautica che sta per essere sorpassato deve emettere:

a) un suono breve se il sorpasso può avvenire dal suo lato sinistro;

b) due suoni brevi se il sorpasso può avvenire dal suo lato destro.

7. Quando il sorpasso non è possibile dal lato chiesto dall'unità nautica che si accinge a sorpassare, ma si può fare dal lato opposto, l'unità nautica che sta per essere sorpassato deve emettere:

a) un suono breve se il sorpasso può avvenire dal suo lato sinistro;

b) due suoni brevi se il sorpasso può avvenire dal suo lato destro.

8. Se il sorpasso è impossibile senza pericolo d'abbordaggio, l'unità nautica che sta per essere sorpassato dovrà emettere cinque suoni brevi.

9. Se il sorpasso è possibile senza che l'unità nautica da sorpassare modifichi la sua rotta o la sua velocità, l'unità nautica che si accinge a sorpassare non emette alcun segnale sonoro.

## Art. 56.

*Comportamento delle unità nautiche a vela fra di loro*

1. Allorquando due unità nautiche a vela si avvicinano l'una all'altra in maniera tale che un pericolo di collisione non possa essere escluso, una delle due deve allontanarsi dalla rotta dell'altra, nel modo seguente:

a) quando le unità nautiche ricevono il vento da un lato differente, quella che riceve il vento da sinistra deve allontanarsi dalla rotta dell'altra;

b) quando le unità nautiche ricevono il vento dallo stesso lato, quella che è sopravvento deve allontanarsi dalla rotta di quella che è sottovento.

2. Si considera lato da dove proviene il vento quello che si trova in posizione perpendicolare alla vela maestra convessa,

3. Su fiumi e canali la navigazione delle unità nautiche a vela contro vento è possibile soltanto se non ostacolano altre unità nautiche.

## Art. 57.

*Comportamento delle unità nautiche che devono allontanarsi da altre unità nautiche*

1. Le unità nautiche che devono allontanarsi da altre unità nautiche devono lasciare a queste ultime lo spazio necessario in modo che possano proseguire la loro rotta e manovrare.

## Art. 58.

*Comportamento nei riguardi dei sommozzatori*

1. Ogni unità nautica deve mantenere una distanza di almeno 50 m dalle unità nautiche o dai luoghi sulla riva contrassegnati con il segnale d'immersione in atto (una bandiera con la lettera «A» del codice internazionale).

2. Nel caso l'immersione sia effettuata su fiumi o canali, ogni unità nautica deve fermarsi e consentire la messa in sicurezza del sommozzatore.

## Art. 59.

*Moto ondoso*

1. La velocità dovrà essere ridotta in modo adeguato per evitare di creare moto ondoso o effetti di risucchio in grado di creare danni alle unità nautiche in stazionamento o in navigazione o alle opere idrauliche e di navigazione; deve essere mantenuta la maggior distanza possibile dalle unità nautiche che portano i segnali di protezione contro il moto ondoso.

## Art. 60.

*Unità nautiche impossibilitate a manovrare*

1. Nelle unità nautiche impossibilitate a manovrare si devono agitare con movimento semicircolare verso il basso di giorno, una bandiera rossa e di notte un fanale a luce rossa in modo chiaramente visibile alle unità nautiche in avvicinamento. Possono, altresì, essere posti di notte due fanali rossi sovrapposti ad una distanza di un metro uno dall'altro e visibili da tutti i lati, di giorno due palloni neri sovrapposti ad una distanza di un metro uno dall'altro e visibili da tutti i lati. In caso di bisogno deve, inoltre, essere emesso un segnale acustico costituito da «quattro suoni brevi».

2. Tutte le unità nautiche devono allontanarsi da quelle impossibilitate a manovrare.

## Art. 61.

*Porti e imbarcaderi o scali, attraversamento di vie navigabili principali*

1. Le unità nautiche che escono da un porto hanno la precedenza su quelle che vi entrano, salvo che non si tratti d'unità nautiche in servizio regolare o d'unità nautiche in difficoltà.

2. Le unità nautiche non devono ostacolare l'entrata o l'uscita da un porto. È vietata la sosta in prossimità dell'imboccatura di un porto.

3. Le unità nautiche non devono ostacolare la manovra delle unità nautiche in servizio regolare che vogliono approdare ad un imbarcadero o scalo oppure che si allontanano da questo.

4. Le unità nautiche che devono entrare o uscire da porti, imbarcaderi o scali e dalle vie navigabili affluenti a quella principale devono emettere i seguenti segnali sonori:

a) tre suoni prolungati seguiti da un suono breve se si stanno dirigendo alla loro destra;

b) tre suoni prolungati seguiti da due suoni brevi se si stanno dirigendo alla loro sinistra.

5. Le unità nautiche che si accingono ad attraversare la via navigabile principale devono emettere i seguenti segnali sonori: tre suoni prolungati.

6. Prima della fine dell'attraversata le unità nautiche devono emettere i seguenti segnali sonori:

a) un suono prolungato seguito da un suono breve se si dirigono alla loro destra;

b) un suono prolungato seguito da due suoni brevi se si dirigono alla loro sinistra.

#### Art. 62.

##### *Navigazione in prossimità delle rive, con esclusione di fiumi e canali*

1. Ad eccezione delle unità nautiche in servizio regolare che circolano secondo l'orario ufficiale, le unità nautiche a motore non possono:

a) circolare nella zona rivierasca interna salvo che vogliano approdare o partire, stazionare o attraversare passaggi stretti; durante queste manovre essi devono scegliere la via più breve;

b) circolare ad una velocità superiore a 10 km/h in prossimità delle rive interne ed esterne.

2. È considerata come zona rivierasca interna, lo specchio d'acqua che si estende fino a 150 m dalla riva; come zona rivierasca esterna, lo specchio d'acqua che si estende oltre la zona rivierasca interna fino a 300 m sia dalla riva, sia dalle zone di piante acquatiche situate davanti la stessa o dalle costruzioni erette nell'acqua.

3. Il comma 1, lettera a), non si applica:

a) alle unità nautiche a propulsione elettrica;

b) alle unità nautiche dei pescatori professionisti al lavoro;

4. È vietato navigare nelle zone di vegetazione acquatica (canneti, ninfee). Di regola, occorre tenere, da queste, una distanza di almeno 25 m.

5. Le Autorità nautiche territorialmente competenti possono limitare la velocità massima a 10 km/h alla sola zona rivierasca interna, quando:

a) le zone rivierasche sono vicine l'una all'altra, si toccano o si sovrappongono e la sicurezza del traffico lo esige;

b) non vi siano da temere pregiudizi per la navigazione o altri inconvenienti.

#### Art. 63.

##### *Pratica dello sci nautico o impiego d'altre attrezzature similari*

1. La pratica dello sci nautico o l'impiego d'attrezzature analoghe è autorizzata solo di giorno e con buona visibilità; al più presto a partire dalle ore 8 al più tardi fino alle ore 21.

2. La pratica dello sci nautico o l'impiego d'altre attrezzature analoghe è vietata nelle zone rivierasche al di fuori dei corridoi di lancio autorizzati ufficialmente e degli specchi d'acqua segnalati come luogo riservato esclusivamente a tale uso.

3. Il comandante dell'unità nautica che rimorchia deve essere accompagnato da una persona incaricata di servire il cavo di traino e di sorvegliare lo sciatore nautico, tale persona deve essere idonea a svolgere questo compito.

4. L'unità nautica che rimorchia e lo sciatore nautico devono mantenere una distanza di almeno 50 m dalle altre unità nautiche e dai bagnanti. Il cavo di traino non deve essere elastico e non deve essere trainato a vuoto nell'acqua.

5. È vietato il traino simultaneo di più di due sciatori nautici.

6. È vietato rimorchiare attrezzature per il volo (aquiloni, paracaduti ascensionali e dispositivi similari), se non su specifica autorizzazione delle Autorità nautiche territorialmente competenti.

#### Art. 64.

##### *Pratica dello sci nautico o impiego d'altre attrezzature analoghe su fiumi e canali*

1. La pratica dello sci nautico o l'impiego d'altre attrezzature analoghe è autorizzato esclusivamente sui percorsi che sono segnalati.

#### Art. 65.

##### *Navigazione in caso di scarsa visibilità*

1. Le unità nautiche che non possono emettere i segnali ottici e quelli acustici prescritti e che non dispongono né di una bussola né di un radar non devono uscire in caso di scarsa visibilità (notte, ne-

bia, nevischio). Quando, durante la navigazione, il tempo si offusca esse devono raggiungere, non appena le circostanze lo permettono, un porto o avvicinarsi alla riva.

2. Le unità nautiche senza radar come pure quelle che dispongono di un radiorivelatore devono ridurre la velocità in funzione della diminuita visibilità e comunicare per radiotelefono alle unità nautiche provenienti in senso inverso le informazioni necessarie per la sicurezza della navigazione. Esse devono sostare se le circostanze lo richiedono.

3. Sulle unità nautiche e sui convogli nei quali la distanza tra timoneria e prua supera i 15 m deve essere posta una vedetta a prora. Essa deve essere in grado di vedere o sentire il comandante; qualora ciò non sia possibile è necessario che vi sia un'installazione tale da permettere le comunicazioni tra la prora e la cabina di pilotaggio.

#### Art. 66.

##### *Segnali acustici durante la rotta in caso di scarsa visibilità*

1. In caso di tempo con scarsa visibilità, le unità nautiche in servizio regolare emettono «un suono prolungato seguito da quattro suoni brevi», i convogli «due suoni prolungati», le altre unità nautiche «un suono prolungato». Questi segnali sono ripetuti almeno una volta al minuto.

2. Le unità nautiche in stazionamento, sentiti i segnali delle unità nautiche in rotta, rispondono con i seguenti segnali sonori ripetuti una volta al minuto:

a) rintocchi di campana continui per quattro secondi, oppure;

b) un suono breve seguito da un suono prolungato ed un altro breve.

#### Art. 67.

##### *Impiego del radar*

1. Il radar può essere impiegato come mezzo ausiliario di navigazione quando l'osservatore sa utilizzare l'apparecchio ed interpretarne le informazioni.

2. La vedetta a prora, prescritta sulle unità nautiche e sui convogli nei quali la distanza tra timoneria e prua supera i 15 m, non è necessaria in caso d'impiego del radar.

#### Art. 68.

##### *Unità nautiche in difficoltà*

1. Per chiedere aiuto, una unità nautica in difficoltà può utilizzare i seguenti mezzi di segnalazione:

a) agitare circolarmente una bandiera rossa, un fanale o qualsiasi altro oggetto adatto;

b) lanciare dei razzi rossi o mostrare altri segnali luminosi rossi;

c) emettere una serie di suoni prolungati;

d) dare mediante mezzi acustici od ottici il segnale composto dal gruppo (SOS) del codice morse;

e) emettere una serie di rintocchi di campana;

f) eseguire dei movimenti lenti e ripetuti dall'alto verso il basso delle braccia allargate lateralmente.

#### Art. 69.

##### *Stazionamento*

1. I luoghi di stazionamento sono scelti in modo da non ostacolare la navigazione. È vietato sostare nelle zone di vegetazione acquatica (canneti e ninfee). Di regola, occorre tenere da queste una distanza di almeno 25 m.

2. Le unità nautiche in stazionamento devono essere ancorate od ormeggiate in maniera sicura, tenuto altresì conto del moto ondoso e del risucchio provocato dalle unità nautiche in navigazione. Esse devono poter seguire le variazioni del livello dell'acqua.

3. L'ancoraggio è vietato in prossimità degli impianti dei pescatori professionisti segnalate come tali.

4. All'esterno dei luoghi di stazionamento autorizzati, le unità nautiche possono restare ancorate od ormeggiate per più di 24 ore soltanto se una persona si trova a bordo.

5. Lo stazionamento delle unità nautiche che portano merci pericolose è consentito solo nei luoghi autorizzati e con a bordo un servizio di guardia permanente.

6. Le unità nautiche in stazionamento al largo devono portare:

a) di giorno, un pallone nero posto ad un'altezza tale da renderlo visibile da tutti i lati;

b) di notte, due fanali ordinari a luce bianca uno in prua e l'altro a poppa, più basso di almeno due metri di quello a prua, visibili da ogni lato, per le unità minori è consentito un solo fanale ordinario a luce bianca,

7. Un convoglio in stazionamento al largo deve portare:

a) di giorno, un pallone nero, ad un'altezza tale da renderlo visibile da tutti i lati, sulle unità nautiche esterne in testa e in coda al convoglio;

b) di notte, un fanale ordinario a luce bianca su ogni unità nautica formante il convoglio.

8. Le segnalazioni di cui ai commi 6 e 7 non sono obbligatorie quando:

a) l'unità nautica è in stazionamento in una via navigabile dove la navigazione è impossibile o vietata;

b) quando l'unità nautica è in stazionamento fuori dal canale navigabile in una situazione manifestamente senza pericolo.

#### Art. 70.

##### *Stazionamento vietato su fiumi e canali*

1. Lo stazionamento è vietato nelle strettoie, nei passi navigabili come pure in prossimità e sotto i ponti.

#### Art. 71.

##### *C o n v o g l i*

1. Gli spintori o rimorchiatori di convogli devono avere una potenza sufficiente per assicurare la buona manovrabilità del convoglio.

2. È proibito ai rimorchiatori e spintori abbandonare le unità nautiche del convoglio durante le operazioni d'ancoraggio e d'approdo prima che il canale sia liberato dalle suddette unità nautiche e che il comandante del convoglio non si sia assicurato che esse siano messe in sicurezza.

#### Art. 72.

##### *Passaggio sotto i ponti*

1. È vietato incrociare o sorpassare sotto i ponti e nelle loro immediate vicinanze. Se sussiste il pericolo di incrociare in vicinanza o sotto un ponte, l'unità nautica in ascesa deve attendere a valle del ponte che quella in discesa sia transitata. Qualora la sicurezza della navigazione lo richieda, le unità nautiche devono annunciare per tempo il loro avvicinarsi al ponte emettendo «un suono prolungato».

2. L'incrocio in prossimità di un ponte o sotto lo stesso è consentito quando il passo navigabile presenta una larghezza sufficiente o se esistono passaggi separati.

3. Il passaggio sotto i ponti può essere regolato dai seguenti segnali:

a) un fanale a luce gialla insieme ad un rombo di colore giallo posti sull'arcata di un ponte, significano che è consentito l'incrocio e la navigazione è autorizzata nei due sensi;

b) due fanali a luce gialla posti in orizzontale o in verticale insieme a due rombi di colore giallo posti in orizzontale o verticale, significano che la navigazione è proibita nell'altro senso;

c) uno o più fanali a luce rossa o pannello con colore rosso-bianco-rosso, significano che la navigazione è proibita;

d) un fanale a luce bianca posto sull'arcata del ponte indica la mezzera della campata navigabile.

#### Art. 73.

##### *Passaggio delle conche di navigazione*

1. I comandanti devono attenersi alle istruzioni che vengono loro impartite dal manovratore della conca di navigazione, al fine di garantire la sicurezza della navigazione.

2. In prossimità della conca di navigazione l'unità nautica deve rallentare; se non è possibile entrare immediatamente nella conca di navigazione l'unità nautica deve fermarsi in prossimità del segnale con obbligo di fermarsi e in caso di sua assenza in posizione tale da non ostacolare in alcun modo l'uscita d'altre unità nautiche dalla conca di navigazione.

3. Il passaggio della conca di navigazione si effettua nell'ordine d'arrivo, in caso di dubbio o arrivo contemporaneo decide il manovratore di conca.

4. Dopo l'autorizzazione ad entrare all'interno della conca di navigazione, l'unità nautica deve accedervi lentamente per non urtare contro le porte, i dispositivi di protezione e le altre unità nautiche presenti.

5. Durante il riempimento o lo svuotamento della conca, l'unità nautica deve essere ormeggiata per non urtare contro le porte, i dispositivi di protezione e le altre unità nautiche presenti.

6. Dal momento dell'ormeggio fino all'autorizzazione ad uscire i motori devono essere spenti.

7. Le unità nautiche che portano merci pericolose devono effettuare singolarmente il passaggio della conca.

8. Le unità nautiche hanno l'obbligo di adoperare parabordi inaffondabili.

#### Art. 74.

##### *Entrata ed uscita dalla conca di navigazione*

1. L'accesso ad una conca di navigazione è regolato di giorno come di notte dai seguenti segnali:

a) due fanali a luce rossa sovrapposti che significano «divieto d'accesso»;

b) lo spegnimento del fanale in basso o l'accensione dello stesso con luce verde significano «divieto d'accesso porte in procinto di aprirsi»;

c) un fanale a luce verde o due fanali a luce verde sovrapposti significano «accesso autorizzato».

2. L'uscita da una conca di navigazione è regolato di giorno come di notte dai seguenti segnali:

a) uno o due fanali a luce rossa significano «uscita proibita»;

b) uno o due fanali a luce verde significano «uscita autorizzata».

3. In assenza di segnali, l'accesso dalla conca di navigazione e l'uscita dalla stessa sono proibiti senza ordine del manovratore di conca.

#### Art. 73.

##### *Passaggio di ponti mobili*

I comandanti devono attenersi alle istruzioni che vengono loro impartite dal manovratore del ponte mobile, al fine di garantire la sicurezza della navigazione.

2. In prossimità del ponte mobile l'unità nautica deve fermarsi in prossimità del segnale con obbligo di fermarsi e in caso di sua assenza in posizione tale da non creare alcun impedimento o pericolo alla movimentazione del ponte e alla navigazione.

3. Il passaggio del ponte è autorizzato dal manovratore del ponte.

4. Il manovratore del ponte autorizza il passaggio solamente quando è completamente conclusa la manovra d'apertura; la manovra di chiusura del ponte deve essere iniziata dopo che l'unità nautica è completamente passata oltre il ponte ed i suoi meccanismi di movimentazione verticali o orizzontali.

5. Il passaggio del ponte mobile può essere regolato dai seguenti segnali:

a) uno o più fanali a luce rossa, significano «divieto di passaggio»;

b) un fanale a luce rossa e un fanale a luce verde alla stessa altezza o con il fanale a luce rossa sopra quello a luce verde, significano «divieto di passaggio ma prepararsi a mettersi in marcia»;

c) uno più fanali a luce verde, significano «passaggio autorizzato».

Art. 76.

*Attraversamento su fiumi e canali*

1. Ad eccezione delle unità nautiche a remi, le unità nautiche che attraversano un fiume o un canale devono tenersi lontani da quelli in discesa o in ascesa.

2. Le unità nautiche che attraversano un fiume o canale devono mantenere, dalle unità nautiche per passeggeri, da quelle per il trasporto di merci e dai convogli una distanza di almeno 200 m quando queste sono in discesa e di almeno 100 m quando sono in ascesa.

Art. 77.

*Virata*

1. Le unità nautiche possono virare se ciò è possibile senza pericolo per il traffico e senza costringere altre unità nautiche a modificare bruscamente la loro rotta o la loro velocità.

2. Le unità nautiche prima di virare devono emettere i seguenti segnali sonori:

a) un suono prolungato seguito da un suono breve se vogliono virare alla loro destra;

b) un suono prolungato seguito da due suoni brevi se vogliono virare alla loro sinistra.

Art. 78.

*Segnalamento d'impianti galleggianti, delle unità nautiche al lavoro e delle unità nautiche incagliate o affondate*

1. Gli impianti galleggianti e le unità nautiche intenti ad eseguire lavori in acqua; come pure le unità nautiche incagliate o affondate devono portare:

a) di notte, sul lato o sui lati dove il passaggio è libero, un fanale ordinario a luce rossa e, a circa 1 m più in basso, un fanale ordinario a luce bianca; sul lato o sui lati dove il passaggio è ostacolato, un fanale ordinario a luce rossa disposto alla stessa altezza di quello a luce rossa posto sull'altro lato;

b) di giorno, sul lato o sui lati dove il passaggio è libero, una bandiera la cui metà superiore è rossa e quell'inferiore è bianca oppure due bandiere sovrapposte, quella superiore rossa e quell'inferiore bianca; sul lato o sui lati dove il passaggio è ostacolato, una bandiera rossa disposta alla stessa altezza dalla bandiera rossa e bianca o della bandiera rossa posta sull'altro lato.

2. Questi segnali devono trovarsi ad un'altezza tale da essere visibili da tutti i lati.

3. Qualora i segnali non possano essere applicati su una unità nautica affondata, a causa della sua posizione, essi dovranno essere disposti nel modo più appropriato.

Art. 79.

*Installazioni galleggianti*

1. Le installazioni galleggianti devono essere illuminate in modo tale da poter riconoscere i loro contorni.

TITOLO VI

MANIFESTAZIONI, TRASPORTI SPECIALI E DI MERCI

*Capo I*

MANIFESTAZIONI E TRASPORTI SOTTOPOSTI A PERMESSO

Art. 80.

*Manifestazioni nautiche*

1. Le gare di velocità, le feste nautiche e tutte le altre manifestazioni che possono originare concentrazioni delle unità nautiche o intralciare la navigazione sono soggette ad autorizzazione delle autorità nautiche territorialmente competenti.

2. Il permesso viene accordato soltanto se la manifestazione non comporta grave pregiudizio per la navigazione, per le acque, per la pesca o per l'ambiente. A tale fine potranno essere prescritti obblighi o condizioni.

Art. 81.

*Trasporti speciali*

1. I trasporti mediante unità nautiche o convogli che non possono ottemperare alle disposizioni sulla circolazione, devono essere autorizzati dalle autorità nautiche territorialmente competenti.

*Capo II*

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE UNITÀ NAUTICHE DESTINATE AL TRASPORTO DI MERCI

Art. 82.

*Linea d'immersione*

1. Le unità nautiche destinate al trasporto di merci, compresa la sabbia e la ghiaia, devono portare su ogni lato linee d'immersione disposte rispettivamente ad una distanza dalla prua e dalla poppa di circa un sesto della loro lunghezza.

2. Le linee d'immersione devono essere pitturate in maniera indelebile di colore chiaro su fondo scuro o di colore scuro su sfondo chiaro e devono essere collocate in modo che il loro bordo inferiore corrisponda all'immersione massima.

TITOLO VII

PESCA E IMMERSIONI

Art. 83.

*Pesca*

1. Le reti da pesca, le nasse e gli altri attrezzi per la pesca devono essere posizionate in modo da non recare intralcio alla navigazione e se si estendono nel canale navigabile o in prossimità dello stesso sono contrassegnati:

a) di giorno, con corpi galleggianti gialli in numero sufficiente ad indicarne la posizione;

b) di notte, con luci ordinarie bianche in numero sufficiente ad indicarne la posizione.

2. Sulla rotta delle unità nautiche in servizio regolare, in prossimità delle entrate dei porti e degli imbarcaderi per unità nautiche dei passeggeri, come pure delle strettoie; la posa di reti da pesca, di nasse e d'altri attrezzi per la pesca è consentita solo nel limite in cui la navigazione non ne sia intralciata.

3. È vietato qualsiasi tipo d'allevamento all'interno di una fascia di 50 metri dai limiti della via navigabile segnalata all'interno di lagune, laghi e specchi acquei in genere.

Art. 84.

*Immersioni*

1. Le immersioni subacquee sportive sono vietate:

- a) sulla rotta delle unità nautiche in servizio regolare;
- b) nelle strettoie;
- c) alle entrate dei porti e nelle loro vicinanze;
- d) nelle vicinanze dei luoghi di stazionamento autorizzati ufficialmente.

## TITOLO VIII

## DISPOSIZIONI SPECIFICHE E TRANSITORIE

Art. 85.

*Regolamenti particolari*

1. L'Autorità di gestione della via navigabile è autorizzata ad emanare regolamenti particolari che non siano in contrasto con il presente regolamento, al fine di consentire il corretto esercizio della navigazione.

Art. 86.

*Deroghe*

1. Le Autorità nautiche territorialmente competenti, quando la sicurezza e la fluidità del traffico non ne sono pregiudicati, può autorizzare:

- a) il traino simultaneo di più di due sciatori nautici e quello d'attrezzi per il volo in determinati settori;
- b) lo stazionamento in prossimità di ponti e sotto gli stessi.

Art. 87.

*Disposizioni finali*

1. Per tutto quanto non è espressamente disposto dal presente regolamento, nonché per le sanzioni amministrative determinate dall'inosservanza delle norme in esso contenute, si applicano le disposizioni del codice della navigazione, del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631 «Approvazione del regolamento per la navigazione interna» e della legge 27 dicembre 1977, n. 1085 e loro successive integrazioni e modificazioni.

Art. 88.

*Disposizioni transitorie*

1. Le segnalazioni della via navigabile sinora in vigore, se non corrispondono a quelle riprodotte nell'allegato I, devono essere sostituite entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Fino al momento della loro sostituzione le segnalazioni conservano il significato anteriore. I vecchi segnali saranno tolti immediatamente qualora in base al presente regolamento dovessero avere un altro significato.

Art. 89.

*Ambito d'applicazione*

1. Le norme sulla segnaletica, di comportamento e sulla precedenza, si applicano ad ogni idrovia. Per quanto concerne gli usi demaniali delle acque lacuali che consistono anche in forme speciali di navigazione, quali sport al traino o attività subacquee, rimangono in vigore le vigenti norme.

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Lombardia;

Milano 26 settembre 2002

FORMIGONI

Approvato con deliberazione della giunta regionale n. 7/10329 del 20 settembre 2002

(Omissis).

03R0175

## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
20 dicembre 2002, n. 0400/Pres.

**Regolamento di esecuzione di cui agli articoli 9, 11, 14, 15, 23 e 40 della legge regionale n. 12/2002 recante «Disciplina organica dell'artigianato». Approvazione.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale  
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 4 del 22 gennaio 2003)

## IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 concernente «Disciplina organica dell'artigianato»;

Viste, in particolare, le sottoindicate norme della citata legge regionale n. 12/2002 che demandano ad apposito regolamento di esecuzione la disciplina di dettaglio:

l'art. 9, comma 3, ai sensi del quale sono individuate con apposito regolamento le attività, anche di natura emergente, che possono rientrare nell'esercizio dell'impresa artigiana e che sono caratterizzate dall'impiego di nuove tecniche produttive ovvero da situazioni di contiguità funzionale rispetto ad altri comparti di attività;

l'art. 11, comma 3, ai sensi del quale con apposito regolamento sono definiti i settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura e individuate, con apposito elenco esemplificativo, le attività per ciascun settore;

l'art. 14, comma 7, ai sensi del quale con apposito regolamento sono definiti i modelli e le procedure di iscrizione, di modifica e di cancellazione dall'albo provinciale delle imprese artigiane;

l'art. 15, comma 4, ai sensi del quale sono definite, con apposito regolamento, le procedure di revisione dell'albo provinciale delle imprese artigiane (A.I.A.);

l'art. 23, comma 3, ai sensi del quale le attività lavorative per le quali è possibile il conferimento del titolo di maestro artigiano sono definite con apposito regolamento;

l'art. 40, ai sensi del quale le giornate di apertura di cui all'art. 38, comma 1, lettera b), e di cui all'art. 39 devono essere compensate entro un anno dall'ultima giornata di apertura domenicale o festiva con un corrispondente periodo di chiusura in giornate feriali, secondo le modalità previste da apposito regolamento;

Visto l'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 concernente l'istituzione e la tenuta del registro delle imprese ed il relativo decreto di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;

Ritenuto di adottare il «regolamento di esecuzione di cui agli articoli 9, 11, 14, 15, 23 e 40 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 recante «Disciplina organica dell'artigianato»;

Ritenuto di procedere all'individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura, ai fini della definizione dei limiti dimensionali delle imprese artigiane che svolgono la propria attività nei settori stessi e di individuare, con apposito elenco esemplificativo, le attività per ciascun settore;

Ritenuto di adottare i modelli relativi alla tenuta dell'A.I.A., che risultano conformi ed armonizzati alle disposizioni normative concer-

nenti il registro delle imprese, tenuto conto della disciplina giuridica del settore artigiano di cui alla citata legge regionale n. 12/2002, della disciplina assicurativo-previdenziale di cui alle leggi 29 dicembre 1956, n. 1533 e 4 luglio 1959, n. 463 e delle differenti esigenze conseguenti alla distinta natura e struttura delle imprese artigiane;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 4325 del 13 dicembre 2002;

Decreta:

È approvato il «Regolamento di esecuzione di cui agli articoli 9, 11, 14, 15, 23 e 40 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 recante «Disciplina organica dell'artigianato», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 20 dicembre 2002

TONDO

**Regolamento di esecuzione di cui agli articoli 9, 11, 14, 15, 23 e 40 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 recante «Disciplina organica dell'artigianato».**

*Capo I*

ATTIVITÀ ARTIGIANE EMERGENTI O CONNESSE  
AD ALTRI SETTORI ECONOMICI

Art. 1.

*Attività artigianali*

1. Le norme di cui al presente capo definiscono, ai sensi dell'art. 9, comma 3 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 le attività, anche di natura emergente, che possono rientrare nell'esercizio dell'impresa artigiana e che sono caratterizzate dall'impiego di nuove tecniche produttive ovvero da situazioni di contiguità funzionale rispetto ad altri comparti di attività. Le imprese che esercitano tali attività sono iscrivibili all'albo provinciale delle imprese artigiane di cui all'art. 13 della legge regionale n. 12/2002.

2. L'imprenditore artigiano, nell'esercizio delle attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi regionali o statali.

Art. 2.

*Prestazione di servizi artigianali*

1. Possono rientrare nell'oggetto dell'attività principale dell'impresa artigiana la prestazione di servizi di natura artigianale.

2. Per prestazione di servizi di natura artigianale s'intende la prestazione di servizi rivolti alle persone fisiche, agli enti pubblici o privati avente contenuto prevalentemente manuale.

3. La prestazione di servizi di cui al comma 2 richiedono l'intervento personale dell'artigiano o presuppongono una trasformazione, di tipo strutturale e funzionale, delle materie prime utilizzate.

Art. 3.

*Attività di subfornitura*

1. Possono rientrare nell'oggetto dell'attività principale dell'impresa artigiana l'attività di:

a) lavorazione su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dall'impresa committente;

b) fornitura di prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell'ambito dell'attività economica del committente;

c) la produzione di un bene complesso, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall'impresa committente.

2. Al fine di distinguere l'attività di subfornitura svolta in forma imprenditoriale dal lavoro svolto a domicilio deve sussistere, in capo all'impresa di subfornitura un'apposita organizzazione di tipo imprenditoriale, diretta e gestita dall'imprenditore con poteri di piena discrezionalità, con l'assunzione di tutti gli oneri e rischi connessi all'organizzazione e gestione.

3. Ai fini dell'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane, l'impresa che svolge le attività di cui al comma 1 deve stipulare il contratto scritto di subfornitura, secondo i contenuti, le modalità ed i limiti stabiliti dalla legge 18 giugno 1998, n. 192, recante «Disciplina della subfornitura nelle attività produttive».

Art. 4.

*Lavorazione di prodotti agricoli, zootecnici, ittici e attività di tassidermia*

1. Possono rientrare nell'oggetto dell'attività principale dell'impresa artigiana:

a) le attività di trasformazione, trattamento e confezionamento di prodotti agricoli, qualora l'imprenditore non ottenga prevalentemente i prodotti medesimi dalla coltivazione del fondo o del bosco;

b) le attività di trasformazione, trattamento e confezionamento di prodotti zootecnici, qualora l'imprenditore non ottenga prevalentemente i prodotti medesimi dall'allevamento di animali;

c) le attività di macellazione, lavorazione e confezionamento delle carni qualora l'imprenditore non ottenga prevalentemente i prodotti medesimi dall'allevamento di animali;

d) le attività di lavorazione, trattamento e confezionamento di prodotti ittici, qualora l'imprenditore non ottenga prevalentemente i prodotti medesimi dalla pesca o dall'allevamento in acque dolci, salmastre o marine;

e) l'attività di tassidermia per uso scientifico o decorativo.

Art. 5.

*Attività di giardinaggio e cura di aree verdi e attività dirette alla fornitura di beni o servizi sui fondi altrui*

1. Possono rientrare nell'oggetto dell'attività principale dell'impresa artigiana:

a) le attività di giardinaggio e cura di aree verdi pubbliche o private;

b) le attività dirette alla fornitura di beni o servizi sui fondi altrui, qualora il soggetto non sia imprenditore agricolo.

Art. 6.

*Attività estrattive*

1. Possono rientrare nell'oggetto dell'attività principale dell'impresa artigiana l'attività di estrazione di minerali di seconda categoria, compresa l'attività estrattiva delle pietre ornamentali.

Art. 7.

*Attività di produzione energetica*

1. Possono rientrare nell'oggetto dell'attività principale dell'impresa artigiana le attività di captazione, produzione e distribuzione di energia, compresa la produzione derivante da fonti energetiche rinnovabili.

2. Sono fonti energetiche rinnovabili il sole, il vento, le risorse idriche, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione in energia elettrica dei prodotti vegetali o dei rifiuti organici e inorganici.

## Art. 8.

*Servizi di trasporto delle persone con conducente*

1. Possono rientrare nell'oggetto dell'attività principale dell'impresa artigiana:

- a) il servizio pubblico di taxi con autovettura, motocarroz-zetta, natante e veicoli a trazione animale;
- b) il servizio pubblico di noleggio con conducente e autovet-tura, motocarroz-zetta, natante e veicoli a trazione animale;
- c) il servizio di trasporto pubblico locale in regime di concessione, così come definito dagli articoli 2 e 4 della legge regionale 7 maggio 1997, n. 20;
- d) il servizio non di linea con autobus;
- e) il servizio di noleggio da rimessa con conducente e autobus per trasporto di persone.

## Art. 9.

*Attività d'insegnamento di specifiche discipline*

1. Possono rientrare nell'oggetto dell'attività principale dell'impresa artigiana le attività svolte in palestre, centri sportivi o in altri luoghi di insegnamento, comprendenti fasi di applicazione pratica necessarie al trasferimento di regole e criteri di natura tecnica.

2. Possono rientrare nell'ambito di applicazione di cui al comma 1:

- a) le attività di insegnamento teorico-pratico di esercizi fisici o di specifiche discipline;
- b) l'attività di ginnastica estetica diretta al miglioramento delle caratteristiche estetiche del corpo.

3. Ai sensi dell'art. 2, le attività di insegnamento devono consistere in prestazioni di servizi aventi contenuto prevalentemente manuale.

## Art. 10.

*Artigianato elettronico*

1. Possono rientrare nell'oggetto dell'attività principale dell'impresa artigiana le attività di riproduzione di supporti registrati, di produzione di software, di registrazione ed elaborazione elettronica di dati, l'attività di creazione, elaborazione e composizione grafica con l'utilizzo di strumenti informatici.

2. Per l'impresa che svolge l'attività di registrazione ed elaborazione dati è richiesto che:

- a) l'attività sia svolta per conto terzi ed in via esclusiva; non deve pertanto essere funzionale ad altra attività esplicata dallo stesso datore di lavoro, esercente attività professionali, quali, ad esempio, di commercialista, di consulente, di revisore contabile, di amministratore di stabili;
- b) l'attività sia esercitata in modo autonomo ed indipendente da studi professionali; nel caso in cui l'attività di registrazione ed elaborazione dati sia svolta congiuntamente ad attività di natura professionale, è necessario che vi sia completa autonomia e separazione economica, funzionale, amministrativa e gestionale delle due società e delle relative attività.

## Art. 11.

*Arti ausiliarie delle professioni sanitarie*

1. Possono rientrare nell'oggetto dell'attività principale dell'impresa artigiana l'attività di odontotecnico, ottico, meccanico ortopedico ed ernista.

## Art. 12.

*Attività di tatuaggio e di piercing*

1. Possono rientrare nell'oggetto dell'attività principale dell'impresa artigiana l'attività di tatuaggio e di piercing.

2. L'attività di tatuaggio comprende un insieme di trattamenti e tecniche manuali, variamente denominate, che consistono nella

colorazione della cute mediante l'introduzione, con microaghi, di pigmenti nel derma, al fine di creare figure o disegni permanenti, che non si autoeliminano senza ricorrere ad interventi esterni.

3. Ai sensi dell'art. 35 della legge regionale n. 12/2002, l'esercizio dell'attività di tatuaggio e piercing è subordinato all'accertamento dei requisiti di sicurezza e igienico-sanitari dei locali e delle attrezzature, da parte dell'azienda per i servizi sanitari competente per territorio.

4. Le attività di cui al comma 1 non sono eseguite sulla superficie del corpo e risultano estranee rispetto all'attività di estetista.

## Art. 13.

*Attività di disegno epidermico, di applicazione e decorazione di unghie artificiali*

1. Possono rientrare nell'oggetto dell'attività principale dell'impresa artigiana l'attività di disegno epidermico e di applicazione e decorazione di unghie artificiali.

2. Il disegno epidermico comprende un insieme di trattamenti e tecniche manuali eseguite sul viso o sul corpo, allo scopo di migliorarne o proteggerne l'aspetto estetico; tali trattamenti consistono nella colorazione della cute, mediante l'introduzione di pigmenti a livello superficiale (epidermide), al fine di creare figure o disegni non permanenti, che si autoeliminano senza ricorrere ad interventi esterni; tale attività rientra nella sfera di applicazione della disciplina dell'attività di estetista, di cui al capo II del titolo III della legge regionale n. 12/2002.

3. L'attività di applicazione e decorazione di unghie artificiali, consiste nell'apposizione di unghie preformate e nella successiva lavorazione e colorazione delle stesse, senza l'utilizzo di prodotti cosmetici e senza che vengano trattate e alterate le unghie naturali; tale attività non rientra nella sfera di applicazione della disciplina dell'attività di estetista.

## Art. 14.

*Medicina alternativa*

1. Possono rientrare nell'oggetto dell'attività principale dell'impresa artigiana le prestazioni ed i trattamenti riconducibili alla medicina alternativa qualora costituiscano servizi alla persona aventi contenuto prevalentemente manuale, ai sensi dell'art. 2.

2. Sono riconducibili alla medicina alternativa le tecniche ed i trattamenti non riconosciuti dalla scienza e dalla medicina ufficiale, eseguiti su una specifica parte del corpo, che incidono sul benessere fisico dell'individuo.

3. Le attività di cui al comma 1 non rientrano nella sfera di applicazione della disciplina dell'attività di estetista.

## Capo II

SETTORI DELLE LAVORAZIONI ARTISTICHE,  
TRADIZIONALI E DELL'ABBIGLIAMENTO SU MISURA

## Art. 15.

*Individuazione dei settori*

1. Ai fini della determinazione dei limiti dimensionali delle imprese artigiane di cui all'art. 11, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 12/2002, rientrano nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura le attività di cui all'allegato A, annesso al presente regolamento, individuate sulla base delle definizioni di cui agli articoli 16, 17 e 18.

2. Ai sensi dell'art. 11, comma 3 della legge regionale n. 12/2002, l'elenco di cui al comma 1 ha valore esemplificativo; le commissioni provinciali per l'artigianato possono considerare imprese esercenti lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura anche quelle che esercitano mestieri diversi da quelli inclusi nell'elenco, a condizione che rientrino in una delle definizioni di cui agli articoli 16, 17 e 18.

## Art. 16.

*Settore delle lavorazioni artistiche*

1. Sono da considerare lavorazioni artistiche le creazioni, le produzioni e le opere di elevato valore estetico o ispirate a forme, modelli, decori, stili e tecniche, che costituiscono gli elementi tipici del patrimonio storico e culturale, anche con riferimento a zone di affermata ed intensa produzione artistica, tenendo conto delle innovazioni che, nel compatibile rispetto della tradizione artistica, prendano avvio e qualificazione dalla stessa, nonché le lavorazioni connesse alla loro realizzazione.

2. Dette attività sono svolte prevalentemente con tecniche di lavorazione manuale, ad alto livello tecnico professionale, anche con l'ausilio di apparecchiature, ad esclusione di processi di lavorazione interamente in serie; sono ammesse singole fasi meccanizzate o automatizzate di lavorazione secondo tecniche innovative e con strumentazioni tecnologicamente avanzate.

3. Rientrano nel settore anche le attività di restauro consistenti in interventi finalizzati alla conservazione, al consolidamento ed al ripristino di beni di interesse artistico o appartenenti al patrimonio architettonico, archeologico, etnografico, bibliografico ed archivistico, anche se tutelati ai sensi delle norme vigenti.

## Art. 17.

*Settore delle lavorazioni tradizionali*

1. Sono considerate lavorazioni tradizionali le produzioni e le attività di servizio realizzate secondo tecniche e modalità che si sono consolidate e tramandate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale, anche in relazione alle necessità ed alle esigenze della popolazione sia residente che fluttuante nel territorio, tenendo conto di tecniche innovative che ne compongono il naturale sviluppo ed aggiornamento.

2. Tali lavorazioni sono svolte con tecniche prevalentemente manuali, anche con l'ausilio di strumentazioni e di apparecchiature, ad esclusione di processi di lavorazione integralmente in serie e di fasi automatizzate di lavorazione.

3. Rientrano nel settore delle lavorazioni tradizionali le attività di restauro e di riparazione di oggetti d'uso.

4. La produzione alimentare tradizionale è quella risultante da tecniche di lavorazione in cui sono riconoscibili gli elementi tipici della cultura locale e regionale, il cui processo produttivo mantiene contenuti e caratteri di manualità e i processi di conservazione, stagionatura e invecchiamento avvengono con metodi naturali.

## Art. 18.

*Settore dell'abbigliamento su misura*

1. Rientrano nell'abbigliamento su misura le attività di confezione e di lavorazione di abiti, capi accessori ed articoli di abbigliamento, realizzati su misura o sulla base di schizzi, modelli, disegni e misure forniti dal cliente o dal committente, anche nei normali rapporti con le imprese committenti.

2. Tali attività sono svolte secondo tecniche prevalentemente manuali, anche con l'ausilio di strumentazioni e di apparecchiature, ad esclusione di processi di lavorazione integralmente in serie e di singole fasi automatizzate di lavorazione.

*Capo III*

## MAESTRO ARTIGIANO

## Art. 19.

*Individuazione delle lavorazioni*

1. Il titolo di maestro artigiano è attribuito dalla commissione provinciale per l'artigianato all'imprenditore artigiano di cui all'art. 8 della legge regionale n. 12/2002, operante nel settore delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura.

*Capo IV*

DEFINIZIONE DEI MODELLI E DELLE PROCEDURE D'ISCRIZIONE, DI MODIFICA E DI CANCELLAZIONE DALL'ALBO PROVINCIALE DELLE IMPRESE ARTIGIANE.

## Art. 20.

*Finalità*

1. Le norme di cui al presente capo definiscono, ai sensi dell'art. 14, comma 7, della legge regionale n. 12/2002, i modelli e le procedure di iscrizione, di modifica e di cancellazione dall'albo provinciale delle imprese artigiane (di seguito denominato A.I.A.).

## Art. 21.

*Organizzazione dell'A.I.A.*

1. In ogni capoluogo di provincia, presso la sede delle commissioni provinciali per l'artigianato (di seguito denominate commissioni), è istituito l'A.I.A.

2. L'A.I.A. è tenuto dalle commissioni con i criteri e le modalità stabiliti per la tenuta del registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, fatto salvo quanto previsto dall'art. 14 della legge regionale n. 12/2002 e dalle norme di cui al presente capo.

3. Tra le funzioni relative alla tenuta dell'A.I.A. rientra quella di iscrizione, modificazione, cancellazione, certificazione, revisione, rilevazione statistica.

4. La cura degli adempimenti preparatori ed esecutivi relativi alla tenuta dell'A.I.A., ivi comprese la strutturazione e la gestione informatica dell'A.I.A. è delegata, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 12/2002, alle camere di commercio, che si avvalgono a tal fine di un apposito ufficio di segreteria.

5. Nell'archivio dell'A.I.A. sono gestite le posizioni delle imprese, consorzi e società consortili aventi i requisiti di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12 della legge regionale n. 12/2002 e, in particolare:

- a) delle imprese individuali artigiane;
- b) delle società cooperative artigiane;
- c) delle piccole società cooperative artigiane;
- d) delle società in nome collettivo artigiane;
- e) delle società in accomandita semplice artigiane;
- f) delle società a responsabilità limitata artigiane con unico socio;
- g) delle società a responsabilità limitata artigiane con pluralità di soci.

6. Nella separata sezione dell'A.I.A. sono gestite le posizioni dei consorzi e delle società consortili, anche in forma cooperativa, di primo o secondo grado, aventi i requisiti di cui all'art. 12, commi 2 e 3, della legge regionale n. 12/2002.

7. Al fine di garantire condizioni di certezza e completezza al regime di iscrizione all'A.I.A., al momento dell'iscrizione al registro delle imprese, il conservatore provvede a segnalare alla commissione le posizioni relative alle imprese in possesso di caratteristiche riconducibili ai requisiti richiesti dalla legge regionale n. 12/2002. al fine di consentire alla commissione medesima di disporre gli accertamenti di propria competenza.

8. La commissione è tenuta a comunicare alla rispettiva camera di commercio ogni elemento conoscitivo atto a garantire i necessari collegamenti funzionali tra l'A.I.A. ed il registro delle imprese; analogo comunicazione è effettuata alle competenti sedi degli istituti assicurativi, previdenziali ed assistenziali, abilitati al rilascio di prestazioni a favore degli imprenditori artigiani.

## Art. 22.

*Accesso e trattamento dei dati dell'archivio dell'A.I.A.*

1. L'A.I.A. è pubblico e può essere consultato da chiunque ne faccia richiesta.

2. I certificati e le visure riguardanti le imprese artigiane sono rilasciati esclusivamente dal personale dell'ufficio di segreteria e sono tratti esclusivamente dall'archivio dell'A.I.A.

3. I dati contenuti nel registro delle imprese e nell'A.I.A. sono messi gratuitamente ed in via telematica a disposizione della Regione e, su richiesta, dei centri di assistenza tecnica alle imprese artigiane e delle organizzazioni degli artigiani più rappresentative a livello regionale.

4. I dati acquisiti ai sensi del comma 3, non possono essere richiesti alle imprese. Alla Regione, ai centri ed alle organizzazioni di cui al comma 3 è consentito estrarre dall'archivio A.I.A. visure ad uso interno, esclusivamente ai fini dell'istruttoria dei singoli procedimenti amministrativi; è in ogni caso escluso il rilascio di visure ad uso esterno o di certificati.

5. La commissione regionale per l'artigianato, le commissioni provinciali per l'artigianato e gli addetti all'ufficio di segreteria di cui all'art. 3, comma 2 della legge regionale n. 12/2002 sono autorizzati a trattare, ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1996, n. 675, anche con l'ausilio di strumenti elettronici, i dati raccolti, ivi compresa la loro comunicazione e la diffusione, anche in forma aggregata, a soggetti pubblici e privati.

6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, la riproduzione, l'utilizzazione, la divulgazione e la cessione a terzi dei dati e delle informazioni contenute nell'A.I.A., gratuitamente o su compenso, in forma singola o aggregata, devono essere autorizzati dalla Regione, se richieste al di fuori del sistema informatico in atto.

#### Art. 23.

##### *Soggetti obbligati*

1. L'obbligo della presentazione delle domande di iscrizione, modificazione e cancellazione spetta per le imprese individuali al titolare.

2. Per le società artigiane, i consorzi e le società consortili tale obbligo spetta al rappresentante legale ed ai soci.

3. I soggetti indicati al comma 2 sono obbligati in solido agli effetti delle disposizioni sulle sanzioni amministrative di cui all'art. 17 della legge regionale n. 12/2002.

#### Art. 24.

##### *Presentazione delle domande, delle denunce e termini*

1. La domanda di iscrizione all'A.I.A., le denunce di modificazione e le denunce di cancellazione dall'A.I.A. per cessazione dell'attività ovvero per perdita dei requisiti artigianali sono presentate, a cura dei soggetti di cui all'art. 23, ovvero da eventuali soggetti delegati, alla commissione nella cui circoscrizione ubicata la sede legale dell'impresa artigiana.

2. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, la domanda e le denunce di cui al comma medesimo sono presentate alla commissione nella cui circoscrizione è ubicata:

a) l'unità locale, nel caso in cui l'attività della società sia svolta in via esclusiva nell'unità locale medesima;

b) la residenza dell'imprenditore artigiano, nel caso in cui l'attività sia svolta in forma ambulante.

3. La domanda e le denunce di cui al comma 1 sono presentate mediante consegna diretta o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Nel primo caso, la commissione rilascia contestuale ricevuta; nel secondo, costituisce data di presentazione quella di spedizione.

4. La domanda e le denunce di cui al comma 1 sono sottoposte ai termini previsti dall'art. 14, comma 1, della legge regionale n. 12/2002.

5. Il mancato rispetto delle disposizioni previste dall'art. 14, comma 1, della legge regionale n. 12/2002 è deliberato dalle commissioni e segnalato ai comuni entro trenta giorni dall'adozione della deliberazione, ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 17, commi 3 e 6, della legge regionale n. 12/2002.

6. L'omessa o ritardata denuncia della cessazione dell'attività determina l'irrogazione della sanzione prevista dall'art. 17, comma 6, della legge regionale n. 12/2002.

7. Gli eventi modificativi di cui all'art. 14, comma 1, della legge regionale n. 12/2002, la cui omessa o ritardata denuncia determina l'irrogazione della sanzione prevista dall'art. 17, comma 6, della legge medesima, sono tassativamente i seguenti:

a) superamento dei limiti dimensionali;

b) assenza della maggioranza dei soci partecipanti con i requisiti di imprenditore artigiano;

c) trasferimento della sede legale in altra provincia;

d) trasformazione della forma giuridica della società;

e) per le società in accomandita semplice e le società a responsabilità limitata, mancanza delle maggioranze previste dall'art. 10, comma 1, lettera b) e dall'art. 10, comma 2, della legge regionale n. 12/2002;

f) per i consorzi e le società consortili, superamento del limite previsto dall'art. 12, comma 2, della legge regionale n. 12/2002, relativamente alla partecipazione di imprese non artigiane.

#### Art. 25.

##### *Contenuto della domanda e delle denunce*

1. La domanda di iscrizione all'A.I.A. contiene i dati e gli elementi relativi all'esercizio in forma individuale o societaria dell'attività artigianale, con specifico riferimento ai requisiti dell'imprenditore artigiano e dell'impresa artigiana di cui agli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 della legge regionale n. 12/2002, nonché la documentazione necessaria allo svolgimento dell'attività.

2. Le denunce di modificazione e di cancellazione per cessazione dell'attività o per perdita dei requisiti devono contenere i dati, gli elementi e la documentazione relativi all'impresa artigiana, con riferimento ai fatti modificativi od estintivi incidenti sui requisiti di cui agli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 della legge regionale n. 12/2002.

3. La domanda di cui al comma 1 e le denunce di cui al comma 2 contengono altresì la richiesta, da parte degli aventi titolo, di iscrizione, modificazione o cancellazione dagli elenchi previdenziali ed assistenziali di cui alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533 e alla legge 4 luglio 1959, n. 463.

#### Art. 26.

##### *Modulistica*

1. La domanda e le denunce di cui all'art. 24, comma 1, nonché gli atti e la documentazione necessari sono presentati sulla base dei modelli di cui all'allegato B annesso al presente regolamento.

2. La domanda e le denunce di cui all'art. 24, comma 1, nonché gli atti e la documentazione necessari, sono presentati anche per via telematica o su supporto informatico, secondo quanto previsto dall'art. 31, comma 2, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e dai successivi decreti ministeriali. A tal fine i modelli di cui al comma 1, possono essere riprodotti, con i necessari adattamenti, anche per la lettura ottica o su supporto informatico nonché mediante procedure informatiche di compilazione e trasmissione.

3. Le camere di commercio sono autorizzate alla stampa ed alla diffusione dei modelli di cui all'art. 24, comma 1, alla predisposizione dei procedimenti per la loro compilazione su supporto informatico nonché alla definizione delle procedure informatiche che consentono di riprodurre i modelli stessi all'atto della compilazione delle domande e denunce di cui all'art. 24, comma 1.

4. I modelli di cui al comma 1 possono essere riprodotti da soggetti privati, anche secondo le modalità di cui al comma 2, a condizione che risultino conformi, nel caso di modelli a stampa, a quelli allegati al presente regolamento e, nel caso di modalità informatiche, alle specifiche tecniche predisposte dalle camere di commercio e rinvenibili nel sito web delle medesime.

5. Per la compilazione dei modelli di cui al comma 1, trovano applicazione, per la parte compatibile con la disciplina giuridica del settore artigiano di cui alla legge regionale n. 12/2002, le istruzioni contenute nella circolare del 27 ottobre 1998, n. 3450/C.

#### Art. 27.

##### *Istruttoria*

1. La commissione procede all'istruttoria delle domande e denunce di cui all'art. 24, comma 1, verificando la sussistenza, la modificazione o la perdita dei requisiti richiesti per il riconoscimento della qualifica artigiana sulla base dei dati forniti dall'impresa e della documentazione esibita.

2. La verifica di cui al comma 1 può essere altresì espletata dai componenti della commissione, previa autorizzazione del suo presidente, mediante l'effettuazione di sopralluogo presso la sede operativa dell'impresa. In alternativa, la commissione può richiedere al comune

nel cui territorio è ubicata la sede operativa dell'impresa, di effettuare l'istruttoria di competenza, ai sensi dell'art. 47, comma 4, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10.

3. I comuni sono tenuti ad effettuare l'istruttoria di competenza ed a comunicarne gli esiti entro il termine di venti giorni dalla richiesta della commissione.

4. Qualora la commissione ravvisi la necessità di completare o rettificare le domande e denunce di cui all'art. 24, comma 1, ovvero di integrare la documentazione, invita l'impresa richiedente a completare o rettificare le stesse, assegnando un termine non superiore a trenta giorni, trascorso inutilmente il quale, con deliberazione motivata, rifiuta la domanda o la denuncia e ne dà comunicazione entro trenta giorni dalla deliberazione.

5. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche in caso di procedimenti di iscrizione, modificazione o cancellazione avviati d'ufficio dalla commissione di propria iniziativa ovvero su iniziativa di qualsiasi pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 14, comma 6, della legge regionale n. 12/2002.

6. La commissione comunica all'impresa interessata l'avvio d'ufficio dei procedimenti di cui al comma 5 entro il termine di trenta giorni dall'avvio medesimo, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. L'impresa interessata ha facoltà di prendere visione e di estrarre copia della documentazione pervenuta alla commissione, di far pervenire alla stessa osservazioni e memorie e di chiedere di essere sentita.

7. Per l'istruttoria delle domande e denunce di cui all'art. 24, comma 1, la commissione può costituire al proprio interno apposita sottocommissione, ai sensi dell'art. 19, comma 9, della legge regionale n. 12/2002.

#### Art. 28.

##### *Decisione e notificazione*

1. La commissione, effettuata l'istruttoria delle domande e denunce di cui all'art. 24, delibera le iscrizioni, modificazioni e cancellazioni, applicando le decorrenze previste dall'art. 13, commi 6, 7 e 8 della legge regionale n. 12/2002; qualora accerti l'assenza dei requisiti per l'iscrizione, modificazione e cancellazione dall'A.I.A., respinge domanda con decisione motivata.

2. La notificazione delle deliberazioni di cui al comma 1, è fatta all'impresa interessata entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della relativa domanda. La mancata notificazione entro tale termine equivale ad accoglimento della domanda.

3. Nel caso di deliberazioni di diniego od accoglimento parziale, la notificazione è effettuata mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

4. La commissione può disporre d'ufficio, in ogni momento, di propria iniziativa ovvero su iniziativa di qualsiasi pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 14, comma 6, della legge regionale n. 12/2002, le iscrizioni, le modificazioni e le cancellazioni dall'A.I.A. delle imprese artigiane nei confronti delle quali si sia verificata, rispettivamente, l'insorgenza, la modificazione o la perdita dei requisiti richiesti per il riconoscimento della qualifica artigiana.

5. La notificazione delle deliberazioni di cui al comma 4 è fatta all'impresa interessata mediante raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di trenta giorni dall'adozione della deliberazione.

6. Le deliberazioni relative all'iscrizione, modificazione e cancellazione dall'A.I.A., adottate su domanda dell'interessato o d'ufficio, sono comunicate alle competenti sedi degli istituti assicurativi, previdenziali ed assistenziali ed alla pubblica amministrazione che ha avviato il procedimento.

#### Capo V

##### REVISIONE DELL'ALBO PROVINCIALE DELLE IMPRESE ARTIGIANE

#### Art. 29.

##### *Piano di revisione*

1. Ogni due anni le commissioni provinciali per l'artigianato predispongono il piano di revisione a campione delle imprese iscritte all'A.I.A., al fine di verificare il mantenimento dei requisiti artigianali in capo alle imprese medesime.

2. Il piano di revisione deve comprendere un campione di almeno il 10 per cento delle imprese iscritte all'A.I.A.

3. Per lo svolgimento delle funzioni amministrative concernenti la predisposizione degli atti e l'attuazione delle procedure relative alla formazione del piano di revisione di cui al comma 1, la commissione si avvale dell'attività dell'ufficio di segreteria di cui all'art. 3, comma 2, della legge regionale n. 12/2002.

4. Per lo svolgimento delle funzioni amministrative concernenti gli atti di accertamento presso le imprese artigiane comprese nel piano di revisione, la commissione si avvale dell'attività istruttoria dei comuni, ai sensi dell'art. 15, comma 3, della legge regionale n. 12/2002.

5. L'ufficio di segreteria della commissione fornisce ai comuni ogni informazione di carattere tecnico-operativo in materia di revisione dell'A.I.A.

#### Art. 30.

##### *Verbale di revisione*

1. Entro trenta giorni dalla deliberazione del piano di revisione, l'ufficio di segreteria della commissione invia ai comuni l'elenco delle imprese su cui effettuare gli accertamenti, sulla base di un modello di verbale predisposto dal medesimo ufficio.

2. Il modello di verbale per l'effettuazione della revisione deve contenere i seguenti dati:

- a) il comune che effettua l'accertamento;
- b) l'intestazione «Verbale di accertamento per la revisione dell'albo delle imprese artigiane (art. 15, legge regionale 22 aprile 2002, n. 12)»;
- c) la data di inizio dell'accertamento;
- d) nome e cognome dei verbalizzanti;
- e) generalità del titolare o rappresentante legale dell'impresa revisionata;
- f) la denominazione, la sede legale, la posizione A.I.A. e le eventuali unità locali dell'impresa revisionata;
- g) il luogo di esercizio dell'attività;
- h) l'attività principale esercitata;
- i) la partecipazione dell'imprenditore artigiano in altre imprese;
- l) il numero e la specificazione degli addetti nell'impresa;
- m) la partecipazione professionale e personale del titolare e dei soci;
- n) il numero complessivo dei soci, la generalità dei soci;
- o) per i consorzi, società consortili e cooperative di consorzi e società consortili, nome e cognome dei rappresentanti legali, ragione sociale, sede legale e posizione A.I.A. delle imprese consorziate;
- p) nome e cognome del titolare o rappresentante legale dell'impresa e relativa firma;
- q) timbro del comune, firma dei verbalizzanti e data di conclusione dell'accertamento;
- r) eventuali osservazioni del comune sull'esito dell'accertamento.

#### Art. 31.

##### *Procedimento di revisione*

1. I comuni, entro centoventi giorni dal ricevimento dell'elenco di cui all'art. 30, comma 1, effettuano gli opportuni accertamenti presso le imprese artigiane comprese nell'elenco stesso, ai sensi dell'art. 47, comma 4, della legge regionale n. 10/1988 e comunicano all'ufficio di segreteria della commissione i risultati raccolti tramite i verbali di accertamento.

2. Gli accertamenti di cui al comma 1, da effettuarsi mediante sopralluoghi presso le imprese artigiane comprese nell'elenco di cui all'art. 30, comma 1, hanno lo scopo di verificare il permanere dei requisiti di legge per l'iscrizione all'A.I.A. e la sussistenza effettiva dell'impresa nello stato di fatto e di diritto denunciato.

3. Il comune è tenuto ad indicare nel verbale di accertamento il permanere o meno dei requisiti di cui al comma 2.

4. La commissione, acquisiti i dati dai comuni, delibera sul mantenimento dell'iscrizione o sulla cancellazione dall'A.I.A.

5. La commissione, qualora ravvisi la perdita dei requisiti o la cessazione dell'attività, comunica all'impresa interessata l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio, entro il termine di trenta giorni dalla relativa deliberazione, mediante raccomandata con avvisi di ricevimento.

6. In caso di cancellazione dall'A.I.A. effettuata in sede di revisione, si applicano le disposizioni contenute all'art. 16 ed all'art. 17, comma 6, della legge regionale n. 12/2002 nonché le disposizioni contenute all'art. 27, comma 6 ed all'art. 28, commi 5 e 6, del presente regolamento.

7. A revisione ultimata, la commissione comunica alla direzione regionale del lavoro e della previdenza, della cooperazione e dell'artigianato l'elenco delle imprese revisionate, con il relativo esito.

#### Capo VI

#### PANIFICAZIONE

#### Art. 32.

##### *Giornate compensative*

1. Le giornate di apertura di cui all'art. 38, comma 1, lettera b) ed all'art. 39 della legge regionale n. 12/2002 devono essere compensate con un corrispondente periodo di chiusura in giornate feriali. La compensazione non si applica per le aperture effettuate nelle domeniche e nelle festività del mese di dicembre.

2. Il titolare o il legale rappresentante dell'impresa che intende avvalersi della deroga all'obbligo di chiusura domenicale o festiva è tenuto a comunicare al comune un programma con l'indicazione, per ciascuna giornata di apertura domenicale o festiva, delle corrispondenti giornate di chiusura feriale compensativa, che devono essere effettuate entro un anno dall'ultima giornata di apertura domenicale o festiva.

3. Il programma di cui al comma 2 deve essere comunicato al comune con almeno tre giorni di anticipo rispetto alla prima giornata di apertura domenicale o festiva. È data facoltà alle imprese di modificare il programma di chiusura feriale compensativa, previa comunicazione al comune.

4. Ciascuna impresa dovrà esporre il programma comunicato al comune ai sensi del comma 2.

5. Ai sensi dell'art. 17, comma 9, della legge regionale n. 12/2002, a coloro che non osservano la chiusura nelle giornate domenicali o festive o che violano le disposizioni di cui al presente articolo in materia di giornate compensative, si applica una sanzione pecuniaria amministrativa da € 258 a € 1.291. In caso di recidiva della violazione, è disposta la chiusura del panificio fino a un periodo massimo di quindici giorni.

#### Capo VII

#### NORME FINALI E TRANSITORIE

#### Art. 33.

##### *Utilizzo della nuova modulistica*

1. I modelli di cui all'allegato B) sono utilizzati decorsi novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

(Omissis).

03R0125

#### DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 dicembre 2002, n. 0401/Pres.

**Approvazione modifica al regolamento per la gestione delle spese di cui all'art. 9, comma 48 della legge regionale n. 3/2002 di competenza della direzione regionale dell'agricoltura. Spese per l'acquisto, la produzione di materiale divulgativo e didattico, per l'organizzazione di convegni, per l'elaborazione di studi e ricerche di particolare interesse nel comparto agricolo.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale  
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 4 del 22 gennaio 2003)

#### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, che all'art. 9, comma 48 autorizza la direzione regionale dell'agricoltura a sostenere spese per l'acquisto, la produzione di materiale divulgativo e didattico, per l'organizzazione di convegni, per l'elaborazione di studi e ricerche di particolare interesse nel comparto agricolo e che al successivo comma 49, dispone che le spese suindicate possono essere disposte tramite apertura di credito ad un dipendente regionale con qualifica non inferiore a consigliere;

Rilevato che in attuazione delle finalità suddette è stato disposto a favore della medesima direzione uno stanziamento di € 200.000,00 per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 52.3.61.1.1624 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo n. 6201 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

Visto il regolamento per la gestione delle spese di cui all'art. 9, comma 48 della citata legge regionale di competenza della direzione regionale dell'agricoltura, approvato con decreto del presidente della Regione n. 0260/Pres. del 21 agosto 2002;

Vista la deliberazione n. 3275 del 27 settembre 2002 con la quale la giunta regionale ha autorizzato la spesa di € 200.000,00 per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 52.3.61.1.1624 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio 2002, con riferimento al capitolo n. 6201 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo;

Visto il decreto di impegno di € 200.000,00 n. 962 del 18 ottobre 2002, registrato alla ragioneria generale, ufficio distaccato di Udine il 25 ottobre 2002, al n. 2;

Considerato che l'art. 2, comma 1, lettera d) del regolamento di esecuzione sopra richiamato ricomprende, tra le spese per l'acquisto e la produzione di materiale divulgativo e didattico, quelle riferite a «acquisizione di materiali, di servizi e conferimento di incarichi per la produzione di materiale divulgativo e didattico»;

Ritenuto opportuno, onde consentire alla direzione regionale dell'agricoltura di sviluppare adeguatamente e più efficacemente l'azione divulgativa nelle materie istituzionalmente di competenza sua propria, di procedere alla modifica del predetto regolamento, provvedendo a sostituire la lettera d) del comma 1 dell'art. 2 precitato con la seguente lettera:

«d) acquisizione di materiali, di servizi e conferimento di incarichi per la produzione e la diffusione di materiale divulgativo e didattico, anche tramite emittenti radiotelevisive pubbliche e private locali»;

Vista la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 4186 del 6 dicembre 2002;

Decreta:

Art. 1.

La lettera d) del comma 1, dell'art. 2, del «Regolamento per la gestione delle spese di cui all'art. 9, comma 48 della legge regionale n.3/2002 di competenza della direzione regionale dell'agricoltura. Spese per l'acquisto, la produzione di materiale divulgativo e didattico, per l'organizzazione di convegni, per l'elaborazione di studi e

ricerche di particolare interesse nel comparto agricolo». approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0260/Pres. del 21 agosto 2002, è sostituita dalla seguente lettera:

«d) acquisizione di materiali, di servizi e conferimento di incarichi per la produzione e la diffusione di materiale divulgativo e didattico, anche tramite emittenti radiotelevisive pubbliche e private locali.».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare detta disposizione quale modifica a regolamento della Regione.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 20 dicembre 2002

TONDO

03R0126

## REGIONE VENETO

REGOLAMENTO REGIONALE 20 dicembre 2002, n. 6.

**Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interna.**

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Veneto* n. 125 del 24 dicembre 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

il seguente regolamento regionale:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

*Campo d'applicazione*

1. Il presente regolamento è applicabile alla navigazione nelle acque interne navigabili ai sensi della normativa vigente.

Art. 2.

*Definizioni*

Nel presente regolamento:

a) il termine «unità nautica» indica qualsiasi nave, motoscafo, galleggiante, impianto galleggiante, unità da diporto ed in generale qualsiasi costruzione usata o capace di essere usata come mezzo di trasporto sulla superficie dell'acqua o sotto di essa;

b) il termine «unità nautica motorizzata o «unità nautica a motore» indica una unità nautica a propulsione meccanica;

c) il termine «convoglio» indica un convoglio rimorchiato, un convoglio spinto o un rimorchio di fianco;

d) il termine «convoglio rimorchiato» indica una composizione formata da unità nautiche sprovviste di propulsione, rimorchiata da almeno una unità nautica a motore;

e) il termine «convoglio spinto» indica una formazione delle unità nautiche sprovviste di propulsione, riunite in modo da formare un insieme rigido, spinta da almeno una unità nautica a motore;

f) il termine «rimorchio di fianco» indica una formazione composta da unità nautiche affiancate all'unità nautica motorizzata che assicura la propulsione;

g) il termine «impianto galleggiante» indica un mezzo galleggiante quali una draga, un pontone, una gru, fornito di installazioni per i lavori in acqua;

h) il termine «installazione galleggiante» indica tutte le installazioni galleggianti che normalmente non sono destinate a spostarsi;

i) il termine «unità nautica a vela» indica una unità nautica concepita per la navigazione a vela. Una unità nautica a vela che naviga a motore con o senza vela issata è considerata come una unità nautica a motore;

j) il termine «unità nautica in servizio regolare» indica una unità nautica che assicura un servizio di trasporto pubblico;

l) il termine «unità nautica a remi» indica una unità nautica che può essere mossa soltanto mediante i remi oppure con un sistema di trasmissione simile alla forza umana;

m) il termine «unità da diporto» indica una nave, una imbarcazione o un natante utilizzato per scopi sportivi o ricreativi, dai quali esuli il fine di lucro. (Legge 11 febbraio 1971, n. 50 «Norme sulla navigazione da diporto» e successive integrazioni e modificazioni);

n) il termine «unità nautica minore» indica una unità nautica avente lunghezza non superiore a metri 7,50 se a motore o a metri 10 se a vela, anche se con motore ausiliario;

o) i termini «lunghezza» e «larghezza» dell'unità nautica indicano la sua lunghezza fuori tutto e la sua larghezza massima;

p) il termine «unità nautica in stazionamento» indica una unità nautica che si trova direttamente o indirettamente all'ancora, ormeggiata alla riva o arenata;

q) il termine «unità nautica in navigazione» o «unità nautica in rotta» indica una unità nautica che non è direttamente né indirettamente all'ancora, né ormeggiata a riva, né arenata;

r) il termine «notte» indica il periodo di tempo compreso tra il tramonto e il sorgere del sole;

s) il termine «giorno» indica il periodo di tempo compreso tra il sorgere ed il tramonto del sole;

t) il termine «luce intermittente» indica una sorgente luminosa accesa e spenta regolarmente da quattro a dieci volte al minuto;

u) il termine «luce lampeggiante» indica una sorgente luminosa accesa e spenta regolarmente almeno venti volte al minuto;

v) il termine «luce cadenzata» indica una sorgente luminosa accesa e spenta almeno dieci volte al minuto seguendo un determinato ritmo;

x) il termine «a monte» significa la direzione verso la sorgente;

y) il termine «a valle» la direzione verso la foce;

z) i termini «lato destro» e «lato sinistro» del canale navigabile sono riferiti ad un osservatore che guarda verso la foce; sui laghi e sui canali ove non è possibile individuare la foce, il lato destro e il lato sinistro sono definiti dall'ispettorato di porto territorialmente competente.

TITOLO II

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CIRCOLAZIONE

Art. 3.

*Comandante dell'unità nautica responsabile dell'installazione galleggiante*

1. Nessuna unità nautica o convoglio rimorchiato o spinto può navigare senza che a bordo vi sia un comandante.

2. Il comandante è responsabile dell'osservanza del presente regolamento, delle norme contenute nel codice della navigazione e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631 «Approvazione del regolamento per la navigazione interna», e loro successive integrazioni e modificazioni.

3. Tutte le installazioni galleggianti devono essere poste sotto l'autorità di un persona che sarà responsabile dell'osservanza del presente regolamento.

## Art. 4.

*Doveri dell'equipaggio e delle altre persone a bordo*

1. I membri dell'equipaggio eseguono gli ordini loro impartiti dal comandante nei limiti della sua responsabilità. Essi devono contribuire all'osservanza del presente regolamento.

2. Ogni persona a bordo è tenuta ad osservare gli ordini che le vengono impartiti dal comandante nell'interesse della sicurezza della navigazione e dell'ordine a bordo.

## Art. 5.

*Doveri di precauzione*

1. Il comandante deve accertarsi che la navigazione sia possibile senza pericolo. Egli adatta la rotta alle condizioni locali e prende tutte le misure precauzionali che il dovere di vigilanza richiede, in special modo per evitare:

- a) di mettere in pericolo o di molestare le persone;
- b) di causare danni ad altri unità nautiche, alla proprietà altrui, alle rive, alle opere idrauliche o alle installazioni di qualsiasi natura che si trovano in acqua o sulle rive;
- c) di intralciare la navigazione o la pesca;
- d) di inquinare le acque o di alterarne le sue proprietà.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano ai responsabili delle installazioni galleggianti.

## Art. 6.

*Comportamento in circostanze di pericolo*

1. Per evitare un pericolo imminente, il comandante prende tutte le misure necessarie, anche in deroga al presente regolamento.

## Art. 7.

*Carico e numero di persone*

1. Nel caso in cui siano indicate le marche di bordo libero, l'unità nautica non deve immergersi oltre il limite inferiore delle marche stesse.

2. Il carico deve essere disposto in modo da non mettere in pericolo la sicurezza dell'unità nautica né da ostacolare la visuale necessaria per la condotta.

3. Se il numero di persone o il carico ammissibili non sono stati fissati, l'unità nautica dovrà essere caricata in modo che la sicurezza della stessa non sia compromessa.

4. Le unità nautiche destinate al trasporto passeggeri non devono avere a bordo un numero di passeggeri superiore a quello autorizzato ed indicato nei documenti di bordo.

## Art. 8.

*Utilizzazione della via navigabile*

1. La lunghezza, la larghezza, l'altezza, il pescaggio e la velocità dell'unità nautica, o del convoglio devono essere compatibili con le caratteristiche tecniche della via navigabile e delle sue opere idrauliche.

2. Nel caso in cui l'unità nautica danneggi un'opera idraulica, il comandante deve immediatamente avvisare del fatto le autorità competenti.

## Art. 9.

*Oggetti pericolosi; perdite di oggetti; ostacoli*

1. È proibito lasciare debordare dalle unità nautiche e dalle installazioni galleggianti oggetti che compromettano la sicurezza nella via navigabile.

2. Quando una unità nautica o un'installazione galleggiante perde un oggetto che non può essere immediatamente recuperato e può essere pericoloso per la navigazione, il comandante o la persona responsabile dell'installazione galleggiante devono immediatamente avvisare del fatto le autorità competenti.

3. Il comandante che avvista un ostacolo che costituisce intralcio o pericolo per la navigazione deve immediatamente segnalarlo alle autorità competenti.

## Art. 10.

*Protezione dei segnali della via navigabile*

1. È vietato togliere, modificare, danneggiare o rendere inefficaci i segnali della via navigabile, o ormeggiarsi ad essi.

## Art. 11.

*Protezione delle acque*

1. È vietato versare o immettere nelle acque sostanze la cui natura possa inquinare o alterarne le proprietà.

2. Se, per negligenza, sostanze pericolose o inquinanti sono cadute o rischiano di cadere in acqua, il comandante deve avvertire senza indugio le autorità competenti, sempre che non sia in grado egli stesso di evitare il pericolo o l'inquinamento.

3. Il comandante dell'unità nautica che constata la presenza sulla via navigabile di carburante, di lubrificante o di altre sostanze pericolose per le acque in quantità apprezzabile è tenuto ad avvertire le autorità competenti.

## Art. 12.

*Protezione contro le immissioni nocive*

1. I rumori, il fumo, i gas di scappamento e gli odori devono essere tenuti nei limiti compatibili ad un perfetto funzionamento di una unità nautica utilizzata secondo le regole.

## Art. 13.

*Incidenti ed assistenza*

1. In caso d'incidente, il comandante prende tutte le misure necessarie per la protezione o il salvataggio delle persone a bordo.

2. Dopo un incidente di navigazione, ogni persona coinvolta deve tenersi a disposizione affinché possano essere stabilite la sua identità, le caratteristiche della sua unità nautica e la natura della sua partecipazione all'incidente. È considerata come coinvolta in un incidente di navigazione la persona il cui comportamento possa aver contribuito all'incidente stesso.

3. Il comandante è tenuto a prestare assistenza immediata alle persone o alle unità nautiche in pericolo, nella misura compatibile con la sicurezza della sua unità nautica. In caso di bisogno egli chiede l'aiuto di terzi.

## Art. 14.

*Unità nautiche incagliate o affondate*

1. Se una unità nautica è incagliata o affondata e se ne risulti un pericolo per la sicurezza della navigazione, occorre segnalarlo e prendere immediatamente le misure necessarie per evitare il pericolo. In caso d'impossibilità dovrà essere avvertite senza indugio l'ispettorato di porto territorialmente competente.

## Art. 15.

*Ordinanze delle autorità*

1. I comandanti ed i responsabili di installazioni galleggianti devono conformarsi agli ordini impartiti dalle autorità competenti per garantire la sicurezza del traffico o evitare difficoltà alla navigazione.

2. I comandanti ed i responsabili di installazioni galleggianti devono parimenti conformarsi alle prescrizioni di carattere temporaneo rilasciate in casi speciali, quali le manifestazioni, i lavori sull'acqua o sulle rive, oppure in caso di alto livello delle acque.

## Art. 16.

*Collaborazione con le autorità di vigilanza*

1. I comandanti ed i responsabili di installazioni galleggianti devono prestare la collaborazione necessaria alle autorità di vigilanza competenti.

## Art. 17.

*Autorizzazione di manifestazioni*

1. Le manifestazioni sportive, feste nautiche e altre manifestazioni che interessino le vie navigabili sono subordinate al permesso dell'ispettorato di porto territorialmente competente.

2. L'organizzazione, la sistemazione in sicurezza dei luoghi, la sorveglianza sono a carico degli organizzatori della manifestazione, che risponderanno dei danni eventualmente arrecati dai partecipanti.

## TITOLO III

## SEGNALAZIONE DELLE UNITÀ NAUTICHE

*Capo I*

## SEGNALAZIONI A VISTA

## Art. 18.

*Generalità*

1. Le unità nautiche portano, di notte o in caso di tempo con scarsa visibilità (nebbia, nevischio, ecc.) i fanali prescritti, di giorno le tavole, le bandiere e i palloni prescritti.

## Art. 19.

*Disposizione e visibilità dei fanali*

1. I fanali d'albero devono essere disposti nell'asse dell'unità nautica ed emettere una luce bianca visibile dal davanti su un arco d'orizzonte di 225°, vale a dire di 112° 30' su ogni lato. La loro distanza dal punto d'intersezione della linea dei fanali laterali con l'asse dell'unità nautica deve essere almeno di 0,5 m. Sono collocati, per quanto possibile, a prua; nel caso di convogli rimorchiati, sono collocati sull'unità nautica di testa.

2. Due fanali laterali sono disposti sull'unità nautica, uno a luce verde a tribordo e uno a luce rossa a babordo.

Ciascuno deve essere visibile dal davanti, sul lato corrispondente, su un arco d'orizzonte di 112° 30'. La loro distanza non deve essere inferiore alla metà della larghezza dell'unità nautica, ma deve raggiungere almeno un metro.

3. I fanali di poppa devono, se possibile, essere disposti nell'asse dell'unità nautica ed emettere una luce bianca, visibile da dietro su un arco d'orizzonte di 135°, vale a dire 67° 30' su ogni lato.

4. I fanali visibili da ogni lato lo sono su un arco d'orizzonte di 360°.

## Art. 20.

*F a n a l i*

1. I fanali prescritti devono essere collocati in modo da essere ben visibili e non abbagliare il comandante. Salvo disposizione contraria, devono emettere una luce uniforme e continua.

2. Di notte in piena oscurità e con atmosfera chiara la portata sarà di almeno:

Tipo di fanale	Bianco o giallo	Rosso o verde
chiaro	4 km	3 km
ordinario	2 km	1,5 km

3. Le portate minime prescritte sono ritenute conformi se i fanali hanno le intensità luminose seguenti:

Portata minima in km	Intensità in candela internazionale
4	9,60
3	4,10
2	1,40
1,5	0,70

## Art. 21.

*Tavole, bandiere e palloni*

1. Le tavole, le bandiere ed i palloni prescritti vanno disposti in modo da essere ben visibili. I loro colori devono essere facilmente riconoscibili. Le tavole e le bandiere avranno un'altezza ed una larghezza di almeno 60 cm. I cilindri devono avere un'altezza di almeno 80 cm e un diametro di almeno 50 cm, i palloni devono avere un diametro di almeno 50 cm, i coni devono avere un'altezza di almeno 60 cm ed un diametro di base di almeno 60 cm, i biconi devono avere un'altezza di almeno 80 cm e un diametro di base di almeno 50 cm.

2. I palloni possono essere sostituiti da dispositivi equivalenti che impediscano qualsiasi confusione.

## Art. 22.

*Segnali a vista non ammessi*

1. È vietato portare segnali a vista diversi da quelli che sono prescritti o di utilizzarli in condizioni diverse da quelle prescritte o ammesse.

## Art. 23.

*Fanali di soccorso*

1. Nel caso che i fanali prescritti cessino di funzionare devono essere sostituiti senza indugio con fanali di rispetto. Se il fanale prescritto deve essere chiaro, esso può essere sostituito con un fanale ordinario. Appena possibile si provvederà a ristabilire la segnalazione conformemente alle prescrizioni.

2. Se i fanali di rispetto non possono essere messi in servizio tempestivamente e se la sicurezza lo esige, può essere utilizzato un fanale ordinario bianco visibile su l'intero orizzonte.

## Art. 24.

*Lampade e riflettori*

1. È vietato fare uso di lampade e di riflettori che possono essere scambiati con i fanali prescritti.

2. L'uso di riflettori non deve provocare abbagliamento, mettere in pericolo o ostacolare la navigazione o la circolazione a terra.

## Art. 25.

*Unità nautiche motorizzate*

1. Di notte durante la rotta, le unità nautiche motorizzate devono portare:

a) un fanale chiaro d'albero posto in prua e sull'asse dell'unità nautica; se l'unità nautica supera la lunghezza di 110 m deve essere posto un secondo fanale chiaro dietro al primo in modo che la distanza orizzontale tra i due fanali sia al meno tre volte la distanza verticale;

b) fanali chiari laterali posti alla stessa altezza e sulla stessa perpendicolare all'asse dell'unità nautica, per quanto possibile un metro più bassi del fanale d'albero e non sopravanzanti lo stesso. Devono essere mascherati verso l'interno dell'unità nautica in modo che il fanale verde non possa essere visto da babordo ed il fanale rosso non possa essere visto da tribordo;

c) un fanale ordinario di poppa posto sull'asse dell'unità nautica ad una altezza tale da essere ben visibile.

2. Tutte le unità nautiche motorizzate che sono precedute da un'altra unità nautica motorizzata messa di rinforzo devono conservare le segnalazioni di cui al primo comma.

3. Per le unità nautiche minori:

a) fanali ordinari al posto di fanali chiari;

b) un fanale a luce bianca visibile da ogni lato e collocato nell'asse dell'unità nautica invece del fanale d'albero e del fanale di poppa. Il fanale può anche essere collocato nella parte posteriore;

c) fanali laterali collocati uno accanto all'altro a prua, ciò è consentito anche alle unità nautiche con lunghezza inferiore a 20 m;

d) un fanale ordinario a luce bianca visibile da ogni lato al posto dei fanali d'albero, laterali e di poppa, per le unità nautiche minori con una lunghezza inferiore a sette metri e la cui velocità massima non supera i sette nodi. Il fanale può anche essere collocato nella parte posteriore.

## Art. 26.

*Unità nautiche senza motore*

1. Di notte, durante la navigazione, le unità nautiche senza motore devono portare un fanale ordinario a luce bianca, visibile da ogni lato. Il fanale può anche essere collocato nella parte posteriore.

2. Per le unità nautiche a vela che navigano soltanto a vela, sono pure autorizzati:

a) fanali ordinari al posto di fanali chiari;

b) un fanale di poppa, nonché fanali laterali che possono pure essere collocati uno accanto all'altro a prua o riuniti in una lanterna bicolore, collocata nell'asse dell'unità nautica;

c) una lanterna tricolore sulla punta dell'albero.

3. Per le unità nautiche minori a vela che navigano soltanto a vela, è autorizzato un fanale ordinario a luce bianca, visibile da ogni lato, con l'obbligo di accendere un secondo fanale a luce bianca all'avvicinarsi di altre unità nautiche.

## Art. 27.

*Unità nautiche che navigano contemporaneamente a vela e motore*

1. Le unità nautiche che navigano contemporaneamente a vela e a motore portano di notte:

a) un fanale a luce bianca, visibile da ogni lato e fanali laterali; questi ultimi possono essere collocati a prua uno accanto all'altro o riuniti in una lanterna bicolore collocata nell'asse dell'unità nautica;

b) un fanale d'albero, un fanale di poppa e fanali laterali; questi ultimi e il fanale di poppa possono anche essere riuniti in una lanterna tricolore collocata sulla punta dell'albero.

2. Le unità nautiche che navigano contemporaneamente a vela e a motore portano di giorno:

a) un cono nero con la punta verso il basso, posto ad un'altezza che lo renda visibile il più possibile.

## Art. 28.

*Unità nautiche in stazionamento*

1. Di notte, le unità nautiche in stazionamento, ad eccezione di quelle che sono ormeggiate a riva o in un luogo di stazionamento ufficialmente autorizzato, devono portare un fanale ordinario a luce bianca, visibile da ogni lato.

2. Quando la sicurezza della navigazione lo esige, gli impianti galleggianti devono essere illuminati in modo tale da poter riconoscere i loro contorni.

## Art. 29.

*Unità nautiche in servizio regolare*

1. Le unità nautiche di servizio regolare devono portare i seguenti segnali supplementari:

a) di notte, un fanale chiaro a luce verde visibile da ogni lato, disposto per quanto possibile un metro più alto del fanale d'albero;

b) di giorno, un pallone verde.

2. Le unità nautiche di servizio regolare, che godono di qualche priorità, devono portare, oltre ai segnali di cui al comma primo, i seguenti segnali supplementari:

a) di notte, un secondo fanale chiaro a luce verde visibile da ogni lato, disposto per quanto possibile un metro più alto del fanale a luce verde di cui al punto a) del primo comma;

b) di giorno, un cilindro bianco, disposto per quanto possibile un metro sotto il pallone verde di cui al punto b) del primo comma.

## Art. 30.

*Protezione contro il moto ondoso*

1. Le unità nautiche destinate a compiti speciali (misurazioni, ricerche idrologiche, azioni di salvataggio, ecc.) che devono essere protette dal moto ondoso possono portare, previa autorizzazione dell'ispettorato di porto territorialmente competente, i seguenti segnali supplementari:

a) di notte, un fanale ordinario a luce rossa, visibile da ogni lato, e un fanale ordinario a luce bianca, visibile da ogni lato e disposto circa un metro al di sotto del primo;

b) di giorno, una bandiera, rossa per la metà superiore e bianca per quella inferiore. Tale bandiera può essere sostituita da due bandiere sovrapposte, quella superiore rossa e quella inferiore bianca.

## Art. 31.

*Ancoraggi pericolosi*

1. Le unità nautiche, quando sono ancorate in maniera da mettere in pericolo la navigazione devono portare:

a) di notte due fanali ordinari a luce bianca, visibili da ogni lato e disposti l'uno al di sopra dell'altro a un intervallo di almeno un metro;

b) di giorno due bandiere bianche sovrapposte.

2. Qualora la sicurezza della navigazione lo richieda, l'ancora è inoltre segnalata: di notte mediante un galleggiante con riflettore radar e un fanale ordinario a luce bianca, visibile da ogni lato; di giorno con corpi galleggianti gialli.

## Art. 32.

*Convogli*

1. Di notte, tutte le unità nautiche motorizzate in testa ad un convoglio rimorchiato e tutte le unità nautiche motorizzate poste di rinforzo davanti ad un'altra unità nautica motorizzata, a un convoglio spinto o a un rimorchio di fianco devono portare, durante la rotta:

a) due fanali chiari d'albero sovrapposti a circa un metro di distanza l'uno dall'altro, posti di prua e sull'asse dell'unità nautica, il fanale inferiore posto almeno un metro più alto dei fanali laterali;

b) fanali chiari laterali posti alla stessa altezza e sulla stessa perpendicolare all'asse dell'unità nautica, almeno un metro più bassi del fanale d'albero e non sopravanzanti lo stesso. Devono essere mascherati verso l'interno dell'unità nautica in modo che il fanale verde non possa essere visto da babordo ed il fanale rosso non possa essere visto da tribordo;

c) un fanale ordinario a luce gialla di poppa posto sull'asse dell'unità nautica ad una altezza tale da essere ben visibile.

2. Di notte, nel caso in cui un convoglio rimorchiato abbia in testa più unità nautiche motorizzate, o nel caso in cui una unità nautica motorizzata, o un convoglio spinto, o un rimorchio di fianco sia preceduto da più unità nautiche motorizzate messe di rinforzo, naviganti affiancati, accoppiati o no, ciascuna delle unità nautiche deve portare durante la rotta:

a) tre fanali chiari d'albero sovrapposti a circa un metro di distanza l'uno dall'altro, posti di prua e sull'asse dell'unità nautica, con il fanale inferiore posto almeno un metro più alto dei fanali laterali;

b) fanali chiari laterali posti alla stessa altezza e sulla stessa perpendicolare all'asse dell'unità nautica, almeno un metro più bassi del fanale d'albero e non sopravanzanti lo stesso. Devono essere mascherati verso l'interno dell'unità nautica in modo che il fanale verde non possa essere visto da babordo ed il fanale rosso non possa essere visto da tribordo;

c) un fanale ordinario a luce gialla di poppa posto sull'asse dell'unità nautica ad una altezza tale da essere ben visibile.

3. La prescrizione del comma precedente si applica alle unità nautiche che manovrano un impianto galleggiante.

4. Le unità nautiche rimorchiate devono portare:

a) un fanale ordinario a luce bianca, visibile da ogni lato;

b) due fanali ordinari a luce bianca, posti uno a prua ed uno a poppa, se la lunghezza supera i 110 m.

5. Di notte, l'unità nautica o le unità nautiche in coda al convoglio devono portare un fanale ordinario di poppa posto sull'asse dell'unità nautica ad una altezza tale da essere ben visibile. Se vi sono più di due unità nautiche accoppiate i fanali vanno posti solamente sulle due unità nautiche estreme.

6. Di giorno, tutte le unità nautiche motorizzate in testa ad un convoglio rimorchiato e tutte le unità nautiche motorizzate poste di rinforzo davanti ad un'altra unità nautica motorizzata, a un convoglio spinto o a un rimorchio di fianco devono portare, durante la rotta, un cilindro giallo bordato, in alto come in basso, di due fasce nere e bianche, le fasce bianche sono poste all'estremità del cilindro. Il cilindro deve essere posto verticalmente in prua ad un'altezza che lo renda visibile da tutti i lati.

7. Le unità nautiche rimorchiate devono portare un pallone giallo posto ad un'altezza che lo renda visibile da tutti i lati. Se vi sono più di due unità nautiche accoppiate il pallone giallo va posto solamente sulle due unità nautiche estreme.

8. Nel caso in cui una unità nautica motorizzata o un rimorchio di fianco sia preceduto da una o più unità nautiche motorizzate messe di rinforzo, su tale unità nautica e su ogni unità nautica che compone il rimorchio di fianco deve essere posto un pallone giallo. Quanto un convoglio spinto è preceduto da una o più unità nautiche motorizzate poste di rinforzo, lo spintore deve portare un pallone giallo.

#### Art. 33.

##### *Convogli spinti*

1. I convogli spinti, di notte, durante la rotta devono portare:

a) tre fanali chiari d'albero posti a prua dell'unità nautica di testa. Questi fanali devono essere disposti secondo un triangolo equilatero con base orizzontale in un piano perpendicolare all'asse longitudinale del convoglio. I due fanali inferiori devono distanziarsi di circa 1,25 m circa ed essere posti a circa 1,10 m dal fanale superiore;

b) un fanale chiaro d'albero a prua di tutti le altre unità nautiche eventualmente affiancati in modo che sia visibile la larghezza totale del convoglio;

c) fanali chiari laterali posti alla stessa altezza e sulla stessa perpendicolare all'asse dell'unità nautica, almeno un metro più bassi del fanale d'albero e non sopravanzanti lo stesso. Devono essere mascherati verso l'interno dell'unità nautica in modo che il fanale verde non possa essere visto da babordo ed il fanale rosso non possa essere visto da tribordo;

d) tre fanali ordinari a luce bianca di poppa sullo spintore posti ad circa 1,25 m uno dall'altro ad una altezza tale da essere ben visibile;

e) un fanale ordinario a luce bianca di poppa sulle altre unità nautiche eventualmente affiancati;

f) nel caso di convoglio spinto preceduto da unità nautica motorizzata i tre fanali di poppa di cui al punto d) devono essere a luce gialla.

#### Art. 34.

##### *Rimorchi di fianco*

1. I rimorchi di fianco, di notte, durante la rotta devono portare:

a) sull'unità nautica motorizzata un fanale chiaro d'albero posto in prua e sull'asse dell'unità nautica; se l'unità nautica supera la lunghezza di 110 m deve essere posto un secondo fanale chiaro dietro al primo in modo che la distanza orizzontale tra i due fanali sia al meno tre volte la distanza verticale. Sulle unità nautiche non motorizzate un fanale ordinario a luce bianca, visibile da ogni lato e posto più alto del fanale d'albero dell'unità nautica motorizzata;

b) fanali chiari laterali posti alla stessa altezza e sulla stessa perpendicolare all'asse dell'unità nautica, almeno un metro più bassi del fanale d'albero e non sopravanzanti lo stesso. Devono essere mascherati verso l'interno dell'unità nautica in modo che il fanale verde non possa essere visto da babordo ed il fanale rosso non possa essere visto da tribordo;

c) un fanale ordinario a luce bianca di poppa sull'unità nautica e l'unità nautica o le unità nautiche affiancate.

#### Art. 35.

##### *Segnali supplementari delle unità nautiche che trasportano materie pericolose*

1. Le unità nautiche, sia in rotta che in stazionamento, che effettuano trasporti di merci pericolose, devono portare i seguenti segnali supplementari:

a) durante la notte, un fanale blu visibile da ogni lato, la cui intensità deve essere almeno uguale a quella di due fanali ordinari blu;

b) durante il giorno, un cono blu con la punta rivolta in basso posto ad una altezza tale da essere ben visibile da tutti i lati.

#### Art. 36.

##### *Segnali supplementari di unità nautiche la cui capacità di manovra è limitata*

1. Una unità nautica la cui capacità di manovra è limitata a causa dei lavori che sta effettuando (dragaggi, posa di cavi, di boe, ecc) deve portare i seguenti segnali supplementari:

a) di notte, tre fanali ordinari in verticale ad una distanza minima fra di loro di un metro, con il fanale superiore ed inferiore rossi e il fanale di mezzo bianco, messi ad una altezza tale da renderli visibili da tutti i lati;

b) di giorno, un pallone nero, un bicono nero ed un pallone nero, posti in verticale ad una distanza tra di loro di almeno un metro e messi ad una altezza tale da renderli visibili da tutti i lati.

2. Quando i lavori che si stanno effettuando creano un ostacolo alla navigazione, l'unità nautica oltre ai segnali previsti nel comma 1 deve portare:

a) di notte, due fanali ordinari rossi sovrapposti ad una distanza di almeno un metro posti nel lato dove si trova l'ostacolo e due fanali ordinari verdi, sovrapposti di almeno un metro posti nel lato libero; la distanza tra la verticale dei fanali rossi e quella dei fanali verdi deve essere di almeno due metri;

b) di giorno, due palloni neri sovrapposti di almeno un metro posti nel lato dove si trova l'ostacolo e due biconi neri sovrapposti di almeno un metro posti lato libero; la distanza tra la verticale dei palloni e quella dei biconi deve essere di almeno due metri;

c) il segnale internazionale «L», nel caso in cui sia necessario che le unità nautiche sopraggiungenti si fermino e chiedano l'autorizzazione al passo.

#### Art. 37.

##### *Segnali supplementari delle unità nautiche in servizio di pilotaggio*

1. Una unità nautica in servizio di pilotaggio deve portare durante la rotta, sia di notte che di giorno, i seguenti segnali supplementari:

due fanali chiari d'albero sovrapposti, il fanale superiore bianco e il fanale inferiore rosso.

#### Art. 38.

##### *Unità nautiche da pesca*

1. Per le unità nautiche da pesca si applicano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1085, e successive integrazioni e modificazioni.

#### Art. 39.

##### *Segnalazione durante le immersioni*

1. Durante le immersioni che si svolgono da riva deve essere mostrata una bandiera con la lettera «A» del codice internazionale dei segnali (bandiera a due punte, con la metà lato asta bianca e l'altra metà blu).

2. In caso di immersioni svolte al largo questa bandiera, posta sull'unità nautica, dovrà essere visibile da tutti i lati. Di notte e in caso di scarsa visibilità la citata bandiera deve essere illuminata in modo che sia ben visibile.

3. Nel caso in cui le immersioni subacquee sportive avvengano in fiumi o canali sulla riva o sull'unità nautica di appoggio deve esservi una o più persone di accompagnamento in grado di avvertire il sommozzatore o i sommozzatori del sopraggiungere di altre unità nautiche in navigazione, facendoli emergere e ponendoli in sicurezza; l'immersione deve essere autorizzata dall'ispettorato di porto territorialmente competente.

## Capo II

### SEGNALAZIONI ACUSTICHE DELLE UNITÀ NAUTICHE

#### Art. 40.

##### Generalità

1. I segnali acustici prescritti e quelli ammessi secondo l'allegato 2 devono essere emessi:

a) dalle unità nautiche a motore, ad eccezione delle unità nautiche minori, mediante sorgenti sonore azionate meccanicamente o elettricamente;

b) dalle unità nautiche minori anche mediante un clacson idoneo oppure un apposito corno. Per le unità nautiche a remi è sufficiente un semplice fischiello.

2. I segnali acustici devono essere emessi sotto forma di suoni di intensità costante. Un suono breve deve avere una durata di circa un secondo, un suono prolungato una durata di circa quattro secondi. L'intervallo tra due suoni successivi è di circa un secondo.

3. Il segnale dato mediante rintocchi di campana deve avere una durata di circa quattro secondi. Esso può essere sostituito da colpi battuti su un oggetto metallico.

#### Art. 41.

##### Segnali acustici

1. I seguenti segnali acustici devono essere emessi solo se la sicurezza della navigazione e di altri utenti della via navigabile lo esige, essi significano:

a) un suono prolungato: «attenzione» oppure «mantengo la rotta»;

b) un suono breve: «accosto a destra»;

c) due suoni brevi: «accosto a sinistra»;

d) tre suoni brevi: «faccio marcia indietro»;

e) quattro suoni brevi: «sono impossibilitato a manovrare»;

f) serie di suoni molto brevi: «pericolo di collisione».

#### Art. 42.

##### Uso di segnali acustici

1. È vietato emettere segnali acustici diversi da quelli previsti oppure di utilizzarli in condizioni diverse da quelle prescritte o ammesse.

## TITOLO IV

### SEGNALAZIONE DELLA VIA NAVIGABILE

#### Art. 43.

##### Generalità

1. I comandanti devono attenersi ai divieti, agli obblighi e tener conto delle raccomandazioni o indicazioni portate a loro conoscenza mediante i segnali della via navigabile riprodotti nell'allegato 1.

#### Art. 44.

##### Segnalazione di particolari specchi d'acqua

1. Gli specchi d'acqua in cui è vietata qualsiasi navigazione sono segnalati mediante boe gialle di forma sferica. Questa segnalazione può essere completata con segnale di divieto di passaggio.

2. Gli specchi d'acqua in cui la navigazione è vietata soltanto per certe categorie delle unità nautiche sono segnalati mediante boe gialle di forma sferica e da segnaletica indicante la natura del divieto.

3. Gli specchi d'acqua e i corridoi di partenza in cui lo sci nautico è permesso lungo le rive, sono segnalati mediante boe gialle di forma sferica e mediante segnaletica collocata sulla riva. Le boe dei corridoi di partenza al largo hanno un diametro doppio delle altre; la parte superiore della boa sinistra, vista dal largo, deve essere dipinta di rosso, quella della boa destra, di verde.

4. I passi navigabili per l'accesso ai porti ed alle foci dei fiumi e dei canali, o all'interno degli stessi, sono segnalati, visti dal largo, a sinistra mediante boe di color rosso di forma cilindrica, a destra mediante boe di color verde di forma conica. Di notte, la segnalazione può essere costituita da fari a luce lampeggiante rossa a sinistra e verde a destra.

#### Art. 45.

##### Entrata dei porti e degli imbarcaderi

1. Le entrate dei porti come pure quelle dei fiumi e canali navigabili sono segnalate, di notte e in caso di scarsa visibilità, sul molo di destra, visto dal largo, mediante un faro a luce verde, su quello di sinistra mediante un faro a luce rossa. È consentito un faro supplementare di direzione a luce gialla.

2. Gli scali per le unità nautiche per passeggeri situati fuori dei porti devono essere segnalati generalmente, di notte e in caso di scarsa visibilità mediante uno o più fari a luce rossa. In più può essere collocato un faro di direzione a luce gialla.

3. I fari menzionati ai commi 1 e 2 possono essere a luce intermittente o cadenzata ad eccezione del faro di direzione.

#### Art. 46.

##### Segnali di riferimento

1. Di notte e in caso di tempo con scarsa visibilità si possono emettere mediante installazioni fisse i segnali acustici previsti nell'allegato 2, oppure accendere i fari a luce intermittente di color giallo.

#### Art. 47.

##### Segnali di navigazione sul fiume Po

I segnali di navigazione in uso sul fiume Po sono riprodotti nell'allegato 4.

## TITOLO V

### REGOLE DI ROTTA E DI STAZIONAMENTO

#### Art. 48.

##### Regole generali di comportamento

1. Il comandante deve regolare la velocità dell'unità nautica in modo da poterla controllare in ogni momento e non creare pericoli alla navigazione. Egli esegue ogni manovra tempestivamente e in maniera da non generare confusione sulle proprie intenzioni.

2. I cambiamenti di rotta e di velocità non devono creare pericolo di collisione.

3. Non possono condurre unità nautiche tutti coloro che non siano in grado di farlo in modo sicuro, per malattia, infermità fisica o psichica, abuso di bevande alcoliche o per altre ragioni.

#### Art. 49.

##### Navigazione alla deriva

1. È vietata la navigazione alla deriva, cioè senza conducente.

## Art. 50.

*Rotta*

1. Durante la loro corsa, le unità nautiche in servizio regolare devono seguire una rotta, dalla quale non si possono discostare senza motivo. La rotta deve essere tenuta libera per le unità nautiche in servizio regolare in avvicinamento.

## Art. 51.

*Unità nautiche tenute ad allontanarsi da altre unità nautiche*

1. In caso d'incrocio o di sorpasso, con esclusione dei fiumi e dei canali, devono allontanarsi:

- a) tutte le unità nautiche dalle unità nautiche in servizio regolare;
- b) ogni unità nautica, ad eccezione delle unità nautiche in servizio regolare, dalle unità nautiche per il trasporto di merci;
- c) ogni unità nautica, ad eccezione di quelle in servizio regolare e per il trasporto di merci, dalle unità nautiche dei pescatori professionisti al lavoro ed idoneamente segnalate;
- d) ogni unità nautica, ad eccezione di quelle in servizio regolare, per il trasporto di merci e dei pescatori professionisti al lavoro ed idoneamente segnalate, dalle unità nautiche a vela;
- e) ogni unità nautica a motore, ad eccezione di quelle in servizio regolare, per il trasporto di merci e dei pescatori professionisti al lavoro ed idoneamente segnalate, dalle unità nautiche a remi.

2. I convogli rimorchiati sono considerati come unità nautiche in servizio regolare, i convogli spinti come unità nautiche per il trasporto di merci.

## Art. 52.

*Priorità delle unità nautiche in servizio regolare su fiumi e canali*

1. Le unità nautiche in servizio regolare su fiumi e canali godono sempre di priorità.

## Art. 53.

*Incrocio delle unità nautiche a motore fra di loro*

1. Quando due unità nautiche a motore seguono rotte che si incrociano in modo da non poter escludere un pericolo di collisione, è tenuta ad allontanarsi l'unità nautica che vede l'altra da dritta; tale prescrizione è esclusa su fiumi e canali.

2. Quando due unità nautiche a motore seguono rotte direttamente o quasi opposte in modo da ingenerare pericolo di collisione, ognuna di loro deve venire a dritta, quindi con incrocio sinistra su sinistra delle unità nautiche.

3. In circostanze speciali, in particolare durante le manovre d'attracco, il comandante può chiedere di accostare a sinistra del fiume o del canale, quindi con incrocio destra su destra delle unità nautiche, sempre che ciò sia possibile senza pericolo. In tale caso egli emette il segnale «due suoni brevi». L'altra unità nautica deve allora rispondere con il medesimo segnale e lasciare lo spazio necessario per la manovra.

## Art. 54.

*Sorpasso delle unità nautiche a motore fra di loro che non si trovino su fiumi o canali*

1. Sempre che non goda di priorità, ogni unità nautica a motore che ne sorpassa un altro si allontana dalla rotta di quest'ultimo.

2. Una unità nautica viene considerata come unità nautica sorpassante quando essa si avvicina ad un'altra da dietro in modo che di notte vedrebbe soltanto il fanale di poppa di quest'ultima.

3. In seguito ad un ulteriore cambiamento della posizione delle due unità nautiche quella che effettua il sorpasso non può essere considerata come unità nautica incrociante, e di conseguenza non può ritenersi dispensata dall'obbligo di spostarsi dalla rotta dell'unità nautica sorpassata.

## Art. 55.

*Incrocio e sorpasso su fiumi e canali*

1. Le unità nautiche possono incrociare o sorpassare soltanto se il passo navigabile offre spazio sufficiente per una manovra senza rischio.

2. In caso d'incrocio, ciascuna unità nautica deve tenere la destra del fiume o del canale. Se ciò non è possibile, si può chiedere di passare sul lato sinistro del fiume o del canale, quindi con incrocio destra su destra delle unità nautiche, emettendo a tempo «due suoni brevi». L'altra unità nautica risponde con lo stesso segnale e lascia lo spazio necessario.

3. In deroga a quanto detto al comma 2, tutte le unità nautiche devono sempre allontanarsi da quelle che risalgono il corso d'acqua servendosi di un'asta e tenendosi al margine del passo navigabile.

4. Quando il passo navigabile non offre spazio sufficiente per un incrocio sicuro, l'unità nautica in ascesa deve attendere a valle della strettoia che sia transitato quella in discesa. Qualora l'incrocio nella strettoia si renda inevitabile, i comandanti devono prendere tutte le misure per evitare o ridurre il pericolo. Le unità nautiche prima di impegnare una strettoia devono emettere un segnale sonoro prolungato; se la strettoia è lunga dovranno ripetere il segnale sonoro durante il passaggio.

5. Se il sorpasso non può avvenire senza che l'unità nautica da sorpassare modifichi la sua rotta o la sua velocità chi sorpassa deve emettere:

- a) due suoni prolungati seguiti da due suoni brevi se vuole passare a sinistra dell'unità nautica da sorpassare;
- b) due suoni prolungati seguiti da un suono breve se vuole passare a destra dell'unità nautica da sorpassare.

6. L'unità nautica che sta per essere sorpassata deve emettere:

- a) un suono breve se il sorpasso può avvenire dal suo lato sinistro;
- b) due suoni brevi se il sorpasso può avvenire dal suo lato destro.

7. Quando il sorpasso non è possibile dal lato chiesto dall'unità nautica che si accinge a sorpassare, ma si può fare dal lato opposto, l'unità nautica che sta per essere sorpassata deve emettere:

- a) un suono breve se il sorpasso può avvenire dal suo lato sinistro;
- b) due suoni brevi se il sorpasso può avvenire dal suo lato destro.

8. Se il sorpasso è impossibile senza pericolo d'abbordaggio, l'unità nautica che sta per essere sorpassata dovrà emettere cinque suoni brevi.

9. Se il sorpasso è possibile senza che l'unità nautica da sorpassare modifichi la sua rotta o la sua velocità l'unità nautica che si accinge a sorpassare non emette alcun segnale sonoro.

## Art. 56.

*Comportamento delle unità nautiche a vela fra di loro*

1. Allorquando due unità nautiche a vela si avvicinano l'una all'altra in maniera tale che un pericolo di collisione non possa essere escluso, una delle due deve allontanarsi dalla rotta dell'altra, nel modo seguente:

- a) quando le unità nautiche ricevono il vento da un lato differente, quella che riceve il vento da sinistra deve allontanarsi dalla rotta dell'altra;
- b) quando le unità nautiche ricevono il vento dallo stesso lato, quella che è sopravvento deve allontanarsi dalla rotta di quella che è sottovento.

2. Si considera lato da dove proviene il vento quello che si trova in posizione perpendicolare alla vela maestra convessa.

3. Su fiumi e canali la navigazione delle unità nautiche contro vento è possibile soltanto se non ostacolano altre unità nautiche.

## Art. 57.

*Comportamento delle unità nautiche che devono allontanarsi da altre unità nautiche*

1. Le unità nautiche che devono allontanarsi da altre unità nautiche devono lasciare a queste ultime lo spazio necessario in modo che possano proseguire la loro rotta e manovrare.

## Art. 58.

*Comportamento nei riguardi dei sommozzatori*

1. Ogni unità nautica deve mantenere una distanza di almeno 50 m dalle unità nautiche o dai luoghi sulla riva contrassegnati con il segnale di immersione in atto (una bandiera con la lettera «A» del codice internazionale).

2. Nel caso l'immersione sia effettuata su fiumi o canali, ogni unità nautica deve fermarsi e consentire la messa in sicurezza del sommozzatore.

## Art. 59.

*Moto ondoso*

1. La velocità dovrà essere ridotta in modo adeguato per evitare di creare moto ondoso o effetti di risucchio in grado di creare danni alle unità nautiche in stazionamento o in navigazione o alle opere idrauliche e di navigazione; deve essere mantenuta la maggior distanza possibile dalle unità nautiche che portano i segnali di protezione contro il moto ondoso.

## Art. 60.

*Unità nautiche impossibilitate a manovrare*

1. Nelle unità nautiche impossibilitate a manovrare si devono agitare con movimento semicircolare verso il basso di giorno una bandiera rossa e di notte un fanale a luce rossa in modo chiaramente visibile alle unità nautiche in avvicinamento. Possono, altresì, essere posti di notte due fanali rossi sovrapposti ad una distanza di un metro uno dall'altro e visibili da tutti i lati, di giorno due palloni neri sovrapposti ad una distanza di un metro uno dall'altro e visibili da tutti i lati. In caso di bisogno deve, inoltre, essere emesso un segnale acustico costituito da «quattro suoni brevi».

2. Tutte le unità nautiche devono allontanarsi da quelle impossibilitate a manovrare.

## Art. 61.

*Porti e imbarcaderi o scali, attraversamento di vie navigabili principali*

1. Le unità nautiche che escono da un porto hanno la precedenza su quelle che vi entrano, salvo che non si tratti di unità nautiche in servizio regolare o di unità nautiche in difficoltà.

2. Le unità nautiche non devono ostacolare l'entrata o l'uscita da un porto. È vietata la sosta in prossimità dell'imboccatura di un porto.

3. Le unità nautiche non devono ostacolare la manovra delle unità nautiche in servizio regolare che vogliono approdare ad un imbarcadero o scalo oppure che si allontanano da questo.

4. Le unità nautiche che devono entrare o uscire da porti, imbarcaderi o scali e dalle vie navigabili affluenti a quella principale devono emettere i seguenti segnali sonori:

a) tre suoni prolungati seguiti da un suono breve se si stanno dirigendo alla loro destra;

b) tre suoni prolungati seguiti da due suoni brevi se si stanno dirigendo alla loro sinistra.

5. Le unità nautiche che si accingono ad attraversare la via navigabile principale devono emettere i seguenti segnali sonori:

a) tre suoni prolungati.

6. Prima della fine della attraversata le unità nautiche devono emettere i seguenti segnali sonori:

b) un suono prolungato seguito da un suono breve se si dirigono alla loro destra;

c) un suono prolungato seguito da due suoni brevi se si dirigono alla loro sinistra.

## Art. 62.

*Navigazione in prossimità delle rive con esclusione di fiumi e canali*

1. Ad eccezione delle unità nautiche in servizio regolare che circolano secondo l'orario ufficiale, le unità nautiche a motore non possono:

a) circolare nella zona rivierasca interna a meno che vogliano approdare o partire, stazionare o attraversare passaggi stretti; durante queste manovre essi devono scegliere la via più breve;

b) circolare ad una velocità superiore a 10 km/h in prossimità delle rive interne ed esterne.

2. È considerata come zona rivierasca interna, lo specchio d'acqua che si estende fino a 150 m dalla riva; come zona rivierasca esterna, lo specchio d'acqua che si estende oltre la zona rivierasca interna fino a 300 m sia dalla riva, sia dalle zone di piante acquatiche situate davanti la stessa o dalle costruzioni erette nell'acqua.

3. Il comma 1 lettera a non si applica:

a) alle unità nautiche a propulsione elettrica;

b) alle unità nautiche dei pescatori professionisti al lavoro;

4. È vietato navigare nelle zone di vegetazione acquatica (canneti, ninfee). Di regola, occorre tenere, da queste, una distanza di almeno 25 m.

5. L'Ispettorato di Porto territorialmente competente può limitare la velocità massima a 10 km/h alla sola zona rivierasca interna, quando:

a) le zone rivierasche sono vicine l'una all'altra, si toccano o si sovrappongono e la sicurezza del traffico lo esige,

b) non vi siano da temere pregiudizi per la navigazione o altri inconvenienti.

## Art. 63.

*Pratica dello sci nautico o impiego di altre attrezzature similari*

1. La pratica dello sci nautico o l'impiego di attrezzature analoghe è autorizzata solo di giorno e con buona visibilità, al più presto a partire dalle ore 8 e al più tardi fino alle ore 21.

2. La pratica dello sci nautico o l'impiego di altre attrezzature analoghe è vietata nelle zone rivierasche al di fuori dei corridoi di lancio autorizzati ufficialmente e degli specchi d'acqua segnalati come luogo riservato esclusivamente a tale uso.

3. Il comandante dell'unità nautica che rimorchia deve essere accompagnato da una persona incaricata di servire il cavo di traino e di sorvegliare lo sciatore nautico, tale persona deve essere idonea a svolgere questo compito.

4. L'unità nautica che rimorchia e lo sciatore nautico devono mantenere una distanza di almeno 50 m dalle altre unità nautiche e dai bagnanti. Il cavo di traino non deve essere elastico e non deve essere trainato a vuoto nell'acqua.

5. È vietato il traino simultaneo di più di due sciatori nautici.

6. È vietato rimorchiare attrezzature per il volo (aquiloni, paracaduti ascensionali e dispositivi similari), se non su specifica autorizzazione dell'Ispettorato di porto territorialmente competente.

## Art. 64.

*Pratica dello sci nautico o impiego di altre attrezzature analoghe su fiumi e canali*

1. La pratica dello sci nautico o l'impiego di altre attrezzature analoghe è autorizzata esclusivamente sui percorsi che sono segnalati.

## Art. 65.

*Navigazione in caso di scarsa visibilità*

1. Le unità nautiche che non possono emettere i segnali ottici e quelli acustici prescritti e che non dispongono né di una bussola né di un radar non devono uscire in caso di scarsa visibilità (notte, neb-

bia, nevischio). Quando, durante la navigazione, il tempo si offusca esse devono raggiungere, non appena le circostanze lo permettono, un porto o avvicinarsi alla riva.

2. Le unità nautiche senza radar come pure le unità nautiche che dispongono di un radar devono ridurre la velocità in funzione della diminuita visibilità e comunicare per radiotelefono alle unità nautiche provenienti in senso inverso le informazioni necessarie per la sicurezza della navigazione. Esse devono sostare se le circostanze lo richiedono.

3. Sulle unità nautiche e sui convogli nei quali la distanza tra timoneria e prua supera i 15 m deve essere posta una vedetta a prua. Essa deve essere in grado di vedere o sentire il comandante; qualora ciò non sia possibile è necessario che vi sia un'installazione tale da permettere le comunicazioni tra la prua e la cabina di pilotaggio.

#### Art. 66.

##### *Segnali acustici durante la rotta in caso di scarsa visibilità*

1. In caso di tempo con scarsa visibilità, le unità nautiche in servizio regolare emettono «un suono prolungato seguito da quattro suoni brevi», i convogli «due suoni prolungati», le altre unità nautiche «un suono prolungato». Questi segnali vengono ripetuti almeno una volta al minuto.

2. Le unità nautiche in stazionamento, sentiti i segnali delle unità nautiche in rotta, rispondono con i seguenti segnali sonori ripetuti una volta al minuto:

a) rintocchi di campana continui per quattro secondi;

oppure

b) un suono breve seguito da un suono prolungato ed un altro breve.

#### Art. 67.

##### *Impiego del radar*

1. Il radar può essere impiegato come mezzo ausiliario di navigazione quando l'osservatore sa utilizzare l'apparecchio ed interpretarne le informazioni.

2. La vedetta a prua, prescritta sulle unità nautiche e sui convogli nei quali la distanza tra timoneria e prua supera i 15 m, non è necessaria in caso di impiego del radar.

#### Art. 68.

##### *Unità nautiche in difficoltà*

1. Per chiedere aiuto, una unità nautica in difficoltà può utilizzare i seguenti mezzi di segnalazione:

a) agitare circolarmente una bandiera rossa, un fanale o qualsiasi altro oggetto adatto;

b) lanciare dei razzi rossi o mostrare altri segnali luminosi rossi;

c) emettere una serie di suoni prolungati;

d) dare mediante mezzi acustici o ottici il segnale composto dal gruppo (SOS) del codice morse;

e) emettere una serie di rintocchi di campana;

f) eseguire dei movimenti lenti e ripetuti dall'alto verso il basso delle braccia allargate lateralmente.

#### Art. 69.

##### *Stazionamento*

1. I luoghi di stazionamento sono scelti in modo da non ostacolare la navigazione. È vietato stazionare nelle zone di vegetazione acquatica (canneti e ninfee). Di regola, occorre tenere da queste una distanza di almeno 25 m.

2. Le unità nautiche in stazionamento devono essere ancorate o ormeggiate in maniera sicura, tenuto altresì conto del moto ondoso e del rischio provocato dalle unità nautiche in navigazione. Esse devono poter seguire le variazioni del livello dell'acqua.

3. L'ancoraggio è vietato in prossimità degli impianti dei pescatori professionisti segnalate come tali.

4. All'esterno dei luoghi di stazionamento autorizzati, le unità nautiche possono restare ancorate od ormeggiate per più di 24 ore soltanto se una persona si trova a bordo.

5. Lo stazionamento delle unità nautiche che portano merci pericolose è consentito solo nei luoghi autorizzati e con a bordo un servizio di guardia permanente.

6. Le unità nautiche in stazionamento al largo devono portare:

a) di giorno, un pallone nero posto ad un'altezza tale da renderlo visibile da tutti i lati;

b) di notte, due fanali ordinari a luce bianca uno in prua e l'altro a poppa, più basso di almeno due metri di quello a prua, visibili da ogni lato; per le unità minori è consentito un solo fanale ordinario a luce bianca.

7. Un convoglio in stazionamento al largo deve portare:

a) di giorno, un pallone nero, ad un'altezza tale da renderlo visibile da tutti i lati, sulle unità nautiche esterne in testa e in coda al convoglio;

b) di notte, un fanale ordinario a luce bianca su ogni unità nautica formante il convoglio.

8. Le segnalazioni di cui ai commi 6 e 7 non sono obbligatorie quando:

a) l'unità nautica è in stazionamento in una via navigabile dove la navigazione è impossibile o vietata;

b) quando l'unità nautica è in stazionamento fuori dal canale navigabile in una situazione manifestamente senza pericolo.

#### Art. 70.

##### *Stazionamento vietato su fiumi e canali*

1. Lo stazionamento è vietato nelle strettoie, nei passi navigabili come pure in prossimità e sotto i ponti.

#### Art. 71.

##### *Convogli*

1. Gli spintori o rimorchiatori di convogli devono avere una potenza sufficiente per assicurare la buona manovrabilità del convoglio.

2. È proibito ai rimorchiatori e spintori abbandonare le unità nautiche del convoglio durante le operazioni di ancoraggio e di approdo prima che il canale sia liberato dalle suddette unità nautiche e che il comandante del convoglio non si sia assicurato che esse siano messe in sicurezza.

#### Art. 72.

##### *Passaggio sotto i ponti*

1. È vietato incrociare o sorpassare sotto i ponti e nelle loro immediate vicinanze. Se sussiste il pericolo di incrociare in vicinanza o sotto un ponte, l'unità nautica in ascesa deve attendere a valle del ponte che quella in discesa sia transitata. Qualora la sicurezza della navigazione lo richieda, le unità nautiche devono annunciare per tempo il loro avvicinarsi al ponte emettendo «un suono prolungato».

2. L'incrocio in prossimità di un ponte o sotto lo stesso è consentito quando il passo navigabile presenta una larghezza sufficiente o se esistono passaggi separati.

3. Il passaggio sotto i ponti può essere regolato dai seguenti segnali:

a) un fanale a luce gialla insieme ad un rombo di colore giallo posti sull'arcata di un ponte, significano che è consentito l'incrocio e la navigazione è autorizzata nei due sensi;

b) due fanali a luce gialla posti in orizzontale o in verticale insieme a due rombi di colore giallo posti in orizzontale o verticale, significano che la navigazione è proibita nell'altro senso;

c) uno o più fanali a luce rossa o pannello con colore rosso-bianco-rosso, significano che la navigazione è proibita;

d) un fanale a luce bianca posto sull'arcata del ponte indica la mezzera della campata navigabile.

## Art. 73.

*Passaggio delle conche di navigazione*

1. I comandanti devono attenersi alle istruzioni che vengono loro impartite dal manovratore della conca di navigazione, al fine di garantire la sicurezza della navigazione.

2. In prossimità della conca di navigazione l'unità nautica deve rallentare; se non è possibile entrare immediatamente nella conca di navigazione l'unità nautica deve fermarsi in prossimità del segnale con obbligo di fermarsi e in caso di sua assenza in posizione tale da non ostacolare in alcun modo l'uscita di altre unità nautiche dalla conca di navigazione.

3. Il passaggio della conca di navigazione si effettua nell'ordine di arrivo; in caso di dubbio o arrivo contemporaneo decide il manovratore di conca.

4. Dopo l'autorizzazione ad entrare all'interno della conca di navigazione, l'unità nautica deve accedervi lentamente per non urtare contro le porte, i dispositivi di protezione e le altre unità nautiche presenti.

5. Durante il riempimento o lo svuotamento della conca l'unità nautica deve essere ormeggiata per non urtare contro le porte, i dispositivi di protezione e le altre unità nautiche presenti.

6. Dal momento dell'ormeggio fino all'autorizzazione ad uscire i motori devono essere spenti.

7. Le unità nautiche che portano merci pericolose devono effettuare singolarmente il passaggio della conca.

8. Le unità nautiche hanno l'obbligo di adoperare parabordi inaffondabili.

## Art. 74.

*Entrata ed uscita dalla conche di navigazione*

1. L'accesso ad una conca di navigazione è regolato di giorno come di notte dai seguenti segnali:

a) due fanali a luce rossa sovrapposti che significano «divieto di accesso»;

b) lo spegnimento del fanale in basso o l'accensione dello stesso con luce verde significano «divieto di accesso porte in procinto di aprirsi»;

c) un fanale a luce verde o due fanali a luce verde sovrapposti significano «accesso autorizzato».

2. L'uscita da una conca di navigazione è regolato di giorno come di notte dai seguenti segnali:

a) uno o due fanali a luce rossa significano «uscita proibita»;

b) uno o due fanali a luce verde significano «uscita autorizzata».

3. In assenza di segnali, l'accesso dalla conca di navigazione e l'uscita dalla stessa sono proibiti senza ordine del manovratore di conca.

## Art. 75.

*Passaggio di ponti mobili*

1. I comandanti devono attenersi alle istruzioni che vengono loro impartite dal manovratore del ponte mobile, al fine di garantire la sicurezza della navigazione.

2. In prossimità del ponte mobile l'unità nautica deve fermarsi in prossimità del segnale con obbligo di fermarsi e in caso di sua assenza in posizione tale da non creare alcun impedimento o pericolo alla movimentazione del ponte e alla navigazione.

3. Il passaggio del ponte è autorizzato dal manovratore del ponte.

4. Il manovratore del ponte autorizza il passaggio solamente quando è completamente conclusa la manovra di apertura; la manovra di chiusura del ponte deve essere iniziata dopo che l'unità nautica è completamente passata oltre il ponte ed i suoi meccanismi di movimentazione verticali o orizzontali.

5. Il passaggio del ponte mobile può essere regolato dai seguenti segnali:

a) uno o più fanali a luce rossa, significano «divieto di passaggio»;

b) un fanale a luce rossa e un fanale a luce verde alla stessa altezza o con il fanale a luce rossa sopra quello a luce verde, significano «divieto di passaggio ma prepararsi a mettersi in marcia»;

c) uno più fanali a luce verde, significano «passaggio autorizzato».

## Art. 76.

*Attraversamento su fiumi e canali*

1. Ad eccezione delle unità nautiche a remi, le unità nautiche che attraversano un fiume o un canale devono tenersi lontani da quelli in discesa o in ascesa.

2. Le unità nautiche che attraversano un fiume o canale devono mantenere, dalle unità nautiche per passeggeri, da quelle per il trasporto di merci e dai convogli una distanza di almeno 200 m quando queste sono in discesa e di almeno 100 m quando sono in ascesa.

## Art. 77.

*Virata*

1. Le unità nautiche possono virare se ciò è possibile senza pericolo per il traffico e senza costringere altre unità nautiche a modificare bruscamente la loro rotta o la loro velocità.

2. Le unità nautiche prima di virare devono emettere i seguenti segnali sonori:

a) un suono prolungato seguito da un suono breve se vogliono virare alla loro destra;

b) un suono prolungato seguito da due suoni brevi se vogliono virare alla loro sinistra.

## Art. 78.

*Segnalamento di impianti galleggianti, delle unità nautiche al lavoro e delle unità nautiche incagliate o affondate*

1. Gli impianti galleggianti e le unità nautiche intenti ad eseguire lavori in acqua, come pure le unità nautiche incagliate o affondate devono portare:

a) di notte, sul lato o sui lati dove il passaggio è libero, un fanale ordinario a luce rossa e, a circa 1 m più in basso, un fanale ordinario a luce bianca; sul lato o sui lati dove il passaggio è ostacolato, un fanale ordinario a luce rossa disposto alla stessa altezza di quello a luce rossa posto sull'altro lato;

b) di giorno, sul lato o sui lati dove il passaggio è libero, una bandiera la cui metà superiore è rossa e quella inferiore è bianca oppure due bandiere sovrapposte, quella superiore rossa e quella inferiore bianca; sul lato o sui lati dove il passaggio è ostacolato, una bandiera rossa disposta alla stessa altezza della bandiera rossa e bianca o della bandiera rossa posta sull'altro lato.

2. Questi segnali devono trovarsi ad un'altezza tale da essere visibili da tutti i lati.

3. Qualora i segnali non possano essere applicati su una unità nautica affondata, a causa della sua posizione, essi dovranno essere disposti nel modo più appropriato.

## Art. 79.

*Installazioni galleggianti*

1. Le installazioni galleggianti devono essere illuminate in modo tale da poter riconoscere i loro contorni.

## TITOLO VI

## MANIFESTAZIONI, TRASPORTI SPECIALI E DI MERCI

*Capo I*

## MANIFESTAZIONI E TRASPORTI SOTTOPOSTI A PERMESSO

## Art. 80.

*Manifestazioni nautiche*

1. Le gare di velocità, le feste nautiche e tutte le altre manifestazioni che possono originare concentrazioni delle unità nautiche o intralciare la navigazione sono soggette ad autorizzazione dell'ispettorato di porto territorialmente competente.

2. Il permesso viene accordato soltanto se la manifestazione non comporta grave pregiudizio per la navigazione, per le acque, per la pesca o per l'ambiente. A tale fine potranno essere prescritti obblighi o condizioni.

## Art. 81.

*Trasporti speciali*

1. I trasporti mediante unità nautiche o convogli che non possono ottemperare alle disposizioni sulla circolazione, devono essere autorizzati dall'Ispettorato di Porto territorialmente competente.

*Capo II*DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE UNITÀ NAUTICHE  
DESTINATE AL TRASPORTO DI MERCI

## Art. 82.

*Linea d'immersione*

1. Le unità nautiche destinate al trasporto di merci, compresa la sabbia e la ghiaia, devono portare su ogni lato linee d'immersione disposte rispettivamente a una distanza dalla prua e dalla poppa di circa un sesto della loro lunghezza.

2. Le linee di immersione devono essere pitturate in maniera indelebile di colore chiaro su fondo scuro o di colore scuro su sfondo chiaro e devono essere collocate in modo che il loro bordo inferiore corrisponda all'immersione massima.

## TITOLO VII

## PESCA E IMMERSIONI

## Art. 83.

*P e s c a*

1. Le reti da pesca, le nasse e gli altri attrezzi per la pesca devono essere posizionate in modo da non recare intralcio alla navigazione e se si estendono nel canale navigabile o in prossimità dello stesso sono contrassegnati:

a) di giorno, con corpi galleggianti gialli in numero sufficiente ad indicarne la posizione;

b) di notte, con luci ordinarie bianche in numero sufficiente ad indicarne la posizione.

2. Sulla rotta delle unità nautiche in servizio regolare, in prossimità delle entrate dei porti e degli imbarcaderi per unità nautiche dei passeggeri, come pure delle strettoie, la posa di reti da pesca, di nasse e di altri attrezzi per la pesca è consentita solo nel limite in cui la navigazione non ne sia intralciata.

3. È vietato qualsiasi tipo di allevamento all'interno di una fascia di 50 metri dai limiti della via navigabile segnalata all'interno di lagune, laghi e specchi acquei in genere.

## Art. 84.

*Immersioni*

1. Le immersioni subacquee sportive sono vietate:

a) sulla rotta delle unità nautiche in servizio regolare;

b) nelle strettoie;

c) alle entrate dei porti e nelle loro vicinanze;

d) nelle vicinanze dei luoghi di stazionamento autorizzati ufficialmente.

## TITOLO VIII

## DISPOSIZIONI SPECIFICHE E TRANSITORIE

## Art. 85.

*Regolamenti particolari*

L'autorità di gestione della via navigabile è autorizzata ad emanare regolamenti particolari che non siano in contrasto con il presente regolamento, al fine di consentire il corretto esercizio della navigazione.

## Art. 86.

*Deroghe*

1. L'Ispettorato di Porto territorialmente competente, quando la sicurezza e la fluidità del traffico non ne sono pregiudicati, può autorizzare:

a) il traino simultaneo di più di due sciatori nautici e quello di attrezzi per il volo in determinati settori;

b) lo stazionamento in prossimità di ponti e sotto gli stessi.

## Art. 87.

*Disposizioni finali*

1. Per tutto quanto non è espressamente disposto dal presente regolamento, nonché per le sanzioni amministrative determinate dall'inosservanza delle norme in esso contenute, si applicano le disposizioni del codice della navigazione, del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631 «Approvazione del regolamento per la navigazione interna» e della legge 27 dicembre 1977, n. 1085, e loro successive integrazioni e modificazioni.

## Art. 88.

*Disposizioni transitorie*

1. Le segnalazioni della via navigabile sinora in vigore, se non corrispondono a quelle riprodotte nell'allegato 1, devono essere sostituite entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Fino al momento della loro sostituzione, le segnalazioni conservano il significato anteriore. I vecchi segnali saranno tolti immediatamente, qualora in base al presente regolamento dovessero avere un altro significato.

## Art. 89.

*Lago di Garda e Laguna veneziana*

1. *Lago di Garda.*

La navigazione sul lago di Garda è disciplinata in modo uniforme a livello legislativo dalla Regione Veneto, dalla Regione Lombardia e dalla provincia autonoma di Trento in applicazione degli articoli 97 e 98 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

2. *Laguna veneziana.*

La segnaletica addizionale eventualmente presente nel regolamento per il coordinamento della navigazione lagunare emanato dalla provincia di Venezia, ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, non può essere in contrasto né creare confusioni di significato con la segnaletica contenuta nel presente regolamento.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Veneto.

Venezia, 20 dicembre 2002

GALAN

*Approvato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 2002, n. 3518 pubblicata a pag. 53 del presente Bollettino*

(Omissis).

03R0093

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2.

**Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 32 del 13 marzo 2003)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI E NORME DI PRINCIPIO

Art. 1.

*Oggetto della riforma*

1. La presente legge, ispirandosi ai principi ed ai valori della Costituzione e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in armonia con la legge 8 novembre 2000, n. 328 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) ed in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), detta norme per la promozione della cittadinanza sociale, dei diritti e delle garanzie ad essa correlati, per la definizione e la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

2. Gli interventi ed i servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali, di seguito denominato sistema integrato, sono volti a garantire pari opportunità e diritti di cittadinanza sociale, a prevenire, rimuovere o ridurre le condizioni di bisogno e di disagio individuale e familiare derivanti da limitazioni personali e sociali, da condizioni di non autosufficienza, da difficoltà economiche.

3. Gli interventi ed i servizi del sistema integrato comprendono:

a) prestazioni ed attività socio-assistenziali, finalizzate alla promozione sociale ed a sostenere, affiancare ed aiutare le persone e le famiglie attraverso la predisposizione ed erogazione di servizi e di prestazioni economiche;

b) prestazioni ed attività socio-sanitarie, caratterizzate da percorsi assistenziali integrati per rispondere ai bisogni di salute delle persone che necessitano unitariamente di prestazioni sanitarie e socio-assistenziali.

Art. 2.

*Principi della legge*

1. La Regione e gli enti locali, al pari dello Stato ed in attuazione degli articoli 3, 38 e 120 della Costituzione, garantiscono l'insieme dei diritti e delle opportunità volte allo sviluppo ed al benessere dei singoli e delle comunità, nonché assicurano il sostegno ai progetti di vita delle persone e delle famiglie.

2. Al fine di prevenire, rimuovere o ridurre le condizioni di bisogno e di disagio derivanti da limitazioni personali e sociali, da condizione di non autosufficienza, da difficoltà economiche, la Regione e gli enti locali realizzano un sistema integrato di interventi e servizi sociali con il concorso dei soggetti della cooperazione sociale, dell'associazionismo di promozione sociale e del volontariato, delle aziende pubbliche di servizi alla persona, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, delle fondazioni, degli enti di patronato e degli altri soggetti di cui all'art. 1, commi 4 e 5 della legge n. 328 del 2000.

3. Il sistema integrato ha carattere di universalità, si fonda sui principi di cooperazione e promozione della cittadinanza sociale ed opera per assicurare il pieno rispetto dei diritti ed il sostegno della responsabilità delle persone, delle famiglie e delle formazioni sociali. Per l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà sociale di cui all'art. 2 della Costituzione, la Regione e gli enti locali favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli o associati, sulla base del principio di sussidiarietà, ai sensi dell'art. 118 della Costituzione stessa.

4. La presente legge riconosce, promuove e sostiene:

a) la centralità delle comunità locali, intese come sistema di relazioni tra le persone, le istituzioni, le famiglie, le organizzazioni sociali, ognuno per le proprie competenze e responsabilità, per promuovere il miglioramento della qualità della vita e delle relazioni tra le persone;

b) il valore ed il ruolo delle famiglie, quali ambiti di relazioni significative per la crescita, lo sviluppo e la cura della persona, attraverso il perseguimento della condivisione delle responsabilità tra donne e uomini;

c) la partecipazione attiva dei cittadini, delle organizzazioni di rappresentanza sociale, delle associazioni sociali e di tutela degli utenti, assumendo il confronto e la concertazione come metodo di relazione con le organizzazioni sindacali;

d) le iniziative di reciprocità e di auto aiuto delle persone e delle famiglie che svolgono compiti di cura;

e) l'autonomia e la vita indipendente, con particolare riferimento al sostegno alle scelte di permanenza al proprio domicilio delle persone in condizioni di non autosufficienza o con limitata autonomia;

f) il diritto all'educazione ed all'armonico sviluppo psico-fisico dei minori, nel rispetto del diritto alla partecipazione alle scelte che li riguardano.

Art. 3.

*Sistema integrato di interventi e servizi sociali*

1. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali, di seguito indicato come sistema integrato, si realizza secondo le seguenti finalità e principi:

a) rispetto della dignità della persona e garanzia di riservatezza;

b) prevenzione, contrasto e rimozione delle cause del disagio e dell'emarginazione sociale, anche attraverso strategie attive e promozionali basate sulla formazione e sull'accesso al lavoro;

c) adeguatezza, flessibilità e personalizzazione degli interventi, nel rispetto delle opzioni dei destinatari e delle loro famiglie;

d) sviluppo e qualificazione dei servizi sociali, anche attraverso la valorizzazione delle professioni sociali;

e) concertazione e cooperazione tra i diversi soggetti istituzionali e tra questi ed i soggetti indicati all'art. 2, comma 2;

f) integrazione delle politiche sociali con le altre politiche, in particolare con quelle sanitarie, educative, formative, del lavoro, culturali, urbanistiche ed abitative.

2. Il sistema integrato si realizza avvalendosi delle risorse, anche non finanziarie, della Regione, degli enti locali e di tutti i soggetti di cui all'art. 2 che concorrono alla realizzazione dei piani di zona.

3. Il sistema integrato garantisce sul territorio regionale i livelli essenziali ed uniformi delle prestazioni come definiti all'art. 6.

#### Art. 4.

##### *Diritto alle prestazioni*

1. Hanno diritto ad accedere alle prestazioni ed ai servizi del sistema integrato, sulla base della valutazione del bisogno personale e familiare, indipendentemente dalle condizioni economiche:

- a) i cittadini italiani;
- b) i cittadini dell'Unione europea, nel rispetto degli accordi internazionali vigenti;
- c) gli stranieri, i minori stranieri ed i soggetti di cui agli articoli 18 e 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nonché gli apolidi.

2. L'assistenza ai soggetti di cui al comma 1 è garantita dal comune di residenza.

3. Il diritto agli interventi ed alle prestazioni si estende alle persone occasionalmente presenti o temporaneamente dimoranti sul territorio regionale, limitatamente a quelli non differibili. L'assistenza è garantita dal comune nel cui territorio si è manifestata la necessità d'intervento.

4. Il consiglio regionale stabilisce con propria direttiva le modalità di attribuzione degli oneri, anche economici, nel caso in cui la persona assistita sia residente in un comune diverso da quello ove si svolge l'intervento socio-assistenziale o socio-sanitario, fermo restando che, di norma, agli effetti del presente articolo non è da considerarsi comune di residenza quello nel quale la persona si trovi ricoverata in struttura socio-assistenziale o socio-sanitaria, né il comune ove il minore sia ospitato in affidamento familiare.

#### TITOLO II

### SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

#### Capo I

##### SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI SOCIALI A RETE

#### Art. 5.

##### *Interventi e servizi del sistema locale dei servizi sociali a rete*

1. I comuni promuovono e garantiscono, nei modi e nelle forme indicate agli articoli 15, 16 e 17, la realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, al fine di dare risposta ai bisogni sociali della popolazione.

2. Il sistema locale si compone di un insieme di servizi ed interventi progettati e realizzati in maniera integrata e coordinata nei diversi settori che riguardano la vita sociale, dai diversi soggetti pubblici e privati di cui alla presente legge.

3. Per l'individuazione dell'ambito associativo e per la localizzazione dei servizi, i comuni perseguono prioritariamente l'obiettivo di facilitare l'accessibilità da parte delle persone, tenendo conto, in particolare modo, delle esigenze della popolazione anziana e dei disabili, nonché delle esigenze di tutela dei minori.

4. I servizi e gli interventi del sistema locale comprendono in particolare:

- a) consulenza e sostegno alle famiglie ed a chi assume compiti connessi al lavoro di cura ed alle responsabilità genitoriali, anche attraverso la disponibilità di servizi di sollievo;
- b) servizi ed interventi a sostegno della domiciliarità, rivolti a persone che non riescono, senza adeguati supporti, a provvedere autonomamente alle esigenze della vita quotidiana;
- c) accoglienza familiare di persone prive di adeguate reti familiari;
- d) servizi ed interventi residenziali e semi-residenziali volti all'accoglienza di persone i cui bisogni di cura, tutela ed educazione non possono trovare adeguata risposta al domicilio;
- e) servizi ed interventi volti ad affiancare, anche temporaneamente, le famiglie negli impegni e responsabilità di cura;

f) servizi ed interventi, quali case e centri antiviolenza, finalizzati a fornire consulenza, ascolto, sostegno ed accoglienza a donne, anche con figli, minacciate o vittime di violenza fisica, sessuale, psicologica e di costrizione economica;

g) servizi ed interventi di prevenzione, ascolto, sostegno ed accoglienza per minori vittime di abuso, maltrattamento ed abbandono;

h) servizi ed interventi volti a promuovere opportunità per adolescenti e giovani nei loro ambienti di vita, anche attraverso l'utilizzo di spazi di ascolto, aggregazione e socializzazione;

i) servizi ed interventi di prima necessità rivolti a persone a rischio di emarginazione, anche per l'accoglienza, il sostegno e l'accompagnamento nei percorsi di inserimento sociale;

j) interventi di sostegno all'inserimento e reinserimento lavorativo delle persone disabili ed in stato di svantaggio, anche in attuazione degli obiettivi della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 14 (Promozione dell'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate);

k) servizi d'informazione, di ascolto ed orientamento sui diritti e le opportunità sociali, sui servizi e le risorse del sistema locale e sulle modalità di accesso;

l) misure di contrasto delle povertà e di sostegno al reddito.

5. Per fare fronte a situazioni personali o familiari di emergenza sociale, i comuni prevedono, anche con la collaborazione di altri soggetti pubblici e privati, modalità organizzative dei servizi e degli interventi tali da garantire risposte di pronto intervento sociale.

6. Per promuovere azioni positive, per prevenire e contrastare le cause del disagio e per favorire il contatto con persone o gruppi di popolazione a rischio sociale, che non si rivolgono direttamente ai servizi, i comuni attivano interventi di strada. Gli interventi di strada si realizzano attraverso la collaborazione e l'integrazione delle attività dei soggetti pubblici e privati.

7. La Regione promuove sperimentazioni di servizi ed interventi volte a dare risposta a nuovi bisogni sociali, ad individuare modalità organizzative e gestionali innovative, anche attraverso i piani di zona, con la collaborazione di tutti i soggetti operanti in ambito sanitario, educativo e formativo.

#### Art. 6.

##### *Livelli essenziali delle prestazioni sociali*

1. Costituiscono livelli essenziali delle prestazioni sociali, come previsto dall'art. 22 della legge n. 328 del 2000, i servizi e gli interventi indicati all'art. 5, commi 4 e 5.

2. Il piano regionale degli interventi e dei servizi sociali definisce, sulla base del fabbisogno rilevato, le caratteristiche quantitative e qualitative dei servizi e degli interventi, che costituiscono i livelli essenziali delle prestazioni sociali da garantire, tenuto conto dei livelli essenziali uniformi delle prestazioni individuati dallo Stato. La definizione dei livelli avviene sulla base dei bisogni rilevati, nel rispetto dei criteri di equità, efficacia ed appropriatezza, tenuto conto delle risorse del fondo sociale regionale di cui all'art. 46 e della compartecipazione degli utenti al costo delle prestazioni.

3. Per la definizione dei livelli di cui al comma 2, sentita la competente commissione consiliare regionale, viene sancita apposita intesa triennale in sede di conferenza Regione-autonomie locali, ai sensi dell'art. 31 della legge regionale n. 3 del 1999.

#### Art. 7.

##### *Accesso al sistema locale dei servizi sociali a rete istituzione degli sportelli sociali*

1. L'accesso al sistema locale è garantito da sportelli sociali attivati dai comuni, singoli o associati ai sensi dell'art. 16, in raccordo con le aziende unità sanitarie locali, anche avvalendosi dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2. Gli sportelli sociali forniscono informazioni ed orientamento ai cittadini sui diritti e le opportunità sociali, sui servizi e gli interventi del sistema locale, nel rispetto dei principi di semplificazione. I comuni organizzano l'attività degli sportelli sociali con modalità adeguate a favorire il contatto anche di chi, per difficoltà personali e sociali, non vi si rivolge direttamente.

2. Agli operatori degli sportelli sociali è garantita una uniforme ed adeguata formazione.

3. Per bisogni complessi, che richiedono l'intervento di diversi servizi o soggetti, i competenti servizi attivano gli strumenti tecnici per la valutazione multidimensionale e per la predisposizione del programma assistenziale individualizzato, compresi il progetto individuale per le persone disabili ed il progetto educativo individuale per i minori in difficoltà.

4. Al fine di garantire l'attuazione e l'efficacia degli interventi previsti dai programmi assistenziali individualizzati è indicato il responsabile del caso.

5. La giunta regionale definisce con proprio atto l'organizzazione degli sportelli sociali, gli strumenti tecnici di valutazione e controllo dei programmi assistenziali e le modalità di individuazione del responsabile del caso.

#### Art. 8.

##### *Interventi per la promozione sociale*

1. Per favorire lo sviluppo ed il benessere delle persone ed il sostegno delle reti familiari e sociali nell'ambito delle comunità locali, gli enti locali prevedono interventi volti in particolare a:

a) promuovere la convivenza e l'integrazione sociale, la soluzione dei conflitti individuali e sociali, anche attraverso il ricorso ad attività di integrazione culturale e di mediazione sociale;

b) contrastare e prevenire le cause di esclusione sociale, con particolare riguardo al disagio giovanile, alle dipendenze patologiche, alle situazioni di povertà estrema, alla prostituzione e ad altre forme di sfruttamento;

c) conciliare ed armonizzare i tempi di vita e di lavoro, riconoscendo il diritto delle donne e degli uomini ad assolvere gli impegni di cura senza rinunciare d'attività lavorativa, anche sostenendo iniziative di mutualità, tese allo sviluppo della solidarietà ed al miglioramento dei rapporti tra le generazioni;

d) garantire il raggiungimento di pari opportunità tra donne e uomini adottando azioni positive rivolte alla popolazione femminile e politiche rispettose dei due generi.

2. I comuni, per qualificare gli interventi e facilitare i cittadini nella fruizione e partecipazione alle iniziative di cui al comma 1, promuovono azioni per la messa in rete e la razionalizzazione delle iniziative pubbliche e private presenti sul territorio.

3. La Regione, sulla base dei criteri individuati dal piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, incentiva programmi ed iniziative per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1 e per la realizzazione di attività formative di qualificazione.

#### Art. 9.

##### *Politiche familiari*

1. La Regione sostiene il ruolo essenziale delle famiglie nella formazione e cura delle persone e nella promozione della coesione sociale, valorizza i compiti che le famiglie svolgono sia nella vita quotidiana, sia nei momenti di difficoltà e disagio legati all'assunzione di responsabilità di cura.

2. La Regione a tal fine:

a) programma i servizi valorizzando le risorse di solidarietà delle famiglie ed il principio di corresponsabilità dei genitori nei confronti dei figli, sostenendo le scelte procreative libere e responsabili e favorendo aiuti concreti ai genitori affinché possano stabilire liberamente le dimensioni delle proprie famiglie;

b) promuove iniziative sperimentali per la stipula di accordi fra organizzazioni imprenditoriali ed organizzazioni sindacali che prevedano forme di articolazione delle attività lavorative volte a conciliare tempi di vita e tempi di lavoro, anche in attuazione della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città);

c) sostiene iniziative rivolte prioritariamente alle donne per favorire il loro rientro nel sistema produttivo o il loro nuovo inserimento lavorativo dopo la maternità o al termine di impegni di cura in ambito familiare;

d) promuove la solidarietà e le esperienze di auto aiuto fra famiglie, anche favorendo l'associazionismo familiare e le forme di sostegno alle famiglie, quali gli assegni di cura previsti all'art. 12.

3. La Regione e gli enti locali sostengono le famiglie impegnate a dare accoglienza ed aiuto a persone in difficoltà, in particolare disabili, minori ed anziani, anche attraverso:

a) attività formative e di supporto consulenziale;

b) agevolazioni tariffarie e d'imposta, quali la riduzione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per la prima casa;

c) facilitazioni per l'accesso ad iniziative ricreative e del tempo libero;

d) promozione del turismo familiare con finalità di sollievo.

4. La Regione promuove la concessione da parte dei comuni di prestiti sull'onore, come indicato all'art. 13, comma 2, anche al fine di sostenere la costituzione di nuove famiglie e favorire le famiglie numerose nella ricerca di alloggi adeguati alle proprie esigenze.

#### Capo II

##### DISPOSIZIONI PER L'INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA

#### Art. 10.

##### *Integrazione socio-sanitaria*

1. Le attività ad integrazione socio-sanitaria sono volte a soddisfare le esigenze di tutela della salute, di recupero e mantenimento delle autonomie personali, d'inserimento sociale e miglioramento delle condizioni di vita, anche mediante prestazioni a carattere prolungato.

2. Secondo quanto disposto dall'art. 3-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), le prestazioni socio-sanitarie si distinguono in:

a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, comprensive di quelle connotate da elevata integrazione sanitaria, assicurate dalle aziende unità sanitarie locali;

b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, assicurate dai comuni.

3. Il consiglio regionale individua, con proprie direttive, le prestazioni da ricondurre alle tipologie indicate al comma 2, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie), tenuto conto dei livelli essenziali ed uniformi definiti all'art. 6, determinando altresì i criteri di finanziamento delle stesse e degli assegni di cura di cui all'art. 12, comma 2, lettere a) e b).

4. I comuni e le aziende unità sanitarie locali individuano, nell'ambito degli accordi di integrazione socio-sanitaria, i modelli organizzativi e gestionali, fondati sull'integrazione professionale delle rispettive competenze, ed i relativi rapporti finanziari, in coerenza con le direttive di cui al comma 3.

#### Art. 11.

##### *Conferenza territoriale sociale e sanitaria*

1. La conferenza sanitaria territoriale, istituita dalla legge regionale 12 maggio 1994, n. 19 (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517), assume la denominazione di conferenza territoriale sociale e sanitaria.

2. La conferenza territoriale sociale e sanitaria, oltre alle funzioni già esercitate ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 19 del 1994, promuove e coordina la stipula degli accordi in materia di integrazione socio-sanitaria previsti dai piani di zona, tenuto conto delle indicazioni del piano regionale degli interventi e dei servizi sociali ed assicurando l'integrazione e la coerenza con i piani per la salute previsti dal piano sanitario regionale. I programmi per le attività territoriali, previsti all'art. 3-quater, comma 2 del decreto legislativo n. 502 del 1992 assumono, per gli interventi socio-sanitari, le indicazioni dei piani di zona.

*Capo III*DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA REALIZZAZIONE  
DI PARTICOLARI INTERVENTI

## Art. 12.

*Assegni di cura*

1. La Regione e gli enti locali riconoscono benefici di carattere economico finalizzati a favorire le opportunità di vita indipendente delle persone in condizione di non autosufficienza, anche sostenendo il necessario lavoro di cura. La Regione e gli enti locali riconoscono altresì benefici di carattere economico per sostenere l'affidamento familiare di minori previsto dall'art. 2, comma 1 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia).

2. I benefici economici indicati al comma 1, denominati assegni di cura, sono previsti a favore di:

a) persone in condizione di non autosufficienza, in grado di procurarsi direttamente le prestazioni sociali e socio-sanitarie previste dal programma assistenziale individualizzato di cui all'art. 7, comma 3;

b) famiglie che garantiscono le prestazioni socio-sanitarie previste dal programma assistenziale individualizzato, per consentire la permanenza al domicilio di persone non autosufficienti;

c) famiglie e persone singole che accolgono minori in affidamento familiare, secondo quanto previsto dalla legge n. 184 del 1983.

3. Possono ottenere l'assegno di cura di cui al comma 2, lettera b) le famiglie presso cui vive la persona in condizione di non autosufficienza. Possono altresì ottenere l'assegno di cura i congiunti non conviventi o altre persone non legate da vincoli di parentela, purché abbiano relazioni significative con la persona da assistere e che assicurino un effettivo ed adeguato aiuto.

4. Le prestazioni garantite ai sensi del comma 2 integrano i servizi e le prestazioni compresi nei livelli essenziali sociali e socio-sanitari, previsti nel programma assistenziale individualizzato, garantiti dai comuni e dalle aziende unità sanitarie locali.

5. Il consiglio regionale stabilisce con propria direttiva le condizioni per la concessione degli assegni di cura, la loro entità, le procedure di concessione e le modalità di controllo dell'attuazione da parte del responsabile del caso del programma assistenziale individualizzato o, per i minori in affidamento familiare, del progetto educativo individuale. Con la medesima direttiva il consiglio definisce inoltre l'indicatore della situazione economica per accedere agli assegni, secondo i principi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449).

## Art. 13.

*Interventi di sostegno economico*

1. Nell'ambito degli interventi e dei servizi del sistema locale, la Regione, con proprio atto, incentiva programmi per la sperimentazione del reddito minimo di inserimento. Il consiglio regionale stabilisce con proprie direttive i criteri per la sperimentazione del reddito minimo d'inserimento, le condizioni per l'accesso, nonché le procedure di erogazione.

2. I comuni, per sostenere le responsabilità individuali è, in alternativa ad interventi di sostegno economico presenza di situazioni temporanee di gravi difficoltà finanziarie, possono concedere prestiti sull'onore a tasso zero secondo piani di restituzione concordati, tramite apposite convenzioni con istituti di credito e con la finanza etica. L'onere degli interessi è a carico del comune. Il fondo regionale per le politiche sociali riserva una quota per il concorso alle spese per la promozione di tali modalità di prestito.

## Art. 14.

*Interventi per favorire il lavoro delle persone disabili*

1. I benefici riguardanti la scelta della sede di lavoro ed il trasferimento, previsti all'art. 21 ed all'art. 33, comma 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), al fine di promuovere e

realizzare la piena integrazione nel mondo del lavoro delle persone disabili, sono estesi a tutte le persone che, a causa del loro handicap, non possono ottenere la patente di guida.

## TITOLO III

SOGGETTI DEL SISTEMA INTEGRATO  
DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

## Art. 15.

*Comuni*

1. I comuni sono titolari delle funzioni amministrative e dei compiti di programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, nonché delle altre funzioni e compiti loro conferiti dalla legislazione statale e regionale.

2. I comuni esercitano le funzioni ed i compiti di cui al comma 1, assicurando e promuovendo il concorso dei soggetti del terzo settore, dei soggetti senza scopo di lucro di cui all'art. 20, delle aziende pubbliche di servizi alla persona di cui all'art. 25, alla progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, valorizzando i servizi e gli interventi presenti sul territorio.

3. I comuni, attraverso il piano di zona, esercitano le funzioni di programmazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, in coerenza con il piano regionale degli interventi e dei servizi sociali ed in raccordo con la programmazione sanitaria.

4. Per la gestione dei servizi e delle attività previsti dalla presente legge, i comuni possono avvalersi delle aziende pubbliche di servizi alla persona.

5. I comuni esercitano in particolare le funzioni in materia di:

a) tutela dei minori, anche mediante la collaborazione con l'autorità giudiziaria competente;

b) assistenza sociale, già di competenza delle province, secondo quanto previsto dal decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale, convertito, con modificazioni, in legge 18 marzo 1993, n. 67);

c) autorizzazione e vigilanza su strutture e servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, secondo quanto previsto agli articoli 35, 36 e 37;

d) accreditamento di strutture e servizi socio-assistenziali e socio-sanitari secondo quanto previsto all'art. 38;

e) concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili, di cui all'art. 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), secondo quanto previsto dalla normativa statale e regionale e dagli indirizzi di cui all'art. 19, comma 3;

f) emergenza sociale di cui all'art. 5, comma 5.

6. I comuni definiscono i parametri di valutazione delle condizioni per l'accesso prioritario alle prestazioni previste all'art. 2, comma 3 della legge n. 328 del 2000, sulla base dei criteri generali stabiliti dal piano regionale degli interventi e dei servizi sociali.

7. I comuni possono prevedere, ai sensi dell'art. 9, agevolazioni fiscali e tariffarie rivolte alle famiglie con specifiche responsabilità di cura.

8. I comuni concedono contributi per sostenere la mobilità delle persone anziane, disabili o in condizioni di inabilità.

9. I comuni esercitano le funzioni ed i compiti loro conferiti nel rispetto dei principi e delle modalità di cui all'art. 6, comma 3 della legge n. 328 del 2000, ed in particolare favoriscono l'accesso dei cittadini ai servizi ed agli interventi del sistema locale dei servizi sociali a rete, anche attraverso gli sportelli sociali.

10. I comuni concorrono alla programmazione regionale con le modalità previste dal piano regionale degli interventi e dei servizi sociali di cui all'art. 27.

## Art. 16.

*Esercizio delle funzioni ed ambiti associativi*

1. I comuni esercitano le funzioni amministrative ed i compiti di programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, in forma singola o associata, di norma in ambito

distrettuale, secondo le forme previste dal capo V del titolo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e della legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di enti locali).

#### Art. 17.

##### *Deleghe alle aziende unità sanitarie locali*

1. Nell'ambito del piano di zona di cui all'art. 29, i comuni possono delegare la gestione di attività o servizi socio-assistenziali alle aziende unità sanitarie locali, in ambito di norma distrettuale, con bilanci e contabilità separate, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 3, comma 3 del decreto legislativo n. 502 del 1992. L'azienda unità sanitaria locale assume la gestione di attività o servizi delegati che presentino omogeneità per area di intervento ed ambito territoriale.

2. Per la gestione delle attività e dei servizi socio-assistenziali delegati, l'azienda unità sanitaria locale ed il comune stipulano apposita convenzione nella quale sono definiti in particolare:

a) la struttura organizzativa distrettuale cui compete la gestione dei compiti e degli interventi connessi alle attività ed ai servizi delegati;

b) le caratteristiche ed i volumi di attività e di prestazioni;

c) i criteri per la quantificazione delle risorse finanziarie necessarie per la gestione delle attività e dei servizi delegati, la loro entità, nonché le modalità per il loro trasferimento all'azienda unità sanitaria locale;

d) la periodicità ed i contenuti delle informazioni da fornire ai comuni, con particolare riguardo alle attività svolte, alle prestazioni erogate ed all'andamento della spesa.

3. Le aziende unità sanitarie locali possono partecipare a forme di gestione di attività e servizi socio-sanitari, costituite dagli enti locali come previsto dal testo unico emanato con decreto legislativo n. 267 del 2000, al fine di migliorare l'integrazione professionale nei servizi e favorire semplificazioni gestionali.

#### Art. 18.

##### *Province*

1. Le province partecipano alla programmazione regionale e promuovono l'integrazione delle politiche sociali con le altre politiche settoriali, con particolare riferimento alle politiche del lavoro, della casa, della formazione professionale, dell'istruzione, dell'educazione e della pianificazione territoriale.

2. Spettano inoltre alle province:

a) le funzioni di rilevazione dei bisogni e dell'offerta di servizi e strutture socio-educative, socio-assistenziali e socio-sanitarie del territorio, anche al fine di implementare il sistema informativo socio-educativo-assistenziale provinciale nell'ambito di quello regionale, nonché, su richiesta degli enti locali, le funzioni di supporto per il coordinamento degli interventi territoriali

b) le funzioni di cui all'art. 190, commi 3 e 4 della legge regionale n. 3 del 1999, compresa la promozione del concorso dei soggetti del terzo settore e dei soggetti senza scopo di lucro di cui all'art. 20, nonché delle aziende pubbliche di servizi alla persona di cui all'art. 25, volte a favorire il coordinato apporto alla definizione ed alla realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, anche attraverso intese ed accordi.

3. Le province partecipano alla definizione ed attuazione dei piani di zona con compiti di coordinamento e predispongono i programmi provinciali come indicato all'art. 27, comma 3.

#### Art. 19.

##### *Regione*

1. La Regione, nell'ambito dei propri strumenti di programmazione, con il concorso degli enti locali e dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2, definisce politiche integrate tra i diversi settori della vita sociale ed in particolare in materia di politiche sociali, sanitarie, educative e formative, del lavoro, culturali, urbanistiche ed abitative.

A tal fine gli atti di programmazione regionale di settore dovranno contenere una specifica valutazione di impatto della programmazione stessa nei confronti dei soggetti socialmente più deboli.

2. La Regione esercita le funzioni di programmazione, coordinamento ed indirizzo in materia di servizi sociali, nonché le altre funzioni previste dalla legge n. 328 del 2000, ed in particolare:

a) approva il piano regionale degli interventi e dei servizi sociali e promuove lo sviluppo dei servizi e la realizzazione di interventi innovativi e di tutela dei diritti sociali;

b) definisce i requisiti minimi e le procedure per l'autorizzazione di strutture e servizi socio-assistenziali e socio-sanitari pubblici e privati, nonché le modalità ed i criteri per l'esercizio della vigilanza di cui agli articoli 35, 36 e 37;

c) definisce i requisiti e le procedure per l'accreditamento dei soggetti gestori delle strutture e dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari pubblici e privati operanti in Emilia-Romagna di cui all'art. 38;

d) definisce i criteri generali per la determinazione del concorso degli utenti al costo delle prestazioni, secondo quanto previsto all'art. 49;

e) ripartisce, con le modalità di cui agli articoli 47 e seguenti, il fondo sociale regionale;

f) esercita le funzioni in materia di aziende pubbliche di servizi alla persona e di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, secondo la disciplina prevista agli articoli 22 e seguenti;

g) definisce i criteri per la concessione da parte dei comuni dei titoli per l'acquisto di servizi sociali di cui all'art. 40;

h) organizza e coordina, in raccordo con le province, il sistema informativo dei servizi sociali;

i) verifica la realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete;

j) promuove iniziative informative e di assistenza tecnica rivolte ai soggetti pubblici e privati operanti nel settore dei servizi sociali, per favorire il concorso alla progettazione sulle iniziative comunitarie e l'accesso ai fondi dell'Unione europea;

k) promuove lo studio e la definizione di metodi e strumenti per il controllo dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi e per la valutazione dei risultati delle azioni previste, anche mediante l'utilizzo dei dati del sistema informativo;

l) promuove e realizza attività di studio e ricerca a sostegno delle attività previste al presente comma, ed in particolare per la predisposizione del piano regionale degli interventi e dei servizi sociali e per l'avvio e l'attuazione della riforma di cui alla presente legge.

3. La Regione definisce indirizzi per il coordinamento e la semplificazione delle procedure di accertamento delle condizioni di invalidità civile e di concessione dei trattamenti economici.

4. La Regione esercita i poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali inadempienti rispetto a quanto stabilito dall'art. 15, comma 3 e comma 5 lettere a), b), c), d), e), con le modalità previste all'art. 16 della legge regionale n. 3 del 1999, nonché il potere sostitutivo nei confronti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui all'art. 22, comma 1.

#### Art. 20.

##### *Soggetti del terzo settore ed altri soggetti senza scopo di lucro*

1. La Regione e gli enti locali riconoscono il ruolo e la rilevanza sociale ed economica delle espressioni di autoorganizzazione della società civile in ambito sociale, con particolare riferimento alle organizzazioni di volontariato, alle cooperative sociali, alle associazioni di promozione sociale. La conferenza regionale del terzo settore, di cui all'art. 35 della legge regionale n. 3 del 1999, è lo strumento per il confronto e la concertazione tra la giunta regionale ed i soggetti di cui sopra.

2. I soggetti di cui al comma 1 e gli altri soggetti senza scopo di lucro indicati all'art. 1, comma 4 della legge n. 328 del 2000, partecipano alla programmazione, progettazione, realizzazione ed erogazione degli interventi del sistema locale dei servizi sociali a rete, nei modi previsti dalla presente legge e dalle leggi di settore.

## Art. 21.

*Altri soggetti privati*

1. I soggetti privati a scopo di lucro operanti nel settore sociale, socio-sanitario e socio-educativo, provvedono alla gestione ed all'offerta dei servizi nei modi previsti dalla presente legge.

## TITOLO IV

## RIORDINO DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA - AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA.

## Art. 22.

*Principi e criteri per il riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e la costituzione di aziende pubbliche di servizi alla persona.*

1. La Regione, ispirandosi ai principi della legge n. 328 del 2000 e del decreto legislativo 4 maggio 2001 n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'art. 10 della legge 8 novembre 2000 n. 328), attua il riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, di seguito denominato istituzioni, e la loro trasformazione in aziende pubbliche di servizio alla persona, di seguito denominate aziende. La Regione valorizza il ruolo delle aziende, le inserisce a pieno titolo nel sistema integrato di interventi e servizi sociali e ne salvaguarda l'ispirazione fondativa. A tal fine la Regione:

a) prevede la trasformazione delle istituzioni in aziende di diritto pubblico o in associazioni o in fondazioni, secondo i criteri indicati all'art. 23;

b) individua nello statuto dell'azienda, dell'associazione o della fondazione lo strumento di disciplina delle finalità, delle modalità organizzative e gestionali, di elezione degli organi di governo, dell'ambito territoriale di attività;

c) prevede che l'ambito territoriale di attività dell'azienda sia di norma rappresentato dal distretto e che ciascuna azienda possa erogare servizi anche in più settori assistenziali;

d) prevede che le aziende siano dotate di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria, nell'ambito delle norme e dei principi stabiliti con atto del consiglio regionale;

e) inserisce le aziende nel sistema integrato di interventi e servizi sociali e prevede la partecipazione delle stesse alla programmazione regionale e locale, anche tramite le loro associazioni più rappresentative;

f) prevede che i comuni, singoli o associati, negli ambiti territoriali di attività, svolgano funzioni di indirizzo, controllo e vigilanza sull'attività delle aziende, anche coordinandosi con le province, per maggiore uniformità;

g) prevede procedure semplificate e forme di incentivazione, in particolare finanziarie e fiscali, per la fusione di istituzioni e per la trasformazione in aziende;

h) assicura che gli statuti delle nuove aziende, associazioni o fondazioni, prevedano negli organi di governo la presenza di soggetti privati o di rappresentanza dei soci, qualora siano previsti dagli statuti vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge;

i) valorizza i patrimoni mobiliari ed immobiliari delle aziende, promuovendo la predisposizione di strumenti e di modalità di gestione del patrimonio stesso che ne favoriscano la redditività, la trasparenza della gestione, nonché la promozione storico-artistica.

## Art. 23.

*Trasformazione delle istituzioni estinzione*

1. Il consiglio regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce con direttiva i parametri, comprese le dimensioni, per la trasformazione delle istituzioni in azienda, sulla base dei seguenti elementi:

- a) il territorio servito dall'azienda;
- b) la tipologia dei servizi;
- c) la complessità ed innovatività delle attività svolte;
- d) il numero e la tipologia degli utenti;

e) il volume di bilancio;

f) il patrimonio mobiliare ed immobiliare.

2. La giunta regionale stabilisce le procedure da seguire per la trasformazione, fusione ed estinzione delle istituzioni.

3. Le istituzioni, entro dodici mesi dalla pubblicazione dell'atto della giunta regionale indicato al comma 2, presentano alla Regione un piano di trasformazione o di fusione con altra istituzione, al fine della costituzione della nuova azienda, accompagnato da una proposta di statuto. Trascorso tale termine la Regione procede alla nomina di un commissario che provvede in via sostitutiva.

4. Le istituzioni che intendono trasformarsi in persone giuridiche di diritto privato deliberano la trasformazione entro il termine definito al comma 3.

5. L'istituzione si trasforma in azienda quando:

a) svolge direttamente attività socio-assistenziale o socio-sanitaria, anche associata all'erogazione di contributi economici;

b) opera prevalentemente in ambito scolastico e non ha i requisiti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1990 (Direttiva alle regioni in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale ed infraregionale);

c) in assenza dei parametri per la trasformazione, presenta, anche con altre istituzioni, un piano di riorganizzazione o di risanamento che può prevedere fusioni.

6. L'istituzione può trasformarsi in associazione o fondazione quando:

a) possiede i requisiti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 febbraio 1990;

b) svolge attività socio-assistenziali ed educative, ma non possiede le dimensioni sufficienti per trasformarsi in azienda;

c) non svolge prioritariamente attività socio-assistenziali ed educative rispetto ad altre attività.

7. L'istituzione è estinta quando non rientra nei casi di cui al comma 5 e:

a) non ha i requisiti previsti per la trasformazione in azienda oppure in associazione o fondazione;

b) non provvede alla fusione con altra istituzione entro i termini stabiliti al comma 3.

8. Il patrimonio mobiliare ed immobiliare delle istituzioni estinte viene destinato, in base agli statuti vigenti o nel caso questi non prevedano disposizioni specifiche, ad altre aziende con analoghe finalità presenti nell'ambito territoriale di attività o, in assenza di queste, al comune sede dell'istituzione estinta o, qualora l'attività si svolga in un comune diverso da quello ove ha sede l'istituzione, al comune nel quale si svolge l'attività prevalente, con vincolo di destinazione del patrimonio al raggiungimento delle finalità socio-assistenziali dell'istituzione stessa.

9. I consorzi, costituiti ai sensi dell'art. 61 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 (Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza), deliberano entro il termine stabilito al comma 3, la trasformazione della loro forma giuridica nel rispetto della volontà dei fondatori.

## Art. 24.

*Istituzioni già amministrate dai disciolti enti comunali di assistenza*

1. Le istituzioni, già amministrate dai disciolti enti comunali di assistenza (ECA), disciplinate dalla legge regionale 2 settembre 1983, n. 35 (Amministrazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza già concentrate o amministrate dai disciolti enti comunali di assistenza), qualora non siano in possesso dei requisiti per la trasformazione in aziende e non provvedano a fondersi con altre istituzioni dell'ambito territoriale di attività, sono estinte.

2. Il patrimonio delle istituzioni estinte è trasferito al comune sede dell'istituzione stessa, con vincolo di destinazione del patrimonio al raggiungimento delle finalità socio-assistenziali dell'istituzione stessa.

## Art. 25.

*Azienda pubblica di servizi alla persona*

1. L'azienda pubblica di servizi alla persona ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria e non da fini di lucro. L'azienda svolge la propria attività secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e ricavi.

2. L'azienda subentra negli obblighi, nei diritti e nei rapporti attivi e passivi della o delle istituzioni trasformate.

3. L'azienda, nell'ambito della propria autonomia, adotta tutti gli atti e negozi, anche di diritto privato, funzionali al perseguimento dei propri fini ed all'assolvimento degli impegni assunti nei piani di zona ed in sede di programmazione regionale.

4. Sono organi di governo dell'azienda:

a) il consiglio di amministrazione;

b) il presidente;

c) l'assemblea dei soci, o altro organismo di rappresentanza già previsto dallo statuto dell'istituzione trasformata.

5. Il consiglio di amministrazione svolge le funzioni assegnate dallo statuto e comunque provvede in materia di programmazione, approvazione dei bilanci e dei regolamenti, delibera lo statuto e le sue modifiche, verifica l'azione amministrativa ed i relativi risultati, nomina il direttore.

6. Lo statuto dell'azienda disciplina l'ambito di attività, la composizione degli organi di governo, le modalità di elezione e durata in carica degli stessi, l'attribuzione al direttore delle funzioni e delle responsabilità proprie, le modalità di recepimento dei regolamenti di organizzazione.

7. Nel caso l'azienda voglia modificare l'ambito territoriale di attività, tale decisione dovrà essere assunta attraverso modifica statutaria, approvata dalla Regione, acquisito il parere dei comuni ove l'azienda svolge ed intende svolgere l'attività.

8. Lo statuto dell'azienda e le successive modifiche sono approvati dalla Regione.

9. Lo statuto prevede un organo di revisione contabile la cui composizione numerica è commisurata alle dimensioni dell'azienda ed il cui presidente, o revisore unico, è nominato dalla Regione.

10. L'azienda, nell'ambito della propria autonomia, si dota di regolamenti di organizzazione e di sistemi di valutazione interna della gestione tecnica e amministrativa.

11. Le aziende redigono annualmente, in concomitanza con la presentazione del bilancio consuntivo, il bilancio sociale delle attività e, sulla base di indirizzi e criteri stabiliti con atto della giunta regionale, si dotano dei seguenti documenti contabili:

a) il piano programmatico;

b) il bilancio pluriennale di previsione;

c) il bilancio economico preventivo con allegato il documento di budget;

d) il bilancio consuntivo con allegato.

12. Le aziende, sulla base di uno schema tipo predisposto con atto della giunta regionale, si dotano di un regolamento di contabilità con cui si introduce la contabilità economica e si provvede all'adozione di criteri uniformi volti ad assicurare omogeneità nella rilevazione, valutazione, classificazione ed aggiornamento dei valori contabili e nella stesura e contenuto del bilancio.

13. I comuni, singoli o associati, anche coordinandosi con le province, svolgono funzioni di monitoraggio e vigilanza dell'attività delle aziende. La direttiva regionale che stabilisce i parametri per la trasformazione delle istituzioni in aziende determina per quali inadempienze gli enti preposti al controllo possono prevedere il commissariamento dell'azienda.

14. La Regione esercita funzioni di monitoraggio e di controllo generale sui risultati di gestione del sistema delle aziende. Le aziende trasmettono annualmente alla Regione ed ai comuni, singoli o associati, una relazione sull'andamento della gestione economica e finanziaria e sui risultati conseguiti, anche in riferimento agli obiettivi della programmazione regionale e locale.

## Art. 26.

*Patrimonio dell'azienda*

1. Il patrimonio dell'azienda è costituito dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'istituzione, inventariato all'atto della trasformazione in azienda. L'istituzione predispone l'inventario dei beni, individuando il patrimonio indisponibile, nonché quello disponibile destinato ad attività non assistenziali, specificandone l'uso. L'inventario è redatto e trasmesso alla Regione secondo le modalità stabilite dalla giunta regionale.

2. Le trasformazioni del patrimonio da indisponibile a disponibile, previa sostituzione del primo con altro patrimonio di uguale consistenza e finalità, nonché le alienazioni del patrimonio disponibile sono soggette ad autorizzazione da parte dei comuni singoli o associati dell'ambito territoriale di attività dell'azienda.

3. L'azienda predispone annualmente un piano di gestione e valorizzazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare.

4. La Regione, al fine di valorizzare il patrimonio delle aziende e separarne la gestione, promuove la costituzione da parte di una o più aziende di strumenti, anche di natura privatistica, finalizzati a realizzare una efficace gestione del patrimonio, anche di valore artistico, la cui proprietà rimane delle aziende stesse. Le aziende partecipano a tali strumenti di gestione del patrimonio sulla base di linee di indirizzo approvate dai rispettivi consigli di amministrazione. Le aziende inviano annualmente alla Regione ed ai comuni dell'ambito territoriale di attività un rendiconto dei risultati ottenuti.

5. La Regione esercita funzioni di monitoraggio e di controllo generale sui risultati della gestione patrimoniale delle aziende.

6. Alla data di entrata di vigore della presente legge, le disposizioni di cui al comma 2 si applicano alle istituzioni non ancora trasformate.

## TITOLO V

STRUMENTI PER LA PROGRAMMAZIONE,  
LA CONCERTAZIONE E LA PARTECIPAZIONE

## Art. 27.

*Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali*

1. La Regione, valutato il piano nazionale, approva il piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, di seguito denominato piano regionale, integrato con il piano sanitario regionale ed in raccordo con gli atti di programmazione in materia educativa e formativa, del lavoro, culturale ed abitativa.

2. Il piano regionale, di durata triennale, stabilisce gli indirizzi per la realizzazione e lo sviluppo del sistema integrato. In particolare il piano definisce:

a) gli obiettivi di benessere sociale da perseguire ed i fattori di rischio sociale da contrastare, tenuto conto dell'evoluzione sociale ed economica del sistema regionale;

b) le caratteristiche quantitative e qualitative dei servizi e degli interventi, che costituiscono i livelli essenziali delle prestazioni sociali da garantire, secondo quanto previsto all'art. 6;

c) i criteri di incentivazione dei programmi per la realizzazione degli obiettivi di promozione sociale di cui all'art. 8, comma 3;

d) i criteri generali per garantire l'accesso prioritario ai servizi ed agli interventi;

e) i criteri, le modalità e le procedure per la concessione e l'utilizzo dei titoli per la fruizione di prestazioni e servizi sociali;

f) le modalità per il raccordo tra la pianificazione regionale e quella zonale, definendo in particolare linee di indirizzo e strumenti per la pianificazione di zona;

g) le modalità per il concorso dei soggetti di cui all'art. 2, comma 4, lettera c) alla definizione dei piani di zona e gli indirizzi per assicurare la partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo della qualità dei servizi;

h) gli obiettivi e le priorità per la concessione dei contributi per spese d'investimento di cui all'art. 48.

3. Il piano regionale può individuare ambiti di intervento che, per le caratteristiche presentate, richiedono la predisposizione di specifici programmi di ambito provinciale. I programmi provinciali ed i piani di zona devono essere raccordati ed integrati.

4. Il piano regionale definisce inoltre i criteri per la sperimentazione, nell'ambito dei piani di zona, di servizi ed interventi volti a rispondere a nuovi bisogni sociali e ad introdurre modelli organizzativi e gestionali innovativi.

5. Il piano regionale indica altresì gli ambiti di formazione e riqualificazione degli operatori sociali e socio-sanitari che concorrono alla definizione degli indirizzi programmatici e del piano poliennale di cui all'art. 4 della legge regionale 24 luglio 1979, n. 19 (Riordino, programmazione e deleghe della formazione alle professioni).

6. Il piano è adottato dal consiglio regionale su proposta della giunta, acquisito il parere della conferenza Regione-autonomie locali, della conferenza regionale del terzo settore, e sentite le organizzazioni sindacali.

#### Art. 28.

##### *Sistema informativo dei servizi sociali*

1. La Regione e le province istituiscono il sistema informativo dei servizi sociali nell'ambito del sistema informativo previsto dall'art. 21 della legge n. 328 del 2000.

2. Il sistema informativo dei servizi sociali assicura la disponibilità dei dati significativi relativi allo stato dei servizi ed all'analisi dei bisogni. Il sistema informativo è finalizzato alla programmazione delle politiche sociali, ad un corretto utilizzo delle risorse, nonché alla promozione ed attivazione di progetti europei ed al coordinamento con le strutture sanitarie e formative e con le politiche del lavoro e dell'occupazione.

3. I soggetti operanti nel sistema integrato sono tenuti, nel rispetto delle previsioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), a fornire annualmente alla Regione ed alle province i dati necessari al sistema.

4. La Regione e le province sono autorizzate, secondo quanto previsto dalla legge n. 675 del 1996, al trattamento, comunicazione e diffusione, anche in forma aggregata, dei dati raccolti da soggetti pubblici e privati.

5. Le province curano e coordinano la rilevazione dei dati e li trasmettono alla Regione secondo modalità stabilite dalla giunta regionale.

#### Art. 29.

##### *Piani di zona*

1. Il piano di zona, di ambito distrettuale, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 19 del 1994, ha durata triennale ed è predisposto sulla base delle indicazioni del piano regionale. Il piano di zona:

a) definisce, tenuto conto dell'intesa triennale da sancirsi in sede di conferenza Regione-autonomie locali, il sistema locale dei servizi sociali a rete che garantisce i livelli essenziali delle prestazioni sociali. Provvede inoltre alla localizzazione dei servizi e può integrare, nel rispetto della compatibilità delle risorse, i livelli essenziali delle prestazioni sociali indicati dal piano regionale;

b) definisce le modalità organizzative per l'accesso dei cittadini al sistema locale dei servizi sociali a rete, secondo i criteri di cui all'art. 7;

c) individua le modalità per il coordinamento delle attività con gli organi periferici delle amministrazioni statali, con particolare riferimento all'amministrazione scolastica, penitenziaria e della giustizia;

d) indica gli obiettivi e le priorità di intervento, inclusi gli interventi socio-sanitari, gli strumenti e le risorse necessarie alla loro realizzazione, tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili, comprese quelle provenienti dal fondo sanitario regionale, nonché la ripartizione della spesa a carico di ciascun soggetto firmatario dell'accordo;

e) indica gli interventi sociali da attuarsi nell'ambito dei programmi di riqualificazione urbana previsti all'art. 30;

f) indica, sulla base del piano regionale, le forme e le modalità di partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo della qualità dei servizi;

g) individua i fabbisogni di formazione professionale degli operatori da segnalare alla provincia, ai fini della programmazione della relativa offerta formativa;

h) indica, in ordine di priorità, gli interventi di costruzione e ristrutturazione finanziabili ai sensi dell'art. 48, inerente al fondo sociale regionale per le spese d'investimento.

2. Il piano di zona è volto a:

a) favorire la formazione di sistemi locali d'intervento fondati su servizi e prestazioni tra loro complementari e flessibili, anche attraverso il coinvolgimento delle risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto, nonché a responsabilizzare i cittadini nella verifica dei servizi, al fine di una loro migliore programmazione;

b) qualificare la spesa, anche attivando risorse economiche, attraverso le forme di concertazione di cui all'art. 3, comma 1, lettera e).

3. Il piano di zona, promosso su iniziativa del sindaco del comune a ciò designato dai comuni compresi nel territorio del distretto, è approvato con accordo di programma, secondo quanto previsto dall'art. 19, comma 3 della legge n. 328 del 2000, tra i sindaci dei comuni o tra gli organi competenti delle forme associative scelte dai comuni, ai sensi dell'art. 16 della presente legge, compresi nel territorio del distretto. Per gli interventi socio-sanitari, ivi compresi quelli connotati da elevata integrazione sanitaria, previsti anche dal programma delle attività territoriali di cui all'art. 3-*quater*, comma 2 del decreto legislativo n. 502 del 1992, l'accordo è sottoscritto d'intesa con il direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 11, comma 2.

4. Le province coordinano e partecipano alla definizione dei piani di zona, assicurando il necessario supporto informativo e tecnico, anche avvalendosi di osservatori provinciali delle politiche sociali. Le province sottoscrivono gli accordi di cui al comma 3.

5. Alla definizione del piano di zona concorrono, con le modalità indicate dal piano regionale, i soggetti indicati all'art. 2, comma 4, lettera c).

6. I soggetti del terzo settore, gli altri soggetti senza fini di lucro indicati all'art. 20, nonché le aziende di cui all'art. 25 concorrono alla definizione del piano di zona, con le modalità stabilite tramite accordo tra i comuni, e partecipano all'accordo di programma attraverso protocolli di adesione.

#### Art. 30.

##### *Interventi sociali per lo sviluppo e la riqualificazione urbana*

1. Nell'ambito dei programmi di riqualificazione urbana di cui alla legge regionale 3 luglio 1998, n. 19 (Norme in materia di riqualificazione urbana), e dei piani pluriennali di sviluppo socio-economico delle zone montane, di cui alla legge regionale 19 luglio 1997, n. 22 (Ordinamento delle comunità montane e disposizioni a favore della montagna), sono individuati gli interventi sociali volti ad assicurare piena efficacia agli obiettivi degli stessi programmi e piani.

2. Gli interventi sociali di cui al comma 1 si integrano nell'ambito del piano di zona.

#### Art. 31.

##### *Programmi speciali di intervento sociale*

1. La Regione promuove la realizzazione di programmi di intervento sociale finalizzati alla qualificazione di specifiche aree territoriali o alla soluzione di particolari problematiche sociali, favorendo la cooperazione tra gli enti locali ed i soggetti pubblici e privati, il coordinamento delle iniziative e l'impiego integrato delle risorse finanziarie.

2. I programmi sono definiti tramite accordi promossi dalla Regione, cui possono partecipare gli enti locali, le aziende sanitarie ed i soggetti pubblici o privati che assumono obblighi per la loro realizzazione.

3. L'accordo, approvato con deliberazione della giunta regionale, indica, tra l'altro, le azioni da realizzare e le relative modalità, la

quantificazione delle risorse complessive, gli obblighi di ciascun aderente e la durata del programma. Con la medesima deliberazione sono assegnati i finanziamenti regionali per l'attuazione del programma.

#### Art. 32.

##### *Carta dei servizi sociali*

1. I soggetti gestori adottano la carta dei servizi, in conformità allo schema generale di riferimento previsto dall'art. 13 della legge n. 328 del 2000, al fine di tutelare gli utenti, assicurare l'informazione e la partecipazione degli stessi e la trasparenza nell'erogazione dei servizi.

2. L'adozione della carta dei servizi sociali da parte degli erogatori delle prestazioni e dei servizi sociali costituisce requisito necessario ai fini dell'autorizzazione al funzionamento.

#### Art. 33.

##### *Partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo della qualità e norme per la tutela degli utenti*

1. La Regione e gli enti locali assicurano la partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo della qualità dei servizi, anche favorendo l'attività delle associazioni di tutela degli utenti e delle organizzazioni sindacali.

2. Il piano regionale individua gli strumenti e le modalità per assicurare la partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo della qualità dei servizi e degli interventi previsti dalla presente legge, in raccordo con la disciplina di cui all'art. 16 della legge regionale n. 19 del 1994 in materia di comitati consultivi degli utenti.

3. La giunta regionale disciplina le modalità di presentazione dei reclami da parte degli utenti, tenuto conto della legge 30 marzo 2001, n. 152 (Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale) e della legge regionale 21 marzo 1995, n. 15 (Nuova disciplina del difensore civico).

### TITOLO VI

#### STRUMENTI PER LA REGOLAZIONE E LA QUALITÀ DEL SISTEMA INTEGRATO

#### Art. 34.

##### *Attività di formazione*

1. La formazione degli operatori costituisce strumento per la promozione della qualità ed efficacia degli interventi e dei servizi del sistema integrato, per l'integrazione professionale, nonché per lo sviluppo dell'innovazione organizzativa e gestionale.

2. La Regione promuove la formazione degli operatori sociali e degli operatori dell'area socio-sanitaria, curando il raccordo dei percorsi formativi e tenendo conto delle esigenze di integrazione delle diverse professionalità.

3. La Regione e le province promuovono iniziative formative a sostegno della qualificazione delle attività dei soggetti del terzo settore e dei soggetti senza scopo di lucro di cui all'art. 20, assicurando il confronto con le rispettive rappresentanze.

4. Alla programmazione, progettazione e realizzazione delle attività formative di cui al comma 2 si applicano le norme previste dalla legge regionale 24 luglio 1979, n. 19 e dall'art. 205 della legge regionale n. 3 del 1999, tenuto conto di quanto previsto dal piano regionale.

5. I soggetti pubblici e privati erogatori degli interventi promuovono ed agevolano la partecipazione degli operatori ad iniziative di formazione, qualificazione ed aggiornamento.

#### Art. 35.

##### *Autorizzazione di strutture e servizi socio-assistenziali e socio-sanitari*

1. Il funzionamento di servizi e strutture residenziali e semiresidenziali, pubbliche e private, che svolgono attività socio-assistenziali e socio-sanitarie è subordinato al rilascio di specifica autorizzazione, al fine di garantire la necessaria funzionalità e sicurezza, nel rispetto delle norme statali e regionali in materia, con particolare riguardo alla sicurezza e salute dei lavoratori. La giunta regionale stabilisce con propria direttiva quali servizi e strutture sono soggetti all'autorizzazione e quali sono soggetti alla comunicazione di avvio di attività

2. Il consiglio regionale stabilisce con propria direttiva, acquisito il parere della conferenza regionale del terzo settore, i requisiti minimi generali e specifici per il funzionamento delle strutture e dei servizi di cui al comma 1, le procedure per il rilascio delle autorizzazioni, tenuto conto del decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 maggio 2001, n. 308 (Regolamento concernente «Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'art. 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328»), nonché le modalità di comunicazione di avvio di attività per i servizi e gli interventi non soggetti ad autorizzazione al funzionamento indicati all'art. 37. Con il medesimo atto sono stabilite le modalità per rilasciare autorizzazioni per la gestione di servizi e strutture a carattere sperimentale. Tali autorizzazioni, in deroga ai requisiti minimi, sono subordinate alla presentazione di progetti innovativi che abbiano l'obiettivo di migliorare l'efficacia e l'efficienza della gestione dei servizi.

3. La giunta regionale disciplina il coordinamento delle procedure concernenti l'autorizzazione al funzionamento delle strutture e dei servizi con quelle concernenti l'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie, nonché le modalità di raccolta ed aggiornamento dei dati sulle strutture e sui servizi di cui al comma 1.

4. Le funzioni amministrative concernenti l'autorizzazione al funzionamento delle strutture e dei servizi sono attribuite ai comuni che le esercitano anche avvalendosi dei servizi dell'azienda unità sanitaria locale, al fine di costituire un apposito organismo tecnico la cui composizione e modalità di funzionamento sono stabilite con la direttiva di cui al comma 2. La Regione individua ed organizza azioni formative rivolte ai componenti gli organismi tecnici.

5. Qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che intenda erogare servizi, aprire, ampliare o trasformare strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie, presenta domanda al comune nel quale i servizi vengono erogati, oppure nel quale la struttura è ubicata. Il modello di domanda è stabilito dalla Regione.

6. L'autorizzazione al funzionamento deve obbligatoriamente indicare: il soggetto gestore, la tipologia di servizio o struttura, la sua denominazione e, per le strutture, l'ubicazione e la capacità ricettiva massima autorizzata. Con la direttiva consiliare di cui al comma 2 possono essere individuati ulteriori elementi che l'autorizzazione al funzionamento deve indicare.

#### Art. 36.

##### *Vigilanza sui servizi e le strutture*

1. Le funzioni amministrative concernenti la vigilanza sui servizi e le strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie sono attribuite, ferme restando le funzioni di vigilanza dell'azienda unità sanitaria locale, ai comuni che le esercitano avvalendosi dell'organismo tecnico di cui all'art. 35, comma 4, secondo le modalità ed i termini stabiliti con la direttiva di cui al comma 2 del medesimo articolo.

2. La vigilanza si esercita mediante richiesta di informazioni, ispezioni e controlli periodici sulle strutture e sui servizi, anche a seguito di eventuali segnalazioni.

3. Gli organismi tecnici trasmettono annualmente ai comuni interessati, alla provincia ed alla Regione, una relazione sull'attività di vigilanza con le caratteristiche e nei termini stabiliti dalla direttiva di cui all'art. 35, comma 2. La sintesi delle relazioni pervenute è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

#### Art. 37.

##### *Comunicazione di avvio di attività*

1. Chiunque avvia una attività che comporta l'erogazione di uno o più interventi socio-assistenziali o socio-sanitari non soggetti ad autorizzazione è tenuto, per consentire l'esercizio delle funzioni di vigilanza, a darne comunicazione al comune in cui svolge l'attività, con le modalità ed i termini stabiliti dalla direttiva prevista all'art. 35, comma 2.

#### Art. 38.

##### *Accreditamento*

1. I soggetti gestori di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari pubblici e privati, operanti in Emilia-Romagna ed autorizzati ai sensi dell'art. 35, al fine di promuovere lo sviluppo della qualità del sistema

integrato e facilitare rapporti tra i servizi, le strutture ed i cittadini, sono accreditati con le modalità di cui al presente articolo anche relativamente a ciascuna struttura o servizio nell'ambito del fabbisogno indicato dalla programmazione regionale.

2. L'accreditamento è condizione per:

a) l'erogazione delle prestazioni mediante la concessione dei titoli di cui all'art. 40;

b) la partecipazione alle istruttorie pubbliche di cui all'art. 43, relativamente ai soggetti che realizzano gli interventi, esclusi quelli indicati all'art. 44;

c) la richiesta di autorizzazione sperimentale di servizi e strutture ai sensi dell'art. 35;

d) la partecipazione a procedure ristrette e negoziate per l'affidamento dei servizi.

3. Il consiglio regionale, su proposta della giunta e sentito il parere della conferenza regionale del terzo settore, stabilisce con proprio atto i requisiti e le procedure per il rilascio dell'accreditamento, volti a garantire la trasparenza dei soggetti gestori e la qualità sociale e professionale dei servizi e delle prestazioni erogate, nonché le modalità per l'istituzione dell'elenco provinciale dei soggetti accreditati.

4. Le funzioni concernenti l'accreditamento sono attribuite ai comuni capi distretto che le esercitano acquisito il parere di un apposito organismo tecnico «terzo» di ambito provinciale, la cui composizione e modalità di funzionamento sono stabilite con la direttiva di cui al comma 3. La Regione individua ed organizza azioni formative rivolte ai componenti degli organismi tecnici.

5. Le province, con il coinvolgimento di rappresentanze dei soggetti di cui agli articoli 20 e 21, assicurano il monitoraggio sulla gestione delle procedure di accreditamento sul proprio territorio al fine di favorire la piena realizzazione delle finalità di cui al comma 1.

#### Art. 39.

##### *Sanzioni*

1. Chiunque apra, ampli, trasformi o gestisca una struttura socio-assistenziale o socio-sanitaria o eroghi un servizio di cui all'art. 35, senza avere ottenuto la preventiva autorizzazione al funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa da € 2.000 ad € 10.000. L'apertura, l'ampliamento, la trasformazione o la gestione di una struttura socio-assistenziale o socio-sanitaria, o l'erogazione di un servizio, di cui all'art. 35 comma 1, senza l'acquisizione della prevista autorizzazione al funzionamento, comportano inoltre la chiusura dell'attività disposta con provvedimento del comune competente, che adotta le misure necessarie per tutelare gli utenti.

2. Il gestore di struttura che, in possesso di autorizzazione al funzionamento, supera la capacità ricettiva massima autorizzata, è punito con la sanzione amministrativa di € 2.000 per ogni posto che supera la capacità ricettiva autorizzata. In caso di violazione della capacità ricettiva il comune inoltre diffida il gestore a rientrare nei limiti entro un termine fissato.

3. Il comune può inoltre disporre la revoca o la sospensione dell'autorizzazione al funzionamento, in relazione alla gravità della violazione, qualora accerti il venire meno dei presupposti che hanno dato luogo al suo rilascio. Il provvedimento di revoca o sospensione deve indicare gli adempimenti da porre in essere e la documentazione da produrre per riprendere l'attività.

4. La decisione del gestore di interrompere o sospendere l'attività autorizzata di cui all'art. 35 deve essere preventivamente comunicata al comune che ha rilasciato l'autorizzazione. In caso di inosservanza si applica la sanzione amministrativa da € 1.000 ad € 3.000.

5. In caso di inosservanza dell'obbligo di denuncia di avvio di attività previsto all'art. 37 si applica la sanzione amministrativa da € 300 ad € 1.300.

6. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo si osservano le procedure previste dalla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale). L'accertamento, la contestazione e la notifica della violazione, nonché l'introito dei proventi, sono di competenza del comune.

#### Art. 40.

##### *Titoli per la fruizione di prestazioni e servizi sociali*

1. Gli enti locali garantiscono le prestazioni ed i servizi sociali previsti all'art. 6 e nell'ambito dei programmi individualizzati di cui all'art. 7, comma 3, anche mediante la concessione ai destinatari di titoli di esenzione totale o parziale dalla partecipazione alla spesa, con indicazione delle prestazioni e dei servizi che devono essere erogati, delle caratteristiche degli stessi e delle modalità di fruizione.

2. I destinatari degli interventi che dispongono del titolo di esenzione scelgono, nell'ambito dell'elenco di cui all'art. 38, comma 3, il soggetto cui rivolgersi per ottenere i servizi e le prestazioni definiti. I comuni tenuti all'assistenza determinano le tariffe e le modalità di rimborso delle prestazioni totalmente o parzialmente esenti.

3. Il piano regionale disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei titoli, individua i servizi e le prestazioni che possono essere fruite attraverso l'utilizzo degli stessi, nonché le relative procedure e definisce inoltre indirizzi volti a garantire i diritti dei cittadini nell'accesso alle prestazioni ed ai servizi erogati unicamente attraverso i titoli.

#### Art. 41.

##### *Indicazioni per gli affidamenti e gli acquisti di servizi e prestazioni*

1. Gli enti locali, nel rispetto della disciplina statale e comunitaria vigente in materia di procedure di affidamento dei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e socio-educativi da parte della pubblica amministrazione, e per la valorizzazione dell'apporto dei soggetti di cui all'art. 20, salvo quanto previsto all'art. 44, privilegiano per la scelta del fornitore le procedure di affidamento ristrette e negoziate.

2. I contratti prevedono le modalità per la verifica periodica dei relativi adempimenti ed i provvedimenti da adottare in caso di inadempienza.

3. Gli enti locali valutano le offerte secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base della qualità e del prezzo, considerando il fattore prezzo con un peso inferiore al cinquanta per cento del peso complessivo.

4. La giunta regionale definisce con proprio atto, sentito il parere della conferenza regionale del terzo settore, i requisiti generali per la partecipazione alle gare, nonché i criteri per la valutazione della qualità delle offerte.

#### Art. 42.

##### *Azioni per la qualificazione delle prestazioni professionali e norme di garanzia in materia di affidamenti ed acquisti di servizi e prestazioni*

1. La Regione e gli enti locali riconoscono nell'apporto professionale degli operatori un fattore determinante per la qualità dei servizi alla persona. A tal fine, fermo restando il rispetto delle norme in materia di tutela, libertà e dignità dei lavoratori e di quelle di cui alla legge 3 aprile 2001, n. 142 (Revisione della legislazione in materia cooperativistica), con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore, sono promosse azioni volte a qualificare la prestazione lavorativa, anche tramite le iniziative formative di cui all'art. 34.

2. I contratti d'affidamento e d'acquisto di servizi e di prestazioni garantiscono il rispetto della dignità e della qualità del lavoro, nonché il rispetto delle norme in materia di previdenza ed assistenza e, in caso di gara d'appalto, delle norme previste dalla legge 7 novembre 2000, n. 327 (Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto).

#### Art. 43.

##### *Istruttoria pubblica per la progettazione comune*

1. Gli enti locali, per affrontare specifiche problematiche sociali indicano istruttorie pubbliche per la coprogettazione dei relativi interventi, valorizzando e coinvolgendo attivamente i soggetti di cui all'art. 20.

2. All'istruttoria pubblica partecipano i soggetti di cui all'art. 20, attivi nel territorio di riferimento in ordine alle problematiche sociali individuate, le loro organizzazioni di rappresentanza, le organizzazioni sindacali, le associazioni di tutela degli utenti del territorio di riferimento, nonché i cittadini interessati.

3. L'istruttoria pubblica raccoglie le osservazioni e le proposte dei soggetti partecipanti e si conclude con l'individuazione di progetti d'intervento innovativi e sperimentali. Gli enti locali definiscono, in accordo con i soggetti di cui all'art. 20 che dichiarano disponibilità a collaborare, le forme e le modalità della collaborazione.

Art. 44.

*Apporto del volontariato alla realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete*

1. Gli enti locali valorizzano l'apporto del volontariato alla realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, anche mediante la stipula di convenzioni, ai sensi della legge regionale 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - legge quadro sul volontariato. Abrogazione della legge regionale 31 maggio 1993, n. 26), per l'erogazione di prestazioni ed attività, anche di carattere promozionale, compatibili con la natura e le finalità del volontariato.

TITOLO VII

RISORSE E FINANZIAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO

Art. 45.

*Finanziamento del sistema integrato*

1. Le risorse finanziarie del sistema integrato sono costituite da:

- a) fondi statali;
- b) fondo sociale regionale;
- c) fondo sociale locale.

2. I comuni, singoli o associati, istituiscono per il finanziamento degli interventi e dei servizi previsti nei livelli essenziali ed uniformi di assistenza un fondo locale di ambito distrettuale il cui funzionamento è disciplinato da apposito regolamento.

3. Nel fondo confluiscono le risorse pubbliche e le risorse dei soggetti privati che partecipano all'accordo di programma, attraverso i protocolli di adesione, ai sensi dell'art. 29, comma 6. Al fondo locale possono concorrere donazioni, o altre liberalità da parte di soggetti di cui all'art. 2, comma 2, o da altri soggetti privati, anche non partecipanti all'accordo di programma, per il rafforzamento del sistema locale o per sperimentazioni miranti al consolidamento del sistema di protezione sociale e solidaristico.

4. Agli oneri derivanti dalle attività di formazione di cui all'art. 34 si fa fronte nell'ambito degli stanziamenti disponibili a valere sulla legge regionale n. 19 del 1979, nonché da finanziamenti provenienti dall'Unione europea per iniziative ed interventi in materia di politiche formative.

Art. 46.

*Fondo sociale regionale*

1. La Regione, per concorrere al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità della presente legge, istituisce un fondo denominato fondo sociale regionale.

2. Alla determinazione dell'entità del fondo sociale regionale concorrono:

- a) le somme provenienti dallo Stato a seguito del riparto del fondo nazionale per le politiche sociali previsto dalla legge n. 328 del 2000;
- b) le ulteriori risorse integrative regionali da determinarsi con legge di bilancio;
- c) le eventuali altre assegnazioni statali vincolate ad interventi socio-assistenziali o socio-sanitari;
- d) le risorse derivanti da organismi dell'Unione europea per iniziative ed interventi in materia di politiche sociali.

Art. 47.

*Fondo sociale regionale - spese correnti operative*

1. Il fondo sociale regionale per le spese correnti operative a sostegno dei servizi e degli interventi è destinato, per quota parte:

a) alle spese per interventi diretti della Regione relativi alla predisposizione ed aggiornamento del piano regionale, alla implementazione del sistema informativo regionale dei servizi sociali, alla realizzazione dell'osservatorio regionale per l'infanzia e l'adolescenza, all'attuazione della riforma di cui alla presente legge, alla predisposizione di studi e ricerche, al concorso alle sperimentazioni volte a rispondere a nuovi bisogni sociali e ad individuare nuove modalità organizzative e gestionali, alla realizzazione delle iniziative formative di cui all'art. 34, comma 3 ed all'art. 38, comma 4, nonché al sostegno dei programmi e delle iniziative di cui all'art. 8, comma 3 di interesse regionale;

b) ai comuni singoli ed alle forme associative di cui all'art. 16, quale concorso regionale all'attuazione dei piani di zona, e per la realizzazione degli interventi relativi agli assegni di cura, al sostegno economico ed alla mobilità delle persone anziane, disabili o inabili, purché vengano associate le funzioni finanziate;

c) alle province, per l'attuazione dei programmi provinciali di cui all'art. 27, comma 3, e quale concorso regionale alle attività di coordinamento e supporto per la implementazione e gestione del sistema informativo dei servizi sociali, nonché per l'elaborazione dei piani di zona.

2. Il fondo sociale regionale per le spese correnti operative è destinato inoltre ai comuni singoli ed alle forme associative di cui all'art. 16, alle aziende unità sanitarie locali, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, alle aziende pubbliche di servizi alla persona ed ai soggetti privati senza scopo di lucro per:

a) il sostegno dei programmi e delle iniziative volte alla promozione sociale, alle iniziative formative ed alla vigilanza sui servizi e le strutture;

b) il sostegno delle attività a favore dell'infanzia, dell'adolescenza e delle famiglie, previste dalla legge 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza), dalla convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, ratificata con legge 31 dicembre 1998, n. 476, dalla legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città) e dalle leggi regionali 14 agosto 1989, n. 27 (Norme concernenti la realizzazione di politiche di sostegno alle scelte di procreazione ed agli impegni di cura verso i figli, e 28 dicembre 1999, n. 40 (Promozione della città dei bambini e delle bambine);

c) il sostegno delle attività sociali in materia di dipendenze patologiche previste dal testo unico emanato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e dalla legge 18 febbraio 1999, n. 45 (Disposizioni per il fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga e in materia di personale dei servizi per le tossicodipendenze);

d) il sostegno delle attività in materia di immigrazione previste dal decreto legislativo n. 286 del 1998 e dalla legislazione regionale vigente;

e) il sostegno delle attività a favore dei cittadini disabili previste dalla legge n. 104 del 1997 e dalla legge regionale 21 agosto 1997, n. 29 (Norme e provvedimenti per favorire le opportunità di vita autonoma e l'integrazione sociale delle persone disabili);

f) il sostegno delle attività a favore delle minoranze nomadi di cui alla legislazione regionale vigente;

g) il sostegno delle iniziative rivolte ai soggetti di cui all'art. 20, comma 1, secondo le norme regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale ed associazionismo.

3. Il consiglio regionale, sulla base di quanto previsto dal piano regionale, approva un programma annuale che indica i criteri generali di ripartizione delle risorse relative alle attività di cui al comma 1, lettere b) e c), ed al comma 2.

## Art. 48.

*Fondo sociale regionale - Spese di investimento*

1. Il fondo sociale regionale per le spese di investimento è finalizzato al concorso alle spese di costruzione, ristrutturazione ed acquisto di immobili destinati o da destinare a strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie, in attuazione degli obiettivi della pianificazione regionale, mediante la concessione di contributi in conto capitale.

2. I destinatari dei contributi sono:

a) comuni singoli o associati e loro forme di gestione dotate di personalità giuridica;

b) aziende unità sanitarie locali, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ed aziende pubbliche di servizi alla persona;

c) soggetti privati accreditati o partecipanti al protocollo di adesione secondo le previsioni dell'art. 29.

3. Gli interventi ammessi a contributo ricompresi nei piani di zona, sono relativi a strutture aventi caratteristiche conformi alle tipologie ed ai parametri di funzionalità ed organizzazione previsti dalle norme statali e regionali vigenti, con particolare riguardo alle norme sull'autorizzazione al funzionamento.

4. In caso di richiesta di ammissione a contributo per la ristrutturazione o la costruzione di immobili, gli edifici da ristrutturare o le aree sulle quali costruire devono risultare, all'atto della concessione del contributo da parte della Regione, in proprietà, o in diritto di superficie, o in comodato d'uso, o in concessione dei richiedenti l'ammissione a contributo.

5. In caso di richiesta di ammissione a contributo per l'acquisto di immobili, la volontà di acquisto, da parte dei competenti organi, deve risultare alla data di presentazione della relativa domanda.

6. Gli immobili per i quali sono concessi i contributi sono vincolati per la durata di venti anni alla destinazione sociale relativa agli interventi negli ambiti socio-assistenziale, socio-educativo e socio-sanitario. L'atto costitutivo del vincolo viene trascritto nella conservatoria dei registri immobiliari competente per territorio a cura e spese del beneficiario. Sono nulli gli atti di alienazione delle strutture di cui al presente comma per tutta la durata del vincolo.

7. La giunta regionale può, su richiesta del beneficiario, autorizzare la rimozione del vincolo prima della sua scadenza, a condizione che le finalità per le quali è stato concesso il contributo non siano più perseguibili o sia più opportuna, in relazione all'interesse pubblico, una destinazione del bene diversa da quella sociale. La giunta regionale stabilisce, in relazione alla residua durata del vincolo ed all'ammontare del contributo concesso, la quota parte dello stesso che il beneficiario deve restituire alla Regione.

8. Fino alla data di entrata in vigore del piano regionale i contributi previsti dal presente articolo sono concessi per le seguenti finalità:

a) adeguare le strutture esistenti a normative tecniche statali e regionali;

b) favorire la permanenza al domicilio delle persone di cui all'art. 5, comma 4, lettera b);

c) superare definitivamente gli istituti per minori e riconvertirli in strutture comunitarie di tipo familiare, secondo quanto previsto all'art. 22, comma 3 della legge n. 328 del 2000;

d) fornire risposte di accoglienza per persone prive dei necessari supporti familiari ed in condizione di povertà estrema e senza fissa dimora, o minacciate o vittime di violenza ed abuso;

e) fornire risposte di accoglienza e occasioni di socializzazione per il sollievo ed il sostegno alle famiglie nei compiti di cura di persone in condizione di non autosufficienza.

9. I soggetti che abbiano ricevuto contributi in conto capitale sono tenuti a restituirli in caso di mancata concessione o revoca dell'accreditamento.

10. La giunta regionale definisce i termini, le modalità e le procedure per la presentazione delle domande di ammissione ai contributi e per l'assegnazione, erogazione e liquidazione dei contributi stessi, nonché la percentuale da concedere ai soggetti beneficiari.

## Art. 49.

*Compartecipazione al costo delle prestazioni*

1. Il consiglio regionale, con propria direttiva, definisce i criteri per la determinazione del concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni del sistema integrato, sulla base del principio di progressività in ragione della capacità economica dei soggetti e nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.

## Art. 50.

*Fondo sociale per la non autosufficienza*

1. La Regione istituisce il fondo sociale per la non autosufficienza.

2. Si considera non autosufficiente la persona anziana o disabile che non può provvedere alla cura della propria persona e mantenere una normale vita di relazione senza l'aiuto determinante di altri.

3. La valutazione della condizione di non autosufficienza è svolta secondo criteri e modalità stabilite con direttiva adottata dal consiglio regionale.

4. Il fondo per la non autosufficienza finanzia le prestazioni ed i servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, non sostitutivi di quelli sanitari, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie), rivolti a persone non autosufficienti, e per i quali è prevista la compartecipazione alla spesa.

5. Costituiscono fonti di finanziamento del fondo le seguenti risorse:

a) fondo sociale regionale;

b) fondo sanitario regionale;

c) risorse statali finalizzate;

d) ulteriori risorse regionali provenienti dalla fiscalità generale;

e) eventuali risorse di altri soggetti.

6. Le risorse del fondo per la non autosufficienza vengono annualmente ripartite tra i comuni, singoli ed associati, che sottoscrivono l'accordo di programma regionale, coerente con le indicazioni definite nel piano sociale regionale.

7. I soggetti di cui al comma 6 utilizzano le risorse assegnate secondo le procedure, le priorità e le modalità definite con direttiva del consiglio regionale.

## TITOLO VIII

## SISTEMA DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE

## Art. 51.

*Monitoraggio ed analisi d'impatto*

1. A partire dal primo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale presenta al consiglio una relazione annuale in cui sono contenute le seguenti informazioni:

a) stato di attuazione degli interventi previsti dalla legge per la realizzazione del sistema integrato;

b) evoluzione dei compiti assegnati ai soggetti attuatori;

c) modalità di finanziamento della legge, entità, fonti e criteri delle ripartizioni dei fondi agli enti locali ed agli altri soggetti coinvolti nell'attuazione della legge.

2. Entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge, la giunta regionale presenta al consiglio un'analisi d'impatto. Tale analisi si concentra su:

a) i destinatari degli interventi del sistema integrato, valutando il grado di soddisfacimento dei bisogni degli utenti, nonché il livello di qualità dei servizi resi e degli interventi attuati;

b) gli enti locali e gli altri soggetti coinvolti nell'attuazione della legge, con riferimento alla capacità degli stessi di fare fronte ai compiti assegnati;

c) l'andamento della spesa sociale dei comuni, in relazione ai servizi resi ed agli interventi attuati.

## Art. 52.

*Valutazione dei servizi nell'ambito dei piani di zona*

1. I comuni valutano, nell'ambito dei piani di zona, l'efficacia e l'efficienza dei servizi, degli interventi e dei risultati conseguiti. Tale valutazione si realizza con il coinvolgimento degli utenti e dei soggetti che partecipano ai piani di zona.

## TITOLO IX

## DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

## Art. 53.

*Modifiche alla legge regionale 23 novembre 1988, n. 47*

1. Il comma 4 dell'art. 4 della legge regionale 23 novembre 1988, n. 47 (Norme per le minoranze nomadi in Emilia-Romagna) è così sostituito:

«4. L'area di sosta deve in ogni caso essere classificata come zona omogenea *D* o *F*, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, ovvero essere ricondotta alle attrezzature e spazi collettivi di cui all'art. A-24, comma 2, lettera *b*) dell'allegato alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio). L'amministrazione comunale potrà disciplinare, anche in aumento, gli spazi da destinare ai servizi igienici in generale, ai parcheggi, ecc. Qualora il comune intenda adibire ad aree di sosta aree con diversa classificazione dovrà approvare apposita motivata variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 (Tutela e uso del territorio) e successive modifiche, con il rispetto dei criteri di cui ai commi precedenti.»

## Art. 54.

*Modifiche alla legge regionale 14 agosto 1989, n. 27*

1. La lettera *d*) del comma 1 dell'art. 28 della legge regionale 14 agosto 1989, n. 27 (Norme concernenti politiche di sostegno alle scelte di procreazione ed agli impegni di cura verso i figli) è sostituita dalla seguente:

«*d*) mediante l'utilizzo del fondo sociale regionale;».

## Art. 55.

*Modifiche alla legge regionale 3 febbraio 1994, n. 5*

1. La rubrica dell'art. 12 della legge regionale 3 febbraio 1994, n. 5 (Tutela e valorizzazione delle persone anziane. Interventi a favore di anziani non autosufficienti) è sostituita dalla seguente: «Interventi socio-assistenziali rivolti agli anziani».

2. Al comma 3 dell'art. 12 della legge regionale n. 5 del 1994 le parole «Gli interventi di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «Gli interventi socio-assistenziali».

3. Al comma 1 dell'art. 14 della legge regionale n. 5 del 1994 le parole «e delle relative unità di valutazione geriatrica.» sono sostituite dalle seguenti: «e degli strumenti tecnici per la valutazione multidimensionale.».

4. La lettera *a*) del comma 1 dell'art. 15 della legge regionale n. 5 del 1994, a decorrere dalla data di approvazione delle direttive in materia di strumenti tecnici di valutazione e controllo dei programmi assistenziali e di individuazione del responsabile del caso, di cui all'art. 9, comma 6 della presente legge, è così sostituito:

«*a*) assicurare in collaborazione con i servizi del distretto la valutazione della situazione dell'anziano e l'accesso alla rete dei servizi, attivando per bisogni complessi lo strumento tecnico per la valutazione multidimensionale indicato dalle direttive regionali;».

5. Il comma 2 dell'art. 15 della legge regionale n. 5 del 1994 è così sostituito:

«2. Il servizio attiva gli strumenti tecnici di valutazione multidimensionale definiti dalle direttive regionali, previsti nell'accordo di programma e ne organizza le attività.».

6. La lettera *b*) del comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 5 del 1994 è così sostituita:

«*b*) autorizza in via amministrativa l'accesso alla rete dei servizi socio-sanitari integrati sulla base delle disposizioni e certificazioni

dello strumento tecnico per la valutazione multidimensionale definito dalle direttive regionali, tenuto conto delle disponibilità esistenti sul territorio e delle opzioni del cittadino;».

7. Il comma 2 dell'art. 16 della legge regionale n. 5 del 1994 è sostituito dal seguente:

«2. Il servizio garantisce l'attività di segreteria dello strumento tecnico di valutazione multidimensionale definito dalle direttive regionali.».

## Art. 56.

*Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 1994, n. 7*

1. Il comma 4 dell'art. 18 della legge regionale 4 febbraio 1994, n. 7 (Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale. Attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381) è sostituito dal seguente:

«4. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al presente articolo.».

## Art. 57.

*Modifiche alla legge regionale 12 maggio 1994, n. 19*

1. L'art. 7 della legge regionale 12 maggio 1994, n. 19 (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517) e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (Integrazione delle attività socio-assistenziali e sanitarie). — 1. La Regione promuove l'integrazione delle attività socio-assistenziali di competenza fra comuni con le attività sanitarie e socio-sanitarie di competenza delle aziende unità sanitarie locali. I comuni e le aziende unità sanitarie locali individuano, nell'ambito degli accordi in materia d'integrazione socio-sanitaria compresi nei piani di zona previsti nella normativa regionale in materia di servizi sociali, in coerenza con le direttive regionali di attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001 in materia di prestazioni socio-sanitarie, i modelli organizzativi ed i relativi rapporti finanziari, fondati sull'integrazione organizzativa e professionale delle rispettive competenze.

2. Nel quadro degli accordi di cui al comma 1, i comuni possono delegare la gestione di attività o servizi socio-assistenziali alle aziende unità sanitarie locali, che le esercitano, di norma, in ambito distrettuale, con bilanci e contabilità separate, tenuto conto di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo n. 502 del 1992.

3. Le aziende unità sanitarie locali possono partecipare, al fine di migliorare l'integrazione professionale nei servizi e favorire semplificazioni gestionali, a forme di gestione di attività e servizi socio-sanitari costituite dagli enti locali, secondo quanto previsto dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Per le partecipazioni societarie si applicano le norme di cui all'art. 51 della legge regionale 20 dicembre 1994, n. 50 (Norme in materia di programmazione, contabilità, contratti e controllo delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere).».

2. La rubrica dell'art. 11 della legge regionale n. 19 del 1994 è sostituita dalla seguente: «Conferenza territoriale sociale e sanitaria».

3. L'alinea del comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 19 del 1994 è così sostituito:

«1. È istituita la conferenza territoriale sociale e sanitaria composta.».

4. L'alinea del comma 2 dell'art. 11 della legge regionale n. 19 del 1994 è sostituito dal seguente:

«2. La conferenza territoriale sociale e sanitaria assolve ai compiti ed alle funzioni di cui al comma 14 dell'art. 3 del decreto legislativo di riordino ed alla normativa regionale in materia di servizi sociali.».

5. La lettera *e*) del comma 2 dell'art. 11 della legge regionale n. 19 del 1994 è sostituita dalla seguente:

«*e*) promuove e coordina la stipula degli accordi in materia di integrazione socio-sanitaria previsti dai piani di zona, tenuto conto delle indicazioni del piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, assicurando l'integrazione e la coerenza con i piani per la salute previsti dal piano sanitario regionale;».

6. Al comma 3 dell'art. 11 ed al comma 3 dell'art. 19 della legge regionale n. 19 del 1994 e successive modifiche, l'espressione «Conferenze sanitarie territoriali» è sostituita da «Conferenze territoriali sociali e sanitarie».

Art. 58.

*Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 1994, n. 50*

1. Al comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 20 dicembre 1994, n. 50 (Norme in materia di programmazione, contabilità, contratti e controllo delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere), le parole «le intese di programma» sono sostituite da «gli accordi».

Art. 59.

*Modifiche alla legge regionale 25 giugno 1996, n. 21*

1. La lettera *b*) del comma 2 dell'art. 3, della legge regionale 25 giugno 1996, n. 21 (Promozione e coordinamento delle politiche rivolte ai giovani) è così sostituita:

«*b*) propone i criteri e le modalità di accesso ai contributi di cui all'art. 4;».

2. L'art. 4 della legge regionale n. 21 del 1996 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Contributi regionali*). — 1. La Regione sostiene iniziative per favorire lo sviluppo ed il potenziamento delle politiche giovanili tramite la concessione di contributi per:

*a*) la promozione, lo sviluppo, la dotazione strumentale e tecnologica di servizi rivolti ai giovani;

*b*) la ristrutturazione e l'adeguamento di strutture destinate ad attività rivolte ai giovani.

2. La giunta regionale definisce con proprio atto, su conforme proposta del comitato di cui all'art. 3, criteri e modalità di accesso ai contributi di cui al comma 1.».

3. Il comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 21 del 1996 è così sostituito:

«2. La Regione concorre alla realizzazione:

*a*) degli interventi di cui all'art. 4, lettera *a*), mediante l'istituzione di apposito capitolo di spesa nel bilancio, che sarà dotato della necessaria disponibilità a norma dell'art. 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle leggi regionali 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4);

*b*) degli interventi di cui all'art. 4, lettera *b*), mediante l'istituzione di apposito capitolo di spesa nel bilancio, che sarà dotato della necessaria disponibilità a norma dell'art. 40 della legge regionale n. 40 del 2001.».

Art. 60.

*Modifiche alla legge regionale 28 agosto 1997, n. 29*

1. Il comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 28 agosto 1997, n. 29 (Norme e provvedimenti per favorire le opportunità di vita autonoma e l'integrazione sociale delle persone disabili) è così sostituito:

«1. La Regione concede contributi sulla spesa sostenuta per l'acquisto o l'adattamento di veicoli ad uso privato, utilizzati per la mobilità di cittadini gravemente disabili.».

Art. 61.

*Modifiche alla legge regionale 3 luglio 1998, n. 19*

1. All'art. 8 della legge regionale 3 luglio 1998, n. 19 (Norme in materia di riqualificazione urbana) è aggiunto il seguente comma *5-bis*:

«*5-bis*. Costituisce titolo di priorità per la concessione dei contributi regionali, la previsione, nel programma di riqualificazione urbana, di interventi sociali ricompresi nel piano di zona, da attuarsi negli ambiti oggetto dell'intervento di riqualificazione.».

Art. 62.

*Modifiche alla legge regionale 12 ottobre 1998, n. 34*

1. Il titolo della legge regionale 12 ottobre 1998, n. 34 (Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, nonché di funzionamento di strutture pubbliche e private che svolgono attività socio-sanitaria e socio-assistenziale) è così modificato: «Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997».

2. Il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 34 del 1998 è così modificato:

«1. Il funzionamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in possesso dei requisiti minimi stabiliti nell'atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 è subordinato al rilascio di specifica autorizzazione secondo le norme della presente legge.».

3. Il comma 3 dell'art. 3 della legge regionale n. 34 del 1998 è così sostituito:

«3. Qualsiasi soggetto pubblico o privato che intenda aprire, ampliare o trasformare strutture sanitarie rientranti in una delle tipologie previste al comma 1 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, ovvero esercitare le attività di assistenza sanitaria di cui al comma 2 dell'art. 1, deve presentare domanda al comune nel quale la struttura è ubicata. Il modello di domanda è stabilito dalla Regione con deliberazione adottata dalla giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.».

Art. 63.

*Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 1999, n. 40*

1. Il comma 3 dell'art. 1 della legge regionale 28 dicembre 1999, n. 40 (Promozione delle città dei bambini e delle bambine) è sostituito dal seguente:

«3. La Regione persegue le finalità di cui al presente articolo, dell'art. 3, lettera *d*) e dell'art. 7 della legge n. 285 del 1997, favorendo la cooperazione con gli enti locali, gli altri soggetti pubblici ed il terzo settore.».

2. Il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 40 del 1999 è così sostituito:

«2. La Regione realizza inoltre le seguenti azioni:

*a*) promuove e sostiene progetti finalizzati ad accrescere la possibilità di fruire dell'ambiente naturale ed urbano da parte dell'infanzia, anche migliorandone l'accessibilità spazio-temporale e la percezione;

*b*) promuove e sostiene il miglioramento della qualità ambientale delle città;

*c*) sostiene la progettazione e la realizzazione di interventi innovativi e di riqualificazione di spazi, edifici, aree e percorsi urbani a favore dell'infanzia e dell'adolescenza, con particolare riguardo per quelle realizzate con il loro concorso;

*d*) sostiene i piani comunali di regolazione degli orari (PRO) caratterizzati da azioni volte a qualificare i tempi e gli spazi di vita dei bambini e delle bambine;

*e*) incentiva l'elaborazione e la diffusione di indicazioni tecniche ed operative e di una cultura della pianificazione e della progettazione urbana ispirata al rispetto ed all'ascolto delle esigenze dei bambini e delle bambine, delle ragazze e dei ragazzi;

*f*) promuove attività di formazione ed aggiornamento del personale degli enti locali per favorire la diffusione di pratiche coerenti con il rispetto dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

*g*) promuove la creazione di una banca dati dei progetti attivati in ambito regionale;

*h*) promuove scambi di informazioni tra gli enti locali ed i soggetti di cui all'art. 1, comma 3;

*i*) promuove la partecipazione dei bambini e delle bambine, degli e delle adolescenti alla vita sociale e civile delle comunità;

*l*) diffonde la conoscenza sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, nonché sugli interventi previsti dalla presente legge;

*m*) promuove la conoscenza e la trasferibilità dei progetti che si caratterizzano per la loro particolare innovatività e trasversalità.».

3. L'art. 4 della legge regionale n. 40 del 1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Progetti «Città amiche dei bambini e delle bambine»*) — 1. Per il perseguimento delle finalità della presente legge, gli enti locali si dotano di progetti di intervento «Città amiche delle bambine e dei bambini», orientati al miglioramento della qualità di vita dei bambini e delle bambine, degli e delle adolescenti nelle città.

2. I progetti individuano le azioni e le iniziative da realizzare con particolare riferimento alle tipologie indicate dal comma 2 dell'art. 2 e individuano procedure semplificate ed accelerate di realizzazione.

3. La Regione, per la realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge, ed in particolare degli interventi indicati all'art. 2, comma 2, punti *a, b, c, d*, concede contributi agli enti locali sulla base dei criteri e delle modalità definite periodicamente dalla giunta regionale.

4. L'art. 5 della legge regionale n. 40 del 1999 è così sostituito: «Art. 5 (*Coordinamento e monitoraggio delle azioni*). — 1. La giunta regionale assicura il coordinamento delle azioni previste dall'art. 2.

2. La Giunta, in collaborazione con il sistema delle autonomie locali, effettua il monitoraggio delle attività, dei progetti e dei programmi scaturiti dall'applicazione della presente legge, in sintonia con quanto previsto in attuazione della legge 28 agosto 1997, n. 285 e relazione annualmente alla competente commissione consiliare.»

5. All'art. 6 della legge regionale n. 40 del 1999 le parole «dal comma 1 dell'art. 11 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti:

«dalla legge regionale 15 novembre 2001, n. 40».

#### Art. 64.

##### *Abrogazioni*

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

*a*) la legge regionale 17 febbraio 1978, n. 10 (Attribuzione ai comuni delle funzioni, dei beni e dei rapporti patrimoniali dei disciolti EECCAA ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e delle funzioni di organizzazione ed erogazione dei servizi di assistenza previste dal decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9);

*b*) la legge regionale 12 maggio 1978, n. 16 (Contributo della Regione per l'estensione dell'assistenza farmaceutica ai pensionati delle categorie dei lavoratori autonomi, agli invalidi civili, agli invalidi di guerra e agli appartenenti alle categorie assimilate, nonché ai loro familiari a carico);

*c*) la legge regionale 2 settembre 1983, n. 35 (Amministrazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza già concentrate o amministrate dai disciolti enti comunali di assistenza);

*d*) la legge regionale 12 gennaio 1985, n. 2 (Riordino e programmazione delle funzioni di assistenza sociale);

*e*) la legge regionale 1° giugno 1992, n. 27 (Criteri e procedure per la depubblicizzazione ed il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche regionali ed infraregionale di assistenza e beneficenza).

2. Sono inoltre abrogate le seguenti disposizioni:

*a*) gli articoli 1, 2, 3, 4, 16, 17, 18 e 20 della legge regionale 8 aprile 1980, n. 25 (Prime norme di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 in materia di assistenza sociale);

*b*) i commi 3, 4 e 5 dell'art. 15, l'art. 17-*bis*, il comma 4 dell'art. 18 e l'art. 19 della legge regionale 23 novembre 1988, n. 47 (Norme per le minoranze nomadi in Emilia-Romagna);

*c*) l'art. 25 e le lettere *c*) e *g*) del comma 1 dell'art. 28 della legge regionale 14 agosto 1989, n. 27 (Norme concernenti la realizzazione di politiche di sostegno alle scelte di procreazione ed agli impegni di cura verso i figli);

*d*) è abrogato l'art. 44 della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7 (Ordinamento dei controlli regionali sugli enti locali e sugli enti dipendenti dalla Regione);

*e*) l'art. 4, i commi 1 e 2 dell'art. 12, gli articoli 17, 18, 21, 22, 23, 24 e 25 della legge regionale 3 febbraio 1994, n. 5 (Tutela e valorizzazione delle persone anziane - Interventi a favore di anziani non autosufficienti);

*f*) l'art. 22 della legge regionale 12 maggio 1994, n. 19 (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517) e successive modifiche;

*g*) gli articoli 45 e 47 della legge regionale 20 dicembre 1994, n. 50 (Norme in materia di programmazione, contabilità, contratti e controllo delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere);

*h*) il comma 3 dell'art. 1, il comma 5 dell'art. 2, il comma 2 dell'art. 3, le lettere *c*), *d*), *e*) del comma 1 dell'art. 15, il comma 2 dell'art. 16 della legge regionale 12 ottobre 1998, n. 34 (Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, nonché di funzionamento di strutture pubbliche e private che svolgono attività socio-sanitaria e socio-assistenziale);

*i*) il comma 11 dell'art. 36 della legge regionale n. 3 del 1999.

#### Art. 65.

##### *Decorrenza delle abrogazioni*

1. L'abrogazione degli articoli 17 e 18 della legge regionale n. 5 del 1994 ha effetto a decorrere dalla data di approvazione delle direttive di cui all'art. 7, comma 5 della presente legge in materia di strumenti tecnici di valutazione e controllo dei programmi assistenziali e di individuazione del responsabile del caso.

2. L'abrogazione del comma 3 dell'art. 21 della legge regionale n. 5 del 1994 ha effetto a decorrere dalla data di approvazione della direttiva di cui all'art. 12, comma 5 inerente gli assegni di cura e le abrogazioni dei commi 1 e 2 dell'art. 12 e degli articoli 21, 22, 23, 24 e 25 della stessa legge regionale hanno effetto a decorrere dalla data di approvazione del primo piano regionale degli interventi e dei servizi sociali.

#### Art. 66.

##### *Norme transitorie*

1. Fino all'approvazione della direttiva di cui all'art. 35, comma 2, si applicano i requisiti e le disposizioni adottate in attuazione della legge regionale n. 34 del 1998 in materia di strutture residenziali e semiresidenziali socio-assistenziali e socio-sanitarie.

2. I comuni e le province, fino all'approvazione della disciplina in materia di trasformazione delle istituzioni prevista al titolo IV, esprimono parere sulle modifiche statutarie ed istituzionali delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di interesse, rispettivamente, comunale o provinciale.

3. Ai procedimenti per la concessione di contributi iniziati sulla base delle norme modificate o abrogate dalla presente legge, non ancora conclusi alla data dell'entrata in vigore della stessa, continuano ad applicarsi le disposizioni prevenienti. Ai procedimenti per la concessione di contributi in conto capitale di cui alla legge regionale n. 2 del 1985 si applicano le disposizioni in materia di vincolo di destinazione d'uso di cui all'art. 48, comma 6.

4. La disciplina in materia di accreditamento di cui alla presente legge si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della direttiva prevista all'art. 38, comma 3, con le modalità dalla stessa indicate.

5. Fino alla conclusione dei procedimenti di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della legge n. 328 del 2000.

#### Art. 67.

##### *Norme transitorie in materia di funzioni socio-assistenziali già di competenza provinciale*

1. Le province trasmettono alla Regione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la ricognizione delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali utilizzate alla data di entrata in vigore della legge n. 328 del 2000 per l'esercizio delle funzioni di cui alla legge 18 marzo 1993, n. 67 recante disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale.

2. La giunta regionale, sulla base di tali ricognizioni, disciplina con successivo atto le modalità di trasferimento agli enti locali delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali sulla base dei seguenti criteri:

a) ripartizione delle risorse finanziarie sulla base della popolazione residente da zero a diciotto anni;

b) trasferimento delle risorse patrimoniali ai comuni dove le stesse sono ubicate;

c) riduzione delle risorse finanziarie di cui alla lettera a) per i comuni cui sono trasferite risorse patrimoniali;

d) trasferimento delle risorse umane in alternativa al trasferimento delle risorse finanziarie corrispondenti.

3. Le risorse finanziarie di cui al comma 2, lettera a) sono trasferite agli enti locali per tre esercizi finanziari consecutivi.

4. Fino alla approvazione dell'atto di cui al comma 2 continuano ad applicarsi le norme di cui all'art. 191, comma 3 della legge regionale n. 3 del 1999.

#### Art. 68.

##### *Pareri obbligatori*

1. Quando, per l'attuazione della presente legge, è prevista l'approvazione di atti da parte del consiglio regionale, la giunta, in sede di proposta, è tenuta ad assumere il parere della conferenza Regione-autonomie locali.

2. Quando, per l'attuazione della presente legge, è prevista l'approvazione di atti da parte della giunta regionale, questa provvede, assunto il parere della conferenza Regione-autonomie locali e sentita la competente commissione consiliare.

#### Art. 69.

##### *Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito dei capitoli afferenti le unità previsionali di base, autorizzati dalla legge annuale di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 12 marzo 2003

ERRANI

03R0270

LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 3.

**Disciplina dei beni regionali - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 10.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 33 del 13 marzo 2003*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

##### *Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 10 del 2000*

1. Dopo il comma 5 dell'art. 1 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 10 (Disciplina dei beni regionali - abrogazione della legge regionale 10 aprile 1989, n. 11) è aggiunto il seguente comma:

«5-bis. La giunta regionale stabilisce, sentita la competente commissione consiliare, gli indirizzi e il programma di acquisto, valorizzazione, gestione e vendita dei beni mobili e immobili. A tal fine per i

beni culturali e ambientali la giunta acquisisce oltre ai pareri previsti dalla legge anche il parere dell'IBACN, istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali.».

#### Art. 2.

##### *Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale n. 10 del 2000*

1. L'art. 2 della legge regionale n. 10 del 2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (*Modifiche di classificazione*). — 1. La classificazione di ogni singolo bene in una delle categorie indicate all'art. 1 è effettuata in base alla natura, alla destinazione ed all'utilizzo del bene medesimo, dal responsabile della struttura competente in materia di demanio e patrimonio. La classificazione ha luogo all'atto dell'acquisizione del bene ovvero al momento in cui intervengano variazioni nella destinazione o nell'utilizzo del bene medesimo.».

#### Art. 3.

##### *Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 10 del 2000*

1. Al comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 10 del 2000 dopo la parola «definisce» è inserita la seguente locuzione: «le categorie dei beni mobili durevoli da inventariare, nonché».

#### Art. 4.

##### *Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 10 del 2000*

1. Al termine della rubrica dell'art. 6 della legge regionale n. 10 del 2000 è aggiunta la parola «indisponibili».

2. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 10 del 2000 dopo la parola «concessione» è inserita la seguente locuzione: «nel rispetto degli indirizzi stabiliti dalla giunta regionale».

3. Al comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 10 del 2000 le parole «dalla giunta regionale» sono sostituite dalla seguente locuzione: «dal responsabile della struttura competente in materia di demanio e patrimonio».

4. Al comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 10 del 2000 dopo la parola «pubblico» è inserita la seguente locuzione: «, o una società a prevalente capitale pubblico.».

5. Al comma 6 dell'art. 6 della legge regionale n. 10 del 2000 le parole «dalle leggi statali e» sono sostituite dalle seguenti: «da altre leggi».

#### Art. 5.

##### *Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 10 del 2000*

1. Al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 10 del 2000 la locuzione «previa deliberazione della giunta regionale di approvazione del programma di gestione» è sostituita dalla seguente: «nel rispetto degli indirizzi stabiliti dalla giunta regionale».

2. Al comma 4 dell'art. 7 della legge regionale n. 10 del 2000 dopo la parola «regionali» sono inserite le parole «e successive modificazioni».

#### Art. 6.

##### *Sostituzione dell'art. 8 della legge regionale n. 10 del 2000*

1. L'art. 8 della legge regionale n. 10 del 2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (*Forme di gestione indiretta*). — 1. La gestione dei beni immobili della Regione può essere affidata, con deliberazione della giunta regionale, ad una società di gestione, da individuarsi mediante apposita gara pubblica in base a criteri di vantaggiosità dell'offerta e di efficacia e qualità della gestione, o ad enti locali.

2. I beni immobili regionali possono, altresì, essere apportati a fondi immobiliari chiusi costituiti ai sensi delle norme di legge vigenti.».

## Art. 7.

*Inserimento dell'art. 9-bis nella legge regionale n. 10 del 2000*

1. Dopo l'art. 9 della legge regionale n. 10 del 2000 è inserito il seguente articolo:

«Art. 9-bis (*Alienazione ed acquisto - competenze*). — 1. Le alienazioni e gli acquisti di beni immobili sono disposte dalla giunta regionale, con le modalità di cui ai successivi articoli.

2. Tutti gli ulteriori atti inerenti e conseguenti ai procedimenti di alienazione od acquisto, ivi compresa la sottoscrizione degli atti di compravendita in nome e per conto della Regione, sono adottati dal responsabile della struttura competente in materia di demanio e patrimonio.

3. Qualora l'esigenza di procedere ad acquisti o cessioni di immobili derivi dall'esecuzione di lavori svolti in nome e per conto della Regione da parte di altri enti, la giunta regionale può affidare l'espletamento delle relative procedure, ivi compresa la sottoscrizione degli atti di compravendita in nome e per conto della Regione, al rappresentante dell'ente incaricato di espletare i lavori.

4. Sono comunque fatte salve le competenze del servizio di tesoreria regionale, previste da altre norme di legge in materia, per quanto concerne la riscossione od il pagamento del prezzo.»

## Art. 8.

*Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 10 del 2000*

1. Il comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 10 del 2000 è abrogato.

2. Al comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 10 del 2000 la locuzione «determinati applicando le tariffe d'estimo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138» è sostituita dalla parola «correnti».

3. Al comma 3 dell'art. 10 della legge regionale n. 10 del 2000 la locuzione «previa richiesta al competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze, ai sensi dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, del parere di congruità da rendere ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.» è sostituita dalla seguente: «Ai sensi dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), su tale stima può essere richiesto il parere di congruità alla competente agenzia del territorio, da rendere entro i termini previsti dall'art. 16, commi 1 e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e successive modificazioni ed integrazioni.»

4. Il comma 5 dell'art. 10 della legge regionale n. 10 del 2000 è sostituito dal seguente:

«5. È riconosciuto il diritto di prelazione ai conduttori di immobili urbani, ad uso abitativo o commerciale, e di fondi rustici.»

## Art. 9.

*Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 10 del 2000*

1. Il comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 10 del 2000 è sostituito dal seguente:

«1. All'alienazione di beni immobili deve essere data idonea pubblicizzazione.»

2. La lettera a) del comma 3 dell'art. 11 della legge regionale n. 10 del 2000 è sostituita dalla seguente:

«a) qualora il valore di stima dell'immobile non superi l'importo di € 250.000. Tale limite può essere periodicamente aggiornato, con provvedimento della giunta regionale da pubblicarsi per estratto nel *Bollettino ufficiale* della Regione Emilia-Romagna, in base alle variazioni accertate dall'istituto centrale di statistica nei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;».

3. Alla fine della lettera c) del comma 3 dell'art. 11 della legge regionale n. 10 del 2000 è aggiunta la seguente locuzione: «A tal fine sono equiparati agli enti pubblici le società a prevalente capitale pubblico.»

4. Dopo il comma 4 dell'art. 11 della legge regionale n. 10 del 2000 sono aggiunti i seguenti commi:

«4-bis. I beni immobili appartenenti al demanio regionale a norma dell'art. 822 del codice civile, possono essere alienati nei limiti e con le modalità stabiliti dalla legislazione vigente in materia.»;

«4-ter. La giunta regionale può procedere alla dismissione di immobili avvalendosi delle disposizioni statali in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico.».

## Art. 10.

*Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 10 del 2000*

1. L'art. 12 della legge regionale n. 10 del 2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 12. (*Acquisto di beni immobili*). — 1. L'acquisto di beni immobili è disposto nei limiti degli appositi stanziamenti approvati con la legge regionale di bilancio. Sul prezzo di acquisto viene richiesto, ai sensi dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, il parere di congruità alla competente agenzia del territorio, da rendere entro i termini previsti dall'art. 16, commi 1 e 2, della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Qualora l'acquisto debba aver luogo mediante partecipazione ad una procedura di confronto pubblico concorrenziale, la giunta regionale ne stabilisce le relative modalità. Il prezzo massimo da offrire viene individuato dalla Giunta stessa con procedura interna riservata, sulla base di una preventiva valutazione estimativa. In tale caso si prescinde dalla richiesta del parere di congruità di cui al comma 1.».

## Art. 11.

*Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 10 del 2000*

1. Al comma 2 dell'art. 13 della legge regionale n. 10 del 2000 la locuzione «, previa dichiarazione dei beni dismessibili, secondo una programmazione generale e nella osservanza di quanto disposto dall'art. 2, provvede con propria deliberazione,» è sostituita dalla seguente: «provvede con propria deliberazione motivata,».

2. Al comma 3 dell'art. 13 della legge regionale n. 10 del 2000 la locuzione «al competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze», è sostituita dalla seguente: «alla competente agenzia del territorio».

## Art. 12.

*Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 10 del 2000*

1. Al comma 1 dell'art. 14 della legge regionale n. 10 del 2000 le parole «art. 91 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31» sono sostituite dalle seguenti: «art. 67 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).».

## Art. 13.

*Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 10 del 2000*

1. Il comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 10 del 2000 è sostituito dal seguente:

«1. Nei casi di alienazione di beni immobili il prezzo è di norma corrisposto contestualmente alla stipula dell'atto di compravendita.»

2. Il comma 2 dell'art. 16 della legge regionale n. 10 del 2000 è sostituito dal seguente:

«2. Il pagamento del prezzo in forma rateale può essere autorizzato con atto del responsabile della struttura competente in materia di demanio e patrimonio. In tale caso, con lo stesso atto, sono definiti l'importo dell'anticipo da corrispondere alla stipula dell'atto, nonché il numero e la periodicità delle rate. La rateizzazione non può, comunque, avere una durata superiore a dieci anni. Sull'importo rateale si applicano gli interessi, calcolati ad un tasso non inferiore a quello corrisposto dagli istituti tesorieri sul conto unico di tesoreria regionale.».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 12 marzo 2003

ERRANI

03R0271

## REGIONE MOLISE

REGOLAMENTO REGIONALE 8 gennaio 2003, n. 1.

**Nuovo regolamento di esecuzione della legge regionale 11 aprile 1997 n. 9, in materia di tutela, valorizzazione e gestione del suolo demaniale tratturale.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 1 del 16 gennaio 2003)

### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

E M A N A

il seguente regolamento:

#### TITOLO I

#### ACCERTAMENTO E CONSISTENZA DEL DEMANIO TRATTURALE REGIONALE

##### Art. 1.

1. Ai fini dell'accertamento e della verifica di consistenza del demanio regionale tratturale, hanno efficacia giuridica tutti i titoli, carte, elenchi dei tratturi già compilati in esecuzione di precedenti verifiche e che comprovano l'appartenenza di tali beni all'ex - demanio dello Stato - Ramo tratturi.

2. Ai fini di procedere ad eventuale reintegra di tracciati tratturali certi, è richiesto agli uffici pubblici di dare notizie alla presidenza della giunta regionale, per il tramite dell'assessorato all'agricoltura, foreste e pesca produttiva, di tutti i documenti riguardanti i tratturi molisani, che siano conservati nei loro archivi, affinché possano trarsi copie autentiche da conservarsi presso l'archivio dell'assessorato regionale competente.

3. Eventuali aggiunte, variazioni e diminuzioni da apportarsi agli elenchi dei beni tratturali, a seguito di nuove verifiche ed accertamenti, sono approvate dal consiglio regionale.

##### Art. 2.

1. Sulla base degli elementi raccolti, titoli probatori ed elenchi, viene determinata la consistenza del demanio tratturale allo scopo di procedere all'accatastamento e volturazione dello stesso in capo alla Regione Molise, quale demanio regionale - Ramo tratturi».

2. Per i trattori di nuova reintegra non potrà procedersi alla loro sistemazione, consistenza e volturazione se non sia stata accertata la demanialità mediante provvedimento del presidente della giunta regionale e successiva iscrizione negli elenchi di cui all'art. 1.

3. La struttura competente dell'assessorato all'agricoltura, foreste e pesca produttiva provvede ad acquisire, per ogni tracciato tratturale la cui consistenza e demanialità siano state accertate o siano in via di accertamento, fogli di mappa e certificati catastali relativi ai singoli comuni attraversati dal tratturo.

##### Art. 3.

1. Tutte le operazioni e i procedimenti indicati negli articoli precedenti devono concludersi, possibilmente entro un anno decorrente

dall'approvazione del presente regolamento, ad eccezione delle questioni relative a zone di demanio tratturale per le quali non sia stata dichiarata la demanialità.

2. Le operazioni di cui all'art. 2, comma 1, relative a zone per le quali non è stata dichiarata la demanialità in considerazione della complessità e delle eventuali controversie nascenti sulla *qualitas soli*, saranno effettuate ad avvenuta definizione delle stesse.

#### TITOLO II

#### TRASFERIMENTO AGLI ENTI PUBBLICI E TERRITORIALI DI AREE APPARTENENTI AL DEMANIO TRATTURALE

##### Art. 4.

1. Le amministrazioni interessate al trasferimento a titolo gratuito di suoli tratturali, su cui insistono opere pubbliche o di pubblico interesse, ivi compresi anche aree residuali non altrimenti utilizzabili, all'interno del centro abitato, costruite anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale n. 9/1997, possono acquisire le aree di stretta pertinenza per l'utilizzo dell'opera, salvaguardando comunque la continuità del percorso tratturale o recuperandola con possibili varianti.

2. Entro un anno dall'approvazione del presente regolamento possibilmente, le amministrazioni interessate al trasferimento dei suoli di cui all'articolo precedente presentano alla presidenza della giunta regionale, per il tramite dell'assessorato all'agricoltura, foreste e pesca produttiva, idonea richiesta, allegando alla stessa:

- a) corografia della zona interessata al trasferimento;
- b) planimetria catastale;
- c) indicazione dell'area e relativo utilizzo;
- d) relazione tecnica e descrittiva;
- e) tipo di frazionamento, vidimato dal competente ufficio del territorio;
- f) eventuale alternativa di salvaguardia del percorso tratturale;
- g) deliberazione dell'ente, con la quale l'amministrazione si impegna ad accollarsi tutte le spese necessarie per l'acquisizione dell'area richiesta.

##### Art. 5.

1. La giunta regionale, su proposta della competente struttura dell'assessorato all'agricoltura, foreste e pesca produttiva, adotta per ogni singolo comune, il piano di cessione dei suoli tratturali su cui insistono opere pubbliche o di pubblico interesse e dei relativi suoli residuali.

2. Per detti piani deve essere acquisito il parere della soprintendenza archeologica e belle arti del Molise, ai sensi del decreto legislativo n. 490/1999.

##### Art. 6.

1. Per le cessioni di cui all'articolo precedente sono stilati dettati verbali di consegna, che, sottoscritti dalle parti, costituiscono atti preliminari per addivenire agli atti pubblici per la registrazione e per la volturazione.

2. Dalla data del verbale stesso gli enti e le amministrazioni concessionarie sono tenuti ad iscrivere nei loro registri la consistenza di detti beni e a provvedere alla loro conservazione, tutela e manutenzione.

3. Tutti gli oneri connessi ai trasferimenti di cui al precedente articolo, ivi compresi accatastamenti, volturazioni, atti pubblici, registrazioni e quant'altro necessario, sono a totale carico degli enti cui i beni vengono trasferiti.

#### TITOLO III

#### AREE TRATTURALI DA SCLASSIFICARE ED ALIENARE

##### Art. 7.

1. Le aree tratturali irrimediabilmente compromesse dalla presenza di manufatti e strutture inamovibili possono formare oggetto di sdemanializzazione e vendita.

2. Per gli scopi di cui al comma precedente, i comuni hanno facoltà di predisporre, entro e non oltre un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, un'ipotesi di piano di alienazione, nei limiti del territorio di competenza, che dovrà contenere:

a) corografia delle aree interessate alla sdemanializzazione ed alienazione;

b) planimetria catastale delle aree tratturali interessate comprendente le singole aree compromesse, con indicazione dell'attuale possessore o di aventi titolo all'acquisto, ai sensi della legge regionale n. 9/1997, nonché dell'eventuale individuazione della continuità del tracciato tratturale;

c) relazione tecnico-illustrativa delle opere realizzate sul tratturo e delle aree occupate ed utilizzate come servitù, corti e pertinenze;

d) indicazione del valore del terreno compromesso da opere fisse al suolo, realizzate prima del 1976, che deve essere determinato dalle amministrazioni locali interessate, considerando il terreno da cedere come pascolo e applicando all'attualità il valore dei prezzi agricoli medi vigenti.

Per i terreni occupati da costruzioni recenti e di un certo valore, la quantificazione del prezzo di mercato, sarà di volta in volta determinata dagli uffici tecnici comunali interessati.

L'acquirente, in sede di formalizzazione degli atti di acquisto, potrà chiedere di rateizzare la somma dovuta.

3. Qualora le amministrazioni locali non predispongano per i singoli cittadini privati un piano di sdemanializzazione e vendita, gli stessi potranno presentare domanda di acquisto in carta semplice fino alla data di approvazione definitiva del piano di sdemanializzazione e vendita.

4. La giunta regionale determina il prezzo di vendita delle aree soggette a sdemanializzazione su indicazioni degli uffici comunali competenti come da comma 2, lettera d) a seguito di istruttoria tecnica dell'assessorato regionale competente.

5. Gli occupatori di suoli tratturali su cui insistono strutture inamovibili con relative pertinenze, in assenza di regolare concessione amministrativa, in sede di definizione degli atti di acquisto, dovranno preventivamente regolarizzare la concessione e pagare i canoni pregressi non coperti da prescrizione legale.

6. In caso di interruzione del tracciato tratturale a seguito di individuazione di aree irrimediabilmente compromesse, i comuni al fine di salvaguardare la continuità del percorso, segnalano alla Regione terreni pubblici o privati per l'eventuale acquisizione al demanio regionale - Ramo tratturi a prezzi unitari e non superiori a quelli quantificati ai sensi del presente articolo.

Le determinazioni per l'acquisizione dei suoli segnalati saranno attivate dalla Regione Molise che sosterrà anche i relativi costi complessivi.

#### Art. 8.

1. La struttura regionale competente dell'assessorato all'agricoltura foreste e pesca produttiva, anche sulla base delle ipotesi di piano predisposti dai comuni, redige il piano di sclassifica ed alienazione sulla base delle domande pervenute entro il termine di cui all'art. 7, comma 1 della legge regionale n. 7 e, dopo aver acquisito il parere della soprintendenza archeologica del Molise ai sensi della legge n. 490/1999 e sentiti i comuni interessati, lo rimette alla giunta regionale, che lo approva.

2. Il piano di alienazione, approvato dalla giunta regionale, costituisce l'unico strumento giuridico idoneo per la definizione delle singole pratiche di sdemanializzazione e vendita a privati cittadini.

3. Il piano di sdemanializzazione viene pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise e illustrato nelle varie sedi degli enti locali, con la partecipazione dei soggetti privati e pubblici interessati e di esso sarà data ampia diffusione anche tramite stampa e altri mezzi di comunicazione.

#### Art. 9.

1. Entro un anno dalla data di pubblicazione del piano di alienazione, i soggetti di cui all'art. 6 della legge regionale n. 9/1997 devono integrare la domanda già presentata ai sensi dell'art. 7, comma 1 della stessa legge, attenendosi a quelle che sono le risultanze del menzionato Piano così come approvato dalla giunta regionale.

2. Le domande presentate ai sensi dell'art. 7, comma 1 della legge regionale 11 aprile 1997 n. 9, vanno integrate secondo i seguenti contenuti ed allegazioni:

a) i dati anagrafici ed il codice fiscale del richiedente;

b) planimetria aggiornata del suolo richiesto;

c) relazione tecnica e descrittiva delle aree e degli interventi esistenti sul suolo tratturale, di cui si chiede l'acquisto;

d) tipo di frazionamento, vidimato dall'ufficio del territorio;

e) dichiarazione, resa ai sensi della legge n. 15 del 4 gennaio 1968, art. 20 e successive modificazioni ed integrazioni, attestante la data presumibile di occupazione del suolo, nonché, per eventuali manufatti realizzati abusivamente, la data presumibile della realizzazione;

f) attestati di versamenti delle eventuali sanzioni e canoni pregressi per il quinquennio non prescritto e non corrisposti, comprensivi di interessi legai come previsto dall'art. 7, comma 4 della legge regionale n. 9/1997.

3. Tutti gli oneri connessi all'acquisto del suolo tratturale richiesto sono a totale carico della parte acquirente.

#### TITOLO IV

#### PARCO DEI TRATTURI DEL MOLISE E PIANO DI VALORIZZAZIONE

##### Art. 10.

1. Tutti i suoli tratturali che residueranno ad ultimazione delle operazioni di cessione gratuita agli enti pubblici e territoriali, nonché alle operazioni di sclassificazione e vendita ai privati, costituiranno il «Parco dei Tratturi del Molise».

##### Art. 11.

1. Per la corretta gestione delle aree costituenti il «Parco dei Tratturi», il consiglio regionale, sentiti i comuni, le province, le comunità montane, nonché le organizzazioni professionali, agricole, agrituristiche e del tempo libero maggiormente rappresentative, emanerà, entro due anni dalla costituzione dello stesso, un piano di valorizzazione che prevede:

a) le linee programmatiche generali di valorizzazione ed utilizzazione del suolo, distinte per singolo tracciato tratturale;

b) eventuali soggetti pubblici o privati cui delegare la gestione del suolo o di parte dello stesso, con preferenza ad eventuali cooperative che verranno a costituirsi a seguito di attuazione di progetti di pubblica utilità;

c) indicazione delle prospettive occupazionali e analisi comparata dei costi e dei benefici;

d) predisposizione di pacchetti turistici da immettere nel mercato per una migliore fruizione e riscoperta dei tratturi molisani;

e) indicazione delle aree tratturali che possono continuare a formare oggetto di concessione precaria a favore dei richiedenti con la precisazione degli usi compatibili con il piano di valorizzazione.

#### TITOLO V

#### NORME TRANSITORIE PER LA GESTIONE DEI SUOLI TRATTURALI

##### Art. 12.

1. Nelle more dell'approvazione e dell'attivazione del piano di valorizzazione, ai sensi del comma 1 dell'art. 4 della legge di cui al presente regolamento e del trasferimento di funzioni in materia, è possibile rilasciare concessioni precarie a favore dei richiedenti che non modificano la situazione dei luoghi.

2. È fatto obbligo, comunque, di lasciare libera su tutti i tracciati tratturali una fascia di terreno allo stato saldo o pascolivo della larghezza non inferiore a metri quindici, da utilizzare gratuitamente per il passaggio ed il transito a scopi agricoli, agrituristici e del tempo libero.

3. Per l'adeguamento a quanto prescritto al precedente comma si dà luogo a rideterminazione delle superfici già oggetto di concessione

in occasione degli eventuali rinnovi che i richiedenti andranno a formalizzare ed in tale occasione saranno definiti gli eventuali conguagli dei canoni di concessione.

#### Art. 13.

1. Le concessioni, da considerarsi precarie, possono essere assentite per i seguenti usi:

- a) coltura agraria e pascolo;
- b) coltura arborea, ove risultano già esistenti e massimo per la durata fisiologica della essenza arborea impiantata;
- c) strade dichiarate di pubblica utilità e traverse di accesso a fabbricati limitrofi ai tratturi, realizzate o da realizzarsi in conformità alle prescrizioni dettate dalla soprintendenza ai beni ambientali, artistici e storici del Molise;
- d) attraversamento, in sotterraneo, di condotte per metano, acqua e linee elettriche, telefoniche e simili;
- e) attraversamento di linee aeree elettriche, telefoniche e simili solo in via eccezionale e con provvedimento motivato;
- f) tutti gli altri usi compatibili con la valorizzazione agrituristica dei tratturi.

2. Le autorizzazioni da considerarsi, comunque, precarie, possono essere assentite per i seguenti usi:

- a) passaggio e transito per il raggiungimento di fondi interclusi, senza modifica alcuna alla situazione dei luoghi;
- b) aia e trebbiatura;
- c) taglio legna, spiname e bassa macchia;
- d) deposito di materiale;
- e) eventuali altre autorizzazioni temporanee compatibili.

#### Art. 14.

1. Tutte le concessioni assentite per usi diversi da quelli previsti dal presente regolamento non possono formare oggetto di rinnovo di concessione ed il suolo tratturale, alla scadenza, deve essere lasciato libero e riportato allo stato precedente.

2. Tutte le concessioni in essere per usi diversi da quelli agricoli, per i quali verrà redatto il piano di sdemanializzazione e vendita o di cessione gratuita, possono formare oggetto di concessione precaria fino a quando non si addiverrà alla definizione di tutti gli atti di sdemanializzazione e vendita.

#### Art. 15.

1. Tutte le concessioni e le autorizzazioni di cui all'art. 14, sono a titolo oneroso, fatto eccezione per quelle indicate alle lettere a) e b) del punto 2) dello stesso articolo che sono rilasciate a titolo gratuito.

2. Tutte le concessioni o le autorizzazioni comunque definite vengono rilasciate per un periodo massimo di anni cinque.

3. Tutte le concessioni e le autorizzazioni richieste dalle amministrazioni pubbliche e territoriali, ivi comprese eventuali e successivi interventi di manutenzione, per opere di pubblica utilità, saranno rilasciate a titolo gratuito.

4. Qualora dette aree, oggetto di concessione o di autorizzazioni, dovessero rientrare nelle previsioni del piano di valorizzazione possono formare oggetto di revoca insindacabile da parte della Regione concedente, senza possibilità di reclami e di richiesta di risarcimenti.

#### Art. 16.

1. Le domande di rilascio o di rinnovo della concessione o dell'autorizzazione, devono essere inviate per posta all'assessorato all'agricoltura, foreste e pesca produttiva con sede a Campobasso e devono contenere:

- a) il nominativo del richiedente con i dati anagrafici, codice fiscale e qualifica professionale;
- b) l'indicazione dell'uso e della durata della concessione o autorizzazione richiesta;
- c) l'agro del comune ove trovasi il tratturo e la denominazione dello stesso;

d) planimetria catastale riportante l'area tratturale interessata alla concessione o all'autorizzazione e le misure lineari della stessa;

e) eventuali titoli di preferenza.

2. A conclusione dell'istruttoria, che prevede una relazione tecnica illustrativa dei funzionari addetti e l'acquisizione del parere della soprintendenza archeologica del Molise ai sensi delle disposizioni vincolistiche contenute nel decreto legislativo n. 490/1999, si provvede, a cura del responsabile della struttura competente, alla emissione dell'atto di concessione o autorizzazione.

#### Art. 17.

1. Il canone di concessione e l'importo dovuto per le autorizzazioni previste dagli articoli precedenti vanno effettuati con versamenti annuali anticipati con conto corrente postale intestato alla tesoreria regionale della Regione Molise.

2. Il canone annuale previsto dall'atto di concessione o l'importo dovuto per le autorizzazioni assentite vanno versati in una unica soluzione.

3. A richiesta dell'interessato, è consentito il ricorso alla rateizzazione dei canoni arretrati dovuti e non pagati, con le modalità e le forme stabilite dalla struttura regionale competente.

#### Art. 18.

1. La quantificazione dei canoni di concessione viene determinata conformemente alle vigenti norme statali in materia di demanio e relative disposizioni applicative, in relazione alle destinazioni d'uso e alle tipologie di godimento.

2. Per le autorizzazioni al taglio legna, spiname e bassa macchia l'importo da versare viene determinato in base al valore di macchiatico.

3. Le concessioni vanno rilasciate per tracciato tratturale e per agro comunale.

#### Art. 19.

Il concessionario deve garantire, al momento del ritiro dell'atto concessorio o autorizzativo, l'osservanza degli obblighi assunti, mediante cauzione, il cui ammontare non può essere inferiore all'entità del canone annuo.

L'importo della cauzione verrà restituito dopo il rilascio del suolo tratturale e l'avvenuto ripristino del suolo concesso.

#### Art. 20.

1. La concessione è personale ed è vietata qualsiasi forma di sub-affitto.

2. Nell'eventualità che venga accertato e verificato il subaffitto, la concessione, *ipso iure*, decade ed il concessionario è tenuto a rilasciare il suolo tratturale libero e a pagare una sanzione pari alla cauzione versata che verrà automaticamente incamerata dalla Regione.

3. La stessa sanzione verrà applicata nei riguardi del subaffittuario e riscossa, mediante ingiunzione da emettersi a cura del settore del contenzioso.

4. La decadenza è pronunciata dalla struttura che ha rilasciato la concessione a mezzo di provvedimento motivato, che verrà notificato, oltre che agli interessati, anche per i provvedimenti di competenza, ai competenti settori regionali.

#### Art. 21.

1. Il concessionario è responsabile degli obblighi assunti verso l'amministrazione regionale e nei confronti di terzi per ogni danno cagionato alle persone od alle cose nell'esercizio della concessione o dell'autorizzazione.

2. Il titolare della concessione o dell'autorizzazione assume l'obbligo di tener indenne l'amministrazione concedente da ogni azione o pretesa che possa essere promossa da terzi in dipendenza delle stesse.

## Art. 22.

1. In presenza di domande concorrenti alla concessione dello stesso suolo tratturale, si adottano per l'assentimento, in stretto ordine di priorità, i seguenti criteri preferenziali:

- a) possesso del suolo richiesto, anche in virtù di concessione scaduta da non oltre cinque anni;
- b) disagiate condizioni economiche;
- c) imprenditore agricolo confinante;
- d) qualità di imprenditore agricolo;
- e) possibilità di coltivazione diretta del suolo tratturale richiesto, con riferimento al parco macchine esistenti in azienda.

2. In caso di decesso del concessionario, gli eredi o anche uno solo degli eredi, possono chiedere di subentrare nel godimento della concessione, facendone esplicita richiesta scritta alla competente struttura dell'assessorato.

Il deposito cauzionale a suo tempo versato dell'avente causa, a richiesta degli eredi o dell'erede, potrà essere utilizzato per la nuova concessione.

Anche in caso di rinuncia da parte dei concessionari e contestuale subentro nella concessione di parenti e affini, a richiesta degli interessati, la cauzione versata potrà essere utilizzata dai nuovi concessionari.

## Art. 23.

Gli atti di concessione o di autorizzazione saranno sottoposti alla registrazione solo in caso di uso.

## Art. 24.

1. Le concessioni o le autorizzazioni sono comunque sempre revocabili ogni qualvolta, ad esclusivo giudizio dell'amministrazione concedente ciò sia richiesto da interesse pubblico o sociale.

2. La revoca è pronunciata con provvedimento motivato.

## Art. 25.

La giunta regionale, con propri atti formali, approva sia il piano di cessione delle aree richieste dalle amministrazioni locali, sia il piano di sdemanializzazione e vendita per le aree richieste da privati cittadini.

## Art. 26.

Si possono autorizzare servitù di passaggio, a titolo oneroso, per traverse di accesso, con fondo imbrecciato o bitumato, per raggiungere terreni ed abitazioni interclusi, dietro il pagamento di una somma annuale pari ad un minimo di L. 80.000 e fino ad un massimo di L. 240.000.

## Art. 27.

Compete alla Regione, al Corpo forestale dello Stato e alle amministrazioni comunali locali, l'attività di tutela per l'integrità e la conservazione dei suoli demaniali armentizi ivi compresa l'attività sanzionatoria amministrativa e quella a carattere penale, così come previsto dalle norme contenute nel regio decreto n. 3244 del 30 dicembre 1923, nel regio decreto n. 2801 del 29 dicembre 1927, nel regio decreto n. 1706 del 16 luglio 1936 e successive modifiche ed integrazioni di cui alla legislazione vigente in materia.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

Campobasso, 8 gennaio 2003

IORIO

03R0202

## REGOLAMENTO REGIONALE 7 marzo 2003, n. 2.

**Regolamento concernente le modalità di emanazione dei bandi regionali.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 6 del 15 marzo 2003)

Premesso che la giunta regionale ha approvato la deliberazione n. 191 del 24 febbraio 2003.

## IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

E M A N A

il seguente regolamento:

## Art. 1.

La Regione Molise assicura la compatibilità dei bandi regionali con la normativa nazionale e comunitaria, nonché con il programma operativo regionale.

## Art. 2.

A tal fine, le strutture della direzione generale I hanno il compito di effettuare, in tempi brevi, tale verifica di compatibilità, prima della approvazione e della conseguente pubblicazione del bando stesso,

## Art. 3.

Le direzioni interessate, ciascuna per la propria competenza, devono trasmettere alla direzione generale I la bozza di bando che intendano approvare.

Esse potranno procedere solo dopo la conclusione dell'esame preventivo.

## Art. 4.

Tale regolamento viene notificato alle direzioni generali della Regione ed è immediatamente esecutivo.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

Campobasso, 7 marzo 2003

IORIO

03R0388-bis

## REGIONE CALABRIA

## LEGGE REGIONALE 26 febbraio 2003, n. 3.

**Misure a favore dei consorzi di garanzia collettiva fidi in agricoltura.**

(Pubblicata nel supplemento straord.n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 4 del 1° marzo 2003)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*F i n a l i t à*

1. La Regione Calabria con la presente legge intende concorrere allo sviluppo delle cooperative e dei consorzi di garanzia collettiva fidi nel settore agricolo, di seguito denominati confidi.

2. Per i fini di cui al comma 1, la giunta regionale concede contributi:

- a) per favorire la costituzione e l'operatività dei confidi;
- b) per l'integrazione del patrimonio di garanzia o dei fondi rischi dei confidi, destinati alla prestazione di garanzie e finanziamenti bancari concessi a imprese agricole socie;
- c) per il concorso nel pagamento degli interessi sui finanziamenti assistiti dalle garanzie prestate dai confidi.

#### Art. 2.

##### *Caratteristiche dei confidi*

1. Gli interventi di cui all'art. 1, comma 2, sono realizzabili solo nei confronti dei confidi che risultano, alla data della richiesta, delle agevolazioni, iscritte nell'elenco speciale di cui all'art. 55 del decreto legislativo n. 385 del 1993 e conformi alle normative che disciplinano il funzionamento dei mercati finanziari.

2. I confidi, nella forma giuridica di cooperativa, consorzio o società consortile, per essere beneficiari degli interventi di cui all'art. 1, comma 2, devono essere costituiti da imprese agricole di cui all'art. 2135 del codice civile e devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere regolati da uno statuto;
- b) avere sede operativa nel territorio regionale con una operatività provinciale, interprovinciale o regionale;
- c) avere fini di mutualità tra gli aderenti;
- d) avere un numero di imprese agricole socie, non inferiore a cento;
- e) avere un patrimonio di garanzia o fondi rischi di importo non inferiore a € 25.822,24;
- f) concedere garanzie con valutazioni indipendenti dal numero delle quote sottoscritte o versate da ciascun socio;
- g) avere un consiglio di amministrazione composto per oltre due terzi da imprenditori agricoli.

3. I confidi, aventi i requisiti di cui ai commi 1 e 2, possono associarsi in confidi di secondo grado, aventi sede operativa sul territorio regionale; in questo caso i benefici di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), sono elargiti ai confidi di secondo grado.

4. Ai confidi, di primo o di secondo grado possono aderire quali soci sostenitori enti pubblici ed organismi privati.

#### Art. 3.

##### *Modalità dell'intervento e misura dei contributi*

1. I contributi di cui all'art. 1, comma 2, sono concessi nelle misure stabilite da un apposito regolamento, adottato con deliberazione della giunta regionale, previo parere vincolante della competente commissione consiliare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il regolamento determina:

- a) le azioni ammissibili,
- b) l'intensità massima dell'aiuto;
- c) la durata dei finanziamenti garantibili dai confidi a valere sulla presente legge;
- d) i criteri cui i confidi devono attenersi nell'individuazione dei beneficiari delle operazioni agevolate, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- e) i termini per la presentazione delle domande.

2. Ai fini della concessione dei contributi, il regolamento di cui al comma 1 stabilisce specifici criteri, che devono tenere conto:

- a) per gli interventi di cui all'art. 1, comma 2, lettera b):
  - 1) del valore del patrimonio di garanzia e dei fondi rischi risultanti dall'ultimo bilancio approvato dai confidi;
  - 2) dell'importo globale delle operazioni di finanziamento garantite dai confidi effettivamente erogate, in essere alla chiusura dell'esercizio precedente la data di presentazione della domanda;

b) per gli interventi di cui all'art. 1, comma 2, lettera c):

- 1) del rispetto dei limiti, esclusioni e condizioni previste dalla normativa comunitaria;
- 2) della durata dei finanziamenti garantiti dai confidi, che non deve essere superiore ai diciotto mesi per le operazioni creditizie destinate alle esigenze di conduzione delle imprese agricole socie e ai dieci anni, se finalizzati agli investimenti da parte delle medesime imprese agricole.

3. L'importo massimo finanziabile, garantibile dai confidi a valere sulla presente legge, non potrà essere superiore, in prima applicazione della presente legge, a € 154.937,068 per ogni singola impresa agricola socia. Tale limite potrà essere aggiornato biennialmente, con provvedimento della giunta regionale.

4. Le garanzie prestate dai confidi su prestiti di conduzione devono essere computate ai fini del rispetto delle condizioni e dei massimali di intervento vigenti per il credito di gestione a breve termine.

5. Le garanzie dei confidi a valere sulla presente legge non sono cumulabili, per la stessa quota di finanziamento garantita, con altri analoghi benefici previsti dalle leggi dello Stato o della Regione o comunque erogati da enti o organismi pubblici.

#### Art. 4.

##### *Tipologia degli interventi*

1. Le operazioni di finanziamento, garantite dai confidi a valere sulla presente legge a favore delle imprese agricole socie, potranno essere concesse per:

- a) investimenti mobiliari ed immobiliari aziendali, compreso l'acquisto di terreni, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi stabiliti da norme comunitarie, nazionali e regionali di intervento in agricoltura, ivi compresi quelli cofinanziati dall'Unione europea;
- b) investimenti finanziari, compresa la ristrutturazione finanziaria e la trasformazione di passività onerose;
- c) acquisto di scorte vive e morte;
- d) spese di gestione aziendale;
- e) interventi di soccorso in caso di eventi calamitosi.

#### Art. 5.

##### *Scioglimento e liquidazione dei confidi*

1. Il confido è tenuto a dare tempestiva comunicazione nel caso di suo scioglimento o liquidazione alla giunta regionale, indicando i motivi e le cause dello scioglimento o della liquidazione.

2. Il confido è tenuto a restituire alla Regione eventuali finanziamenti erogati dalla Regione e non utilizzati.

#### Art. 6.

##### *Controlli e sanzioni*

1. Con il regolamento deliberato dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 3, sono definite le modalità di controllo sui confidi beneficiari dei contributi regionali, al fine di assicurare il rispetto dei vincoli e delle condizioni dettate ai sensi della presente legge e delle disposizioni comunitarie in materia.

2. I confidi sono tenuti a comunicare preventivamente alla Regione le eventuali modifiche apportate allo statuto nonché le variazioni intervenute nel possesso dei requisiti di cui all'art. 2.

3. Nell'ipotesi che vengano meno uno o più dei requisiti di cui all'art. 2, i confidi sono tenuti alla restituzione dei contributi erogati e non utilizzati, maggiorati degli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto vigente; alla data di erogazione.

4. La violazione degli obblighi previsti dalla presente legge e dalle relative disposizioni attuative comporta:

- a) la revoca dei contributi concessi e non utilizzati, nonché di quelli erogati in relazione ai quali si sono riscontrate violazioni degli obblighi verso la Regione, maggiorati degli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto vigente alla data di erogazione;
- b) l'esclusione fino a cinque anni dall'accesso ai contributi di cui alla presente legge.

#### Art. 7.

##### *Esame comunitario*

1. I contributi di cui alla presente legge sono erogati successivamente all'esito favorevole dell'esame da parte della commissione dell'Unione europea del regime di aiuti dalla legge stessa previsto.

2. Gli importi dei contributi concessi ai sensi della presente legge non potranno comunque eccedere i limiti massimi stabiliti dalla disciplina comunitaria degli aiuti al settore agricolo.

#### Art. 8.

##### *Norma finanziaria*

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge dall'anno 2003 si provvede con la dotazione finanziaria derivante dai fondi cofinanziati dal FEOGA, a norma dell'art. 11, della legge regionale 8 luglio 2002, n. 24 ed inoltre con i fondi che saranno all'uopo stanziati nel bilancio 2003 nonché in quelli degli anni successivi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 26 febbraio 2003

CHIARAVALLOTI

03R0267

### LEGGE REGIONALE 14 marzo 2003, n. 4.

#### **Contributi ai comuni costieri per la realizzazione di strutture mobili o fisse sulle spiagge libere al fine di agevolare l'accesso al mare di persone con problemi motori.**

(Pubblicata nel *suppl. straordinario n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 5 del 15 marzo 2003*)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

##### *Finalità*

1. La presente legge ha lo scopo di favorire la realizzazione di strutture mobili o fisse e della relativa segnaletica di riferimento, per agevolare l'accesso al mare, sulle spiagge libere, di persone con problemi motori. Per conseguire tali finalità la Regione Calabria concede contributi in conto capitale ai comuni costieri.

#### Art. 2.

##### *Strutture mobili*

1. Ai fini della presente legge si intendono per «strutture mobili» gli impianti mobili di qualsiasi materiale facilmente identificabili come proprietà comunale, che agevolano la mobilità sulle spiagge libere di persone con problemi motori.

#### Art. 3.

##### *Tipologia degli interventi*

1. Per interventi finalizzati al conseguimento delle finalità di cui all'art. 1 si intendono:

- a) la realizzazione di strutture mobili o fisse e dotazioni infrastrutturali utili alla sicurezza del raggiungimento della battigia e dei servizi balneari pubblici, di persone con problemi motori;
- b) l'allestimento e la messa in opera di segnaletica di riferimento.

#### Art. 4.

##### *Conferenza dei servizi*

1. Al fine di acquisire tutti i consensi di legge necessari per la realizzazione degli interventi, le amministrazioni comunali possono convocare apposita conferenza dei servizi, ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### Art. 5.

##### *Procedure*

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e successivamente entro il 31 ottobre di ogni anno, i comuni costieri possono presentare richiesta di finanziamento, su apposito modello predisposto dal dipartimento trasporti.

2. Alla richiesta devono essere allegati:

- a) il progetto esecutivo approvato;
- b) il quadro economico della spesa;
- c) dichiarazione resa dall'Ente richiedente con cui si assume l'onere di almeno il 25% della spesa complessiva prevista nel piano economico;
- d) l'indicazione del responsabile del procedimento.

3. Ogni comune costiero, in base all'estensione del territorio e alle presenze turistiche, può prevedere strutture mobili fino ad un massimo di tre.

#### Art. 6.

##### *Piano regionale di riparto*

1. Entro i sessanta giorni successivi a quelli di cui al primo comma dell'art. 5 e successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno, su proposta dell'assessore ai trasporti, la giunta regionale, sentito il parere della commissione consiliare competente, approva il «Piano regionale di riparto per la realizzazione di strutture mobili per l'accesso al mare di persone con problemi motori» sulla base dei progetti presentati dai comuni costieri della Regione Calabria.

#### Art. 7.

##### *Misura del finanziamento ed erogazione del contributo*

1. La misura del finanziamento, per ogni progetto presentato, non potrà superare l'importo di € 5.000,00.
2. L'erogazione del finanziamento dei progetti inclusi nel piano di riparto avverrà in unica soluzione con decreto dirigenziale.

## Art. 8.

*Termini di inizio e completamento lavori*

1. I lavori dei progetti ammessi devono essere iniziati entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell' avvenuto finanziamento.

2. Tale termine può essere prorogato, per comprovati impedimenti, una sola volta con decreto dirigenziale per un massimo di giorni 60.

3. Con decreto dirigenziale è dichiarata la decadenza dal beneficio qualora i lavori non siano stati iniziati nei tempi previsti.

## Art. 9.

*Prescrizioni*

1. Gli enti attuatori assumono a loro carico ogni adempimento ed ogni responsabilità d'ordine tecnico ed amministrativo e sono tenuti al vincolo di destinazione dei fondi accreditati.

2. Gli enti attuatori sono tenuti a presentare all'assessorato ai trasporti, servizio amministrativo, il rendiconto finale dei lavori e d'ogni opera eseguita e la relativa documentazione di spesa.

## Art. 10.

*Utilizzazione somme disponibili*

1. Gli enti, nel rispetto della normativa vigente, previa comunicazione all'assessore ai trasporti, possono utilizzare le somme risultanti da economie, comunque conseguite, per l'esecuzione di opere migliorative e complementari della opera principale.

## Art. 11.

*Oneri finanziari*

1. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'esercizio finanziario 2003 in € 100.000,00, si provvede in sede di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2003.

2. Per gli anni successivi la copertura finanziaria degli oneri relativi è assicurata in ciascun esercizio con la legge di approvazione del bilancio regionale e della legge finanziaria che l'accompagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 14 marzo 2003

CHIARAVALLOTI

**03R0350**

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

# GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

## CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)\*

### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

#### CANONE DI ABBONAMENTO

<b>Tipo A</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 219,04)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 109,52)</i>	- annuale € <b>397,47</b> - semestrale € <b>217,24</b>
<b>Tipo A1</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: <i>(di cui spese di spedizione € 108,57)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 54,28)</i>	- annuale € <b>284,65</b> - semestrale € <b>154,32</b>
<b>Tipo B</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)</i>	- annuale € <b>67,12</b> - semestrale € <b>42,06</b>
<b>Tipo C</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)</i>	- annuale € <b>166,66</b> - semestrale € <b>90,83</b>
<b>Tipo D</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)</i>	- annuale € <b>64,03</b> - semestrale € <b>39,01</b>
<b>Tipo E</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)</i>	- annuale € <b>166,38</b> - semestrale € <b>89,19</b>
<b>Tipo F</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 344,93)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 172,46)</i>	- annuale € <b>776,66</b> - semestrale € <b>411,33</b>
<b>Tipo F1</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 234,45)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 117,22)</i>	- annuale € <b>650,83</b> - semestrale € <b>340,41</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.

#### BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

#### CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

#### PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

#### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 120,00)* € **318,00**

Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 60,00)* € **183,50**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 0,85

I.V.A. 20% inclusa

#### RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **188,00**

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni € **175,00**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 17,50

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

**N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

#### ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

\* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 3 0 6 2 8 \*

€ **3,20**